Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale

in Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

Verso una nuova disciplina per il bilancio delle PMI:

analisi critica del Progetto Piccole Imprese OIC

Relatore
Ch. Prof. Carlo Marcon

Correlatore
Ch. Prof. Moreno Mancin

Laureanda
Serena Fiammengo
Matricola 889503

Anno Accademico
2025 / 2026

Dichiarazione del ricorso a strumenti di Intelligenza Artificiale (IA)

La sottoscritta Serena Fiammengo, matricola numero 889503, iscritta presso Ca' Foscari al corso di Laurea magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo, autrice della tesi di laurea "Verso una nuova disciplina per il bilancio delle PMI: analisi critica del Progetto Piccole Imprese OIC", relatore Carlo Marcon, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n.445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

☒ di NON aver fatto ricorso a tecnologie di intelligenza artificiale generativa per supportare vari aspetti della ricerca e della scrittura della sua tesi di laurea;

□ di aver fatto ricorso a tecnologie di intelligenza artificiale generativa per supportare vari aspetti della ricerca e della scrittura della mia tesi di laurea.

INDICE

Introduzione 1

Capitolo 1: Il ruolo delle PMI nel sistema economico italiano 4

1.1 Definizione di PMI: criteri dimensionali europei e normativa Codice civile 4

1.1.1 Normativa italiana 4

1.1.2 Le differenti definizioni di PMI utilizzate nel contesto italiano 5

1.1.3 Normativa europea 7

1.2 Il ruolo delle PMI nell'economia italiana 10

1.3 Gli stakeholder delle PMI: le esigenze informative 12

1.3.1 Il processo di comunicazione economico-finanziaria delle PMI 12

1.3.2 I soggetti coinvolti 14

1.3.3 Efficienza ed efficacia del processo di comunicazione economico-finanziaria delle piccole e medie imprese 22

1.4 Il problema della proporzionalità normativa 24

Capitolo 2: L'attuale normativa OIC e le criticità del bilancio abbreviato 27

2.1 Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE e l'introduzione di un sistema contabile differenziato 27

2.2 Il bilancio in forma abbreviata 32

2.2.1 Condizioni di applicabilità 33

2.2.2 Postulati di bilancio, criteri di valutazione e struttura del bilancio in forma abbreviata 36

2.3 Il bilancio delle micro-imprese 46

2.3.1 Condizioni di applicabilità 47

2.3.2 Postulati di bilancio, criteri di valutazione e struttura del bilancio in forma iperabbreviata 48

2.4 Il ruolo dell'OIC nella standardizzazione contabile per le PMI 50

Capitolo 3: Il Progetto OIC "Piccole Imprese": analisi del processo di consultazione 54

3.1 Genesi e obiettivi del progetto di semplificazione 54

3.2 Analisi dei questionari OIC agli stakeholder (professionisti, imprese, banche)... 57

3.2.1 Questionario Preparers (imprese)……..58

3.2.2 Questionario Professione contabile……..67

3.2.3 Questionario Auditors……..68

3.2.4 Questionario Users (finanziatori)……..69

3.3 Studio del *Feedback Statement*: i punti di convergenza e di attrito 71

3.3.1 Sintesi delle osservazioni pervenute in risposta ai questionari……..73

3.3.2 Sintesi delle disposizioni previste nel contesto Europeo a favore delle imprese di minori dimensioni……90

3.3.3 Ipotesi di semplificazione individuate dall'OIC dei principi contabili italiani applicabili alle imprese di minori dimensioni ……92

3.4 Principio Contabile per le Micro e Piccole Imprese: prima bozza in consultazione.. 96

Capitolo 4: Il confronto con il modello internazionale: IFRS for SMEs..... 104

4.1 L'approccio internazionale alla semplificazione contabile..... 104

4.1.1 Il processo di armonizzazione contabile per le PMI.……104

4.1.2 L'evoluzione del progetto IFRS for SMEs……108

4.2 Struttura e finalità dell'IFRS for SMEs.....113

4.2.1 Lo scopo dell'IFRS for SMEs e le entità coinvolte ……113

4.2.2 Struttura e contenuti dell'IFRS for SMEs ……114

4.3 Analisi comparativa: OIC vs IFRS for SMEs..... 126

4.3.1 Differenza nei criteri di valutazione e presentazione……129

4.3.2 Prospettive di armonizzazione della disciplina italiana……131

Capitolo 5: Le scelte contabili adottate dalle PMI italiane: indagine empirica.... 134

5.1 Analisi della letteratura..... 134

5.1.1 La semplificazione del financial reporting nelle PMI……134

5.1.2 La disclosure volontaria e le determinanti delle scelte informative delle PMI……137

5.1.3 Evidenze empiriche sulle pratiche di rendicontazione delle PMI italiane...140

5.2 Obiettivi della ricerca 144

5.3 Selezione del campione 145

5.4 Metodologia di ricerca..... 148

5.5 Risultati dell'analisi..... 152

5.5.1 Informativa volontaria: Rendiconto finanziario e Relazione sulla gestione……153

5.5.2 Criteri di valutazione……156

5.5.3 Dettaglio degli schemi di bilancio……158

5.5.4 Ulteriori forme di informativa volontaria presenti nella nota integrativa...159

5.6 Considerazioni finali in merito all'indagine empirica..... 161

Conclusione……..…….166

Appendice A..……171

Appendice B..……172

Appendice C..……174

Bibliografia……175

Sitografia……...183

INTRODUZIONE

Le piccole e medie imprese costituiscono una componente strutturale del sistema economico italiano e assumono un ruolo particolarmente rilevante sia sotto il profilo occupazionale sia in termini di creazione di valore. Il tessuto produttivo nazionale presenta, infatti, una netta prevalenza di imprese di minori dimensioni; in particolare, le micro-imprese rappresentano circa il 94,9% delle imprese attive, mentre le piccole e medie imprese costituiscono un ulteriore 5% del totale. Quindi, solo lo 0,1% è rappresentato da imprese di grandi dimensioni.

Considerando il ruolo che ricoprono tali imprese nell'economia italiana è importante chiedersi se le regole contabili previste per le realtà minori siano adeguate alle loro caratteristiche. Le imprese di minori dimensioni sono infatti caratterizzate, in genere, da strutture organizzative più semplici, una minore disponibilità di risorse economiche e professionali e una frequente sovrapposizione tra proprietà e gestione. Allo stesso tempo, il bilancio d'esercizio continua a rappresentare uno dei principali strumenti attraverso il quale i soggetti esterni possono acquisire informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Alla luce di questo, l'applicazione di regole concepite per imprese caratterizzate da strutture organizzative e operative più complesse può determinare oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle effettive capacità delle realtà minori; così come una riduzione eccessiva degli obblighi di rilevazione, valutazione e informativa rischia di compromettere l'utilità del bilancio nei confronti degli stakeholder e aumentare l'asimmetria informativa. La questione richiede, quindi, di individuare un equilibrio tra riduzione degli oneri e mantenimento di un livello informativo adeguato.

In questo ambito si colloca il principio di proporzionalità, secondo il quale la disciplina contabile dovrebbe tenere conto delle relative caratteristiche dimensionali e organizzative, evitando che vengano imposte procedure il cui costo risulti superiore ai benefici ottenibili. Il riconoscimento di questa esigenza è già presente nell'ordinamento italiano, il quale prevede differenti livelli di bilancio: quello ordinario, quello abbreviato disciplinato dall'art. 2435-*bis* c.c. e quello per le imprese micro disciplinato dall'art. 2435-*ter* c.c.

Nonostante tali agevolazioni, negli ultimi anni è emersa l'esigenza di verificare se l'attuale articolazione della disciplina sia effettivamente adeguata alle peculiarità delle imprese di minori dimensioni. Su questo presupposto si fonda il "Progetto Piccole Imprese", avviato dall'Organismo Italiano di Contabilità, diretto a individuare le principali difficoltà incontrate nell'applicazione dei principi contabili nazionali e a valutare possibili interventi di semplificazione. Nel 2024 l'OIC ha pertanto avviato una consultazione rivolta a differenti categorie di stakeholder, attraverso questionari destinati ai redattori del bilancio, alla professione contabile, ai revisori e agli utilizzatori dell'informazione finanziaria. Tale processo di consultazione ha condotto alla

pubblicazione della prima bozza del Principio Contabile Micro e Piccole Imprese, che rappresenta uno degli sviluppi più significativi della disciplina nazionale esaminata nel presente lavoro. Tale principio mira ad aggregare in un unico documento le disposizioni applicabili alle società che redigono il bilancio abbreviato e alle micro-imprese, introducendo altresì specifiche semplificazioni.

L'obiettivo del presente elaborato è quello di analizzare il quadro normativo relativo alle piccole e medie imprese, affrontando in aggiunta il problema della semplificazione contabile e le possibili conseguenze sul livello di informazione fornito agli utilizzatori del bilancio. L'analisi non si limita, pertanto, alla mera ricostruzione della normativa vigente, ma considera il processo attraverso cui il sistema italiano sta progressivamente cercando di definire un modello maggiormente proporzionato alle caratteristiche delle imprese di minori dimensioni. In tale prospettiva, viene inoltre affiancano il confronto con il modello *IFRS for SMEs*, al fine di osservare come il medesimo problema sia stato affrontato a livello internazionale, nonché un'indagine empirica volta a comprendere come le facoltà già riconosciute dall'ordinamento italiano siano concretamente utilizzate dalle imprese.

Il lavoro è articolato in cinque capitoli. Il primo capitolo ricostruisce il ruolo delle PMI nel sistema economico italiano, soffermandosi sulle diverse definizioni normative, sul ruolo che ricopre il bilancio d'esercizio per le imprese di minori dimensioni e sulle esigenze informative dei principali stakeholder. L'attenzione viene, quindi, rivolta anche al problema della proporzionalità, che rappresenta il criterio attraverso cui valutare l'adeguatezza degli obblighi amministrativi e contabili rispetto alle caratteristiche dell'impresa.

Il secondo capitolo analizza l'attuale disciplina italiana del bilancio abbreviato e del bilancio delle micro-imprese, ricostruendo le condizioni di applicabilità, la struttura, i criteri di valutazione e le principali semplificazioni presenti. Viene inoltre esaminato il recepimento della Direttiva 2013/34/UE e il ruolo assunto dall'OIC nell'ambito della standardizzazione contabile nazionale.

Il terzo capitolo è, invece, dedicato al progetto OIC "Piccole Imprese". In particolare, vengono analizzati i questionari rivolti alle diverse categorie di stakeholder e il *Feedback Statement* che è stato pubblicato al termine del processo di consultazione. Il capitolo si conclude con l'esame della prima bozza del nuovo principio contabile per le micro e piccole imprese.

Il quarto capitolo amplia la prospettiva di analisi mediante il confronto con il principio internazionale *IFRS for SMEs*. Dopo averne ricostruito l'origine, la struttura e le finalità, vengono analizzate alcune delle principali differenze rispetto al sistema contabile nazionale, valutando le possibilità e i limiti di una maggiore armonizzazione della disciplina italiana di riferimento.

Il quinto e ultimo capitolo completa il lavoro attraverso un'indagine empirica condotta su un campione di 50 società di capitali italiane che nel 2025 hanno redatto il bilancio in

forma abbreviata. L'analisi considera alcune forme di informativa volontaria e specifiche scelte di valutazione e presentazione degli schemi di bilancio. L'obiettivo di tale analisi è quello di verificare l'effettivo utilizzo delle facoltà di semplificazione e di comprendere se le imprese italiane tendano a limitarsi al contenuto minimo previsto dalla normativa oppure se scelgano volontariamente di fornire maggiori informazioni.

Nel loro insieme, i diversi livelli di analisi presenti in questo elaborato di tesi permettono di affrontare il tema della semplificazione per le PMI non soltanto sotto il profilo normativo, ma anche attraverso le esigenze manifestate dai soggetti direttamente coinvolti nell'applicazione delle regole contabili, il confronto con un modello internazionale specificamente destinato alle PMI e l'osservazione delle scelte concretamente adottate dalle imprese italiane.

Capitolo I:
Il ruolo delle PMI nel sistema economico italiano

1.1 Definizione di PMI: criteri dimensionali europei e normativa Codice civile

1.1.1 Normativa italiana

Le piccole e medie imprese rappresentano un pilastro strutturale di qualsiasi sistema economico e sono presenti in tutte le economie industriali avanzate, configurandosi come un modello organizzativo stabile e consolidato.

Nonostante la loro presenza fosse constatata già da tempo, solo in tempi recenti si è posta una speciale attenzione al loro studio e ai loro problemi di natura economico-aziendali. Recentemente, infatti, si è intensificato il confronto a livello internazionale in merito alle attività delle imprese di minori dimensioni e alla loro rilevanza strategica per la crescita del sistema economico, sia in ambito europeo che nazionale.

La realtà delle piccole e medie imprese, seppur di grande rilievo e diffusione, difetta di una definizione univoca, in quanto i parametri che la identificano cambiano da nazione a nazione. Inoltre, tali parametri possono differire anche all'interno dello stesso paese, come accade in Italia, mostrando una nozione di piccola e media impresa piuttosto frammentata in una pluralità di definizioni che variano in funzione dell'ambito applicativo e delle finalità perseguite[1].

L'esigenza di classificare le imprese è stata percepita sia a livello nazionale che internazionale, nonché a livello comunitario, da legislatori e da organismi di politica economica. In ottica giuridica, tale classificazione è funzionale ad imporre determinati adempimenti o a concedere determinate agevolazioni, in ambito contabile e tributario, alle entità che non superano specifici limiti quantitativi.

Nel quadro civilistico italiano, la qualifica di piccola impresa costituisce il presupposto per l'accesso a regimi di rendicontazione agevolati; essa si riflette, in particolare, nella facoltà di adottare lo schema di bilancio in forma abbreviata.

[1] Mariniello L. F. (a cura di), *Controlli interni ed esterni nelle PMI nella prospettiva di Basilea 2 e degli IFRS*, 2015, Franco Angeli, Milano, pagg. 179-180.

Il Codice civile, all'art. 2083, definisce i piccoli imprenditori: «Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia».
La presente definizione, sebbene consenta di individuare quelle imprese che, come espressamente indicato all'art. 2214 c.c., sono esonerate dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili, non fornisce nessun parametro di natura quantitativa[2].

Volendo identificare le imprese a cui è concessa la possibilità di utilizzare il bilancio in forma abbreviata è necessario consultare l'art. 2435-*bis* c.c., il quale, dopo il suo ultimo aggiornamento nel 2024, stabilisce che: «Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità».

Mentre, per quanto concerne il bilancio delle micro-imprese, bisogna consultare l'art. 2435-*ter* c.c., il quale, dopo il suo ultimo aggiornamento nel 2024, stabilisce che: «Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-*bis* che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.»

1.1.2. Le differenti definizioni di PMI utilizzate nel contesto italiano

Prendendo come riferimento il quadro normativo, sono presenti diverse definizioni di piccole e medie imprese a seconda dell'obiettivo perseguito.

[2] Cortesi A., Alberti F., Salvato C., *Le Piccole Imprese*, Carocci editore, 2004, Roma, 1 ed., pagg. 27-29.

Questo accade perché, nonostante l'esigenza di trovare definizione teoriche precise, nella realtà pratica delle aziende e del mercato ci si deve accontentare di una definizione di PMI più pragmatica, accettando i limiti e i difetti che questa scelta comporta.
Il fatto che le piccole e medie imprese siano realtà diverse dalle grandi aziende è un concetto ben chiaro, tanto che in molti ambiti normativi si è sentita la necessità di definirle e regolarle in modo specifico.

In ottica giuridica, si prende come riferimento il concetto di piccola realtà aziendale per attuare in maniera equa le regole in ambito economico, oppure per introdurre norme specifiche che considerino le reali dimensioni dei destinatari, o che siano pensate esclusivamente a favore di particolari categorie di imprese.
Quindi, la definizione giuridica di PMI ha una natura prettamente strumentale e le diverse definizioni di PMI sono utili per il raggiungimento di specifiche finalità individuate dal Legislatore.

I parametri individuati sono principalmente di carattere quantitativo, ma sono presenti, in via residuale, anche alcuni aspetti di carattere qualitativo che riflettono l'operatività aziendale.

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), per quanto riguarda l'esclusione all'assoggettamento alla liquidazione giudiziale, definisce l'impresa minore, cioè quella che non supera congiuntamente determinate soglie dimensionali:

- Attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro,
- Ricavi annui non superiori a 200.000 euro,
- Ammontare di debiti (anche non scaduti) non superiori a 500.000[3].

Nella vecchia Legge Fallimentare, l'art. 1 prevedeva l'esclusione dal fallimento dei cosiddetti piccoli imprenditori, individuati tramite determinate soglie dimensionali.

Mentre ad oggi, nel nuovo CCII, si trova all'art. 2 una nuova definizione di "impresa minore" assoggettabile alla disciplina del sovraindebitamento.

[3] Art. 2 lett. d) Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Infine, ai fini della concessione di agevolazioni pubbliche per le aziende di piccole e medie dimensionali, la definizione di PMI è quella recepita dal decreto del 18 aprile 2005[4], adottato in attuazione della Raccomandazione 2003/361/CE.

Il decreto definisce le indicazioni per la concessione di aiuti alle attività produttive a seconda della loro dimensione aziendale e trova applicazione in tutti i settori produttivi.

In particolare, le soglie sono:

- Per la microimpresa occupati inferiori a 10 e fatturato annuo o attivo di bilancio inferiore o uguale a 2 milioni;
- Per la piccola impresa occupati inferiori a 50 e fatturato annuo o attivo di bilancio inferiore o uguale a 10 milioni;
- Per la media impresa occupati inferiori a 250, fatturato annuo inferiore o uguale a 50 milioni o attivo di bilancio inferiore o uguale a 43 milioni[5].

1.1.3 Normativa Europea

Per quanto riguarda il quadro normativo comunitario, l'esigenza di adottare una definizione univoca di piccola e media impresa è scaturita dalla volontà di valorizzarne il rilievo socio-economico e di garantire una maggiore coerenza ed efficacia nell'erogazione delle agevolazioni e degli strumenti di finanziamento a esse destinati. Ed è per questo che nel 1996 la Commissione europea fornì una prima Raccomandazione[6] che delineava il profilo delle piccole e medie imprese.

Qualche anno dopo, tuttavia, per adeguarsi allo sviluppo delle strutture produttive e del mercato, in termini di produttività e di inflazione, la Commissione propose una nuova Raccomandazione[7], che sostituì la definizione precedente di PMI, e fornì la definizione generale di micro, piccola e media impresa basata su criteri strutturali e dimensionali.

Il 1° gennaio 2005 entrò in vigore la nuova definizione, trovando applicazione in ogni iniziativa, programma e intervento promosso dalla Commissione europea a favore delle piccole e medie imprese. La Raccomandazione 2003/361/CE è coerente con le richieste avanzate dalle imprese e dalle amministrazioni degli Stati membri, che domandarono una

[4] Adeguamento alla disciplina comunitaria per i criteri di individuazione delle PMI.
[5] Di Lorenzo A., *La definizione delle piccole e medie imprese: un problema aperto*, in Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, maggio-giugno 2009, pagg. 325-330.
[6] Raccomandazione 96/280/CE, in *GU* L. 107 del 30 aprile 1996.
[7] Raccomandazione 2003/361/CE, in *GU* L. 124 del 20 maggio 2003.

maggiore chiarezza nella definizione di piccola e media impresa, al fine di individuare i trattamenti agevolativi appropriati.

L'utilizzazione da parte degli Stati membri è lasciata alla loro discrezionalità, tuttavia, la Commissione, accompagnata dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), ne ha sollecitato un'applicazione quanto più diffusa possibile.

Nella nuova definizione, come in quella precedente, i parametri per identificare una piccola e media impresa sono tre: numero di dipendenti, fatturato o totale di bilancio, indipendenza; con la nuova raccomandazione, questi sono stati solo aggiornati.

Inoltre, la Raccomandazione, all'art. 1 propone una definizione dell'entità economica "impresa", qualificata come: «ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica».

In merito alle categorie di PMI, il nuovo quadro normativo affianca alla realtà delle medie e piccole imprese la specifica figura della micro-impresa, valorizzando così il ruolo di tali entità, ampiamente diffuse nel contesto europeo.
I nuovi parametri dimensionali di riferimento sono i seguenti (tra parentesi i valori della precedente Raccomandazione del 1996):

- È classificata come micro-impresa quella che occupa meno di 10 dipendenti ed ha un fatturano annuo, o un totale di bilancio annuo, non superiore a 2 milioni di EUR;
- È classificata come piccola impresa quella che occupa meno di 50 dipendenti ed ha un fatturato annuo (7 milioni), o un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di EUR (5 milioni);
- È classificata come media impresa quella che occupa meno di 250 dipendenti ed ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR (40 milioni), o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di EUR (27 milioni).

Per quanto riguarda i due parametri di natura economico-finanziaria, la loro sussistenza è alternativa e non cumulabile: è necessario che se ne manifesti uno per rientrare nella categoria di PMI.

Le grandezze utilizzate per il computo dei parametri delle soglie di bilancio fanno riferimento all'ultimo esercizio chiuso e sono determinate su base annua. L'acquisizione o la perdita della qualifica di PMI è, pertanto, subordinata al superamento dei limiti quantitativi, in aumento o in diminuzione, per due esercizi consecutivi[8].

Volendo soffermarsi sulle differenze tra queste realtà anche in termini qualitativi è utile sottolineare che le micro-imprese si distinguono prevalentemente per una conduzione a matrice individuale o familiare e una struttura organizzativa informale e semplificata, con un raggio d'azione confinato all'ambito locale e un profondo radicamento nel territorio; tuttavia, il loro potenziale di crescita risulta spesso limitato dalla scarsità di risorse finanziarie e umane, oltre che da una gestione del rischio di natura intuitiva e priva di sistematicità.

Le piccole imprese, invece, offrono una struttura organizzativa più articolata delle micro-imprese, con una definizione più marcata di ruoli e responsabilità (ma sempre focalizzati sui soci-imprenditori), con un'estensione della loro attività anche a livello nazionale. Sono, quindi, maggiormente inclini ad innovare e investire, nonostante la costante carenza di risorse e il ridotto accesso al mercato creditizio.

Infine, le medie imprese, e in particolare le entità che, per parametri dimensionali, risultano più prossime alle soglie delle grandi imprese, dispongono solitamente di una struttura organizzativa complessa, caratterizzata da dipartimenti definiti e processi decisionali formalizzati, i quali trovano spesso applicazione all'interno di modelli societari complessi, quali le società per azioni.

In linea generale, l'incremento del volume dimensionale determina una maggiore complessità della struttura, una più definita gerarchia delle funzioni e una rigorosa formalizzazione delle procedure decisionali, portando ad un graduale allineamento, sotto il profilo gestionale e amministrativo, agli standard operativi delle grandi imprese.

Indipendentemente dai parametri dimensionali, le micro, piccole e medie imprese condividono tratti distintivi che le distanziano dalle imprese di grandi dimensioni; nello specifico, le micro e piccole realtà risentono solitamente di una limitata disponibilità di capitali, personale e tecnologie, fattori che ne riducono la competitività e la capacità di agire positivamente a shock esterni, oltre a soffrire di una gestione dei rischi poco

[8] Mariniello L. F. (a cura di), *Controlli interni ed esterni nelle PMI nella prospettiva di Basilea 2 e degli IFRS*, 2015, Franco Angeli, Milano, pagg. 186-188.

strutturata che ne accresce la vulnerabilità rispetto alle fluttuazioni del mercato e alle crisi di settore[9].

L'impianto dettato dalla Direttiva 2013/34/UE è stato recentemente revisionato dalla Direttiva Delegata (UE) 2023/2775, che ha disposto un incremento dei limiti monetari del 25% per adeguare le soglie all'andamento inflattivo; tale evoluzione normativa costituisce oggi il presupposto essenziale per il progetto di semplificazione intrapreso dall'OIC nel contesto nazionale.

1.2 Il ruolo delle PMI nell'economia italiana

Nell'ultimo annuario statistico fornito dall'ISTAT (2025), si rileva che nel 2022 la numerosità delle imprese attive in Italia si aggira intorno alle 4,5 milioni di unità.

Il tessuto produttivo nazionale risulta caratterizzato da una prevalenza di micro-imprese (fino a 9 addetti), che rappresentano il 94,9% delle unità attive (contando 4,2 milioni di imprese). Tale segmento contribuisce per il 27,2% alla generazione del valore aggiunto e per il 25% agli investimenti complessivi, assorbendo ben il 42,3% della forza lavoro totale. All'interno di questo comparto, si rileva inoltre una forte incidenza del lavoro indipendente, che costituisce la modalità occupazionale preponderante interessando il 59,4% degli addetti.

La categoria delle piccole e medie imprese (10-249 addetti) costituisce il 5% del totale, occupando il 33,8% della forza lavoro e generando il 38,3% del valore aggiunto.
Le imprese di grandi dimensioni, con più di 250 dipendenti, costituiscono solo lo 0,1% del totale[10].

Si riportano in seguito i prospetti delle imprese, valore aggiunto, addetti e investimenti fissi per macrosettore di attività economica e classe di addetti utilizzati all'interno dell'Annuario Statistico Italiano del 2025 dell'ISTAT.

[9] Usai N., (2025), *Assetti "adeguati alle dimensioni" dell'impresa. Per un'attuazione sostenibile dell'art. 2086 c.c. nelle piccole e medie imprese*, Rivista di diritto societario, pagg. 829-831.
[10] ISTAT, Annuario Statistico Italiano 2025, Roma, pagg. 279-281.

CLASSI DI ADDETTI	Industria in senso stretto				Costruzioni			
	Imprese	Valore aggiunto	Addetti	Investimenti fissi	Imprese	Valore aggiunto	Addetti	Investimenti fissi
				VALORI ASSOLUTI				
0-9	308.406	34.324	806.021	7.055	502.337	40.106	924.693	4.064
10-19	39.153	30.107	525.550	3.471	18.961	14.740	247.611	809
20-49	20.532	45.299	617.600	5.598	6.267	11.781	179.964	1.048
50-249	9.893	88.476	971.268	8.897	1.675	10.385	145.050	899
250 e oltre	1.711	160.783	1.265.530	33.274	117	6.711	75.687	1.130
Totale	**379.695**	**358.989**	**4.185.969**	**58.294**	**529.357**	**83.722**	**1.573.005**	**7.952**
				COMPOSIZIONI PERCENTUALI PER RIGA				
0-9	7,3	12,6	10,8	21,1	11,8	14,8	12,4	12,2
10-19	28,0	31,5	28,6	37,1	13,6	15,4	13,5	8,6
20-49	35,3	41,7	35,9	48,6	10,8	10,8	10,5	9,1
50-249	39,9	49,4	40,2	46,0	6,8	5,8	6,0	4,6
250 e oltre	39,4	46,6	29,9	55,5	2,7	1,9	1,8	1,9
Totale	**8,5**	**35,9**	**23,7**	**43,6**	**11,8**	**8,4**	**8,9**	**6,0**
				COMPOSIZIONI PERCENTUALI PER COLONNA				
0-9	81,2	9,6	19,3	12,1	94,9	47,9	58,8	51,1
10-19	10,3	8,4	12,6	6,0	3,6	17,6	15,7	10,2
20-49	5,4	12,6	14,8	9,6	1,2	14,1	11,4	13,2
50-249	2,6	24,6	23,2	15,3	0,3	12,4	9,2	11,3
250 e oltre	0,5	44,8	30,2	57,1	0,0	8,0	4,8	14,2
Totale	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

CLASSI DI ADDETTI	Servizi				Totale			
	Imprese	Valore aggiunto	Addetti	Investimenti fissi	Imprese	Valore aggiunto	Addetti	Investimenti fissi
				VALORI ASSOLUTI				
0-9	3.435.207	197.200	5.737.048	22.263	4.245.950	271.630	7.467.762	33.382
10-19	81.625	50.797	1.062.618	5.084	139.739	95.644	1.835.779	9.364
20-49	31.339	51.577	923.575	4.863	58.138	108.657	1.721.139	11.509
50-249	13.228	80.125	1.301.239	9.552	24.796	178.986	2.417.557	19.348
250 e oltre	2.515	177.743	2.890.789	25.553	4.343	345.236	4.232.006	59.957
Totale	**3.563.914**	**557.443**	**11.915.269**	**67.316**	**4.472.966**	**1.000.154**	**17.674.243**	**133.561**
				COMPOSIZIONI PERCENTUALI PER RIGA				
0-9	80,9	72,6	76,8	66,7	100,0	100,0	100,0	100,0
10-19	58,4	53,1	57,9	54,3	100,0	100,0	100,0	100,0
20-49	53,9	47,5	53,7	42,3	100,0	100,0	100,0	100,0
50-249	53,3	44,8	53,8	49,4	100,0	100,0	100,0	100,0
250 e oltre	57,9	51,5	68,3	42,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Totale	**79,7**	**55,7**	**67,4**	**50,4**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
				COMPOSIZIONI PERCENTUALI PER COLONNA				
0-9	96,4	35,4	48,1	33,1	94,9	27,2	42,3	25,0
10-19	2,3	9,1	8,9	7,6	3,1	9,6	10,4	7,0
20-49	0,9	9,3	7,8	7,2	1,3	10,9	9,7	8,6
50-249	0,4	14,4	10,9	14,2	0,6	17,9	13,7	14,5
250 e oltre	0,1	31,9	24,3	38,0	0,1	34,5	23,9	44,9
Totale	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Fonte: ISTAT

In Italia, quindi, le piccole e medie imprese costituiscono il pilastro del sistema industriale e, oltre ad occupare gran parte dei lavoratori, ricoprono un ruolo chiave per la

competitività dell'intera nazione. Storicamente, il processo di sviluppo industriale italiano è stato alimentato proprio dalla diffusione di tali realtà che, ancora oggi, rappresentano il fulcro attorno a cui gravita l'intera economia nazionale. Inoltre, si osserva come l'Italia si posizioni come il Paese europeo con la maggiore incidenza di piccole e medie imprese all'interno del proprio tessuto produttivo[11].

La loro rilevanza all'interno del nostro tessuto economico proviene dal fatto che, col passare degli anni, le PMI hanno manifestato una notevole flessibilità strategica, dimostrando di sapersi integrare in scenari economici eterogenei e confermando una spiccata resilienza dinanzi alle cicliche instabilità dei mercati. Il vantaggio competitivo di tali realtà non risiede esclusivamente nelle competenze tecnico-operative, ma è alimentato da un articolato sistema di relazioni volto a valorizzare in chiave creativa l'insieme degli asset, sia tangibili che intangibili, a loro disposizione[12].

La relazione tecnica al D.lgs. 125/2024, recante i più recenti interventi di revisione della disciplina di bilancio, si quantifica che tra le circa 1.029.000 società di capitali italiane:

- Circa 345.000 società abbiano i requisiti per redigere il bilancio in forma abbreviata;
- Circa 650.000 società abbiano i requisiti per redigere il bilancio delle micro-imprese.

Soltanto la residua quota di circa 34.000 imprese risulta soggetta all'obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria[13].

1.3 Gli stakeholder delle PMI: le esigenze informative

1.3.1 Il processo di comunicazione economico-finanziaria delle PMI

La comunicazione economico-finanziaria tra l'impresa e i propri stakeholder si concretizza in un costante flusso informativo, volto a soddisfare il fabbisogno conoscitivo di questi ultimi in merito alle dinamiche gestionali e alle risultanze d'esercizio.

[11] Mariniello L. F. (a cura di), *Controlli interni ed esterni nelle PMI nella prospettiva di Basilea 2 e degli IFRS*, 2015, Franco Angeli, Milano, pag. 191.
[12] Ricciardi A., (2008), *Modello organizzativo per sostenere la competitività delle Pmi italiane*, in "Amministrazione e finanza", n. 22, pag. 16.
[13] Sostero U., *Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle micro-imprese*, 2026, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, pag. 11.

Tale processo rappresenta una risorsa essenziale in tutte le aziende e sono presenti degli elementi che spingono un'azienda alla sua attivazione; tra cui:

- Vincoli di natura civilistica e fiscale volti alla tutela dei terzi e al calcolo della base imponibile sulla quale vengono determinate le imposte di esercizio;
- Esigenze di tipo strategico e organizzativo di un'azienda, a seconda del livello di complessità gestionale;
- Il numero e il tipo di relazione con gli stakeholder aziendali;

Nelle imprese di minori dimensioni, la comunicazione finanziaria assume frequentemente una natura reattiva, a differenza delle imprese di grandi dimensioni, vale a dire che il flusso informativo viene solitamente innescato dagli stakeholder esterni quando manifestano un bisogno conoscitivo strumentale alle proprie scelte economiche e alla gestione del rapporto intercorrente con l'entità aziendale.

Nello svolgimento di questo processo di comunicazione intervengono dei componenti basilari, che sono di natura:

- Soggettiva, inerente all'identità e alle caratteristiche dei soggetti coinvolti nel flusso informativo;
- Oggettiva, afferente alla natura degli strumenti e dei canali di comunicazione utilizzati;
- Qualificante, relativa alle modalità operative e alle logiche di attuazione attraverso cui si sviluppa il processo comunicativo.

Tra i protagonisti indiscussi di questo processo di comunicazione (componente soggettiva) abbiamo:

- L'emittente-azienda;
- I destinatari-stakeholder.

Per quanto riguarda la componente oggettiva, il mezzo di comunicazione utilizzato nel processo di comunicazione economico-finanziaria tra l'azienda e gli stakeholder è rappresentato dal bilancio di esercizio[14]. Tuttavia, quest'ultimo non è sempre capace di fornire in maniera adeguata ed efficiente le informazioni richieste; questo può essere dovuto alla forma adottata e dal grado di analiticità e completezza delle informazioni

[14] Infatti, il bilancio di esercizio si configura come l'unica fonte informativa ufficiale a disposizione degli stakeholder per reperire i dati necessari a supportare i propri processi decisionali.

contenute in esso, oppure in ragione della natura del fabbisogno conoscitivo espresso dai diversi stakeholder di volta in volta interessati da tale processo.

Un elemento centrale è rappresentato anche dalla componente qualificante del processo comunicativo, che si configura come non rigidamente vincolato da norme giuridiche, a differenza dei soggetti coinvolti nella relazione (azienda e stakeholder) e degli strumenti utilizzati (bilancio). Questo aspetto consente di analizzare se e in che modo i bisogni informativi degli stakeholder vengano effettivamente soddisfatti, nonché di individuare le caratteristiche che il processo comunicativo deve possedere affinché tale obiettivo sia raggiunto. Tale aspetto, quindi, richiede un certo livello di attenzione per individuare quelli che saranno i fattori determinanti l'efficienza e l'efficacia del processo di comunicazione economico-finanziaria, che dovranno anche essere funzionali all'instaurazione di rapporti di fiducia e riconoscimento da parte dell'ambiente esterno, facilitando l'attuazione di una comunicazione interattiva.

1.3.2 I soggetti coinvolti

Nell'ambito dell'**emittente-azienda**, questo adotterà delle forme di comunicazione diverse in base alla forma giuridica prescelta[15].

Talvolta si utilizza il termine "proprietà-management", in quanto rappresenta chiaramente la principale caratteristica di un'impresa di ridotte dimensioni: ossia la sovrapposizione esistente tra la proprietà e il management.

La proprietà-management può assumere diverse configurazioni a seconda della sua origine: può essere costituita da una singola persona fisica (imprenditore) o da un nucleo familiare, oppure essere organizzata sotto forma di persona giuridica.

Nel primo caso, l'impresa è il frutto di un'imprenditorialità di matrice familiare, una realtà che è particolarmente diffusa nel contesto italiano, e risulta pertanto caratterizzata da una forte sovrapposizione tra le dinamiche di gestione aziendale e quelle familiari.
Nel secondo caso, invece, l'impresa è amministrata da un soggetto giuridico.
In entrambi i casi, quello che si evidenzia è la presenza di una chiara sovrapposizione tra la proprietà e il controllo dell'impresa, che sono riconducibili al medesimo soggetto.

[15] Paoloni P., (2006), *Il bilancio delle piccole imprese nella prospettiva internazionale, Il progetto IASB International Accounting Standards for SMEs*, Giappichelli, Torino, pagg. 53-57.

La concentrazione della proprietà e del controllo in capo ad un unico soggetto attenua significativamente il problema dell'asimmetria informativa, eliminando qualsiasi divergenza di interessi tra la compagine proprietaria e chi detiene la gestione operativa dell'impresa.

Di conseguenza, nell'ambito delle PMI, la proprietà viene coinvolta pienamente nella gestione e riesce ad ottenere informazioni molto più esaustive rispetto a quelle, più sintetiche e a consuntivo, fornite dal bilancio d'esercizio[16].

Al fine di mitigare la complessità e il rigore normativo che caratterizzano il bilancio delle società di capitali, il Legislatore ha introdotto una disciplina semplificata per le imprese di minori dimensioni. Tale scelta risponde alla necessità di evitare che imprese che, pur condividendo la medesima forma giuridica, dispongono di strutture organizzative ridotte, debbano sostenere oneri amministrativo-contabili sproporzionati rispetto alla propria entità operativa.

Presenta, invece, ampie lacune la normativa civilistica relativa alle altre tipologie di piccole imprese (come società di persone o ditte individuali). Per queste entità, infatti, è la normativa fiscale che ha provveduto a colmare tali lacune, configurando il bilancio in ottica fiscale, in modo che venga redatto per determinare il reddito imponibile e destinandolo unicamente all'Amministrazione Finanziaria. Di conseguenza, questo "bilancio fiscale" non soddisfa appieno il fabbisogno informativo degli altri stakeholder aziendali e, per quanto attiene alle società di capitali di piccole dimensioni, l'efficacia informativa è solo parzialmente soddisfatta, in quanto il bilancio, da solo, risulta insufficiente ad appagare l'intero fabbisogno informativo dei diversi portatori di interesse. Pur avendo questa caratteristica comune, la categoria delle piccole imprese è soggetta a vincoli normativi differenti a seconda della forma giuridica utilizzata.

Tra le forme giuridiche che può adottare un'impresa di minori dimensioni ci sono:

- Ditte individuali;
- Società di persone;
- Società di capitali.

[16] Leoni G., (2013), *L'informativa economico-finanziaria delle PMI italiane*, Rirea, Milano, pagg. 19-21.

Per quanto attiene alle piccole imprese con forma giuridica di società di capitali, i relativi obblighi riguardanti la redazione del bilancio sono contenuti negli artt. 2423 ss. c.c., come stabilito per le grandi imprese. L'unica fattispecie in cui il Legislatore introduce un'eccezione basata sulla dimensione è l'art. 2435-*bis* c.c., che permette alle società di capitali più piccole di redigere il bilancio in forma abbreviata, così da adattare i documenti alle diverse esigenze informative.

Sono, invece, previsti degli obblighi differenti per le imprese che adottano la forma giuridica di ditta individuale o di società di persone, le quali devono conformarsi all'art. 2217 c.c. e all'art. 2426 c.c. per quanto attiene i criteri di valutazione.

Al fine di alleggerire gli obblighi contabili per le piccole imprese, anche l'Amministrazione Finanziaria ha previsto, all'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, l'autorizzazione per alcune imprese individuali e per le società di persone a tenere una contabilità semplificata.

Secondo un'ottica prevalentemente aziendalistica e considerando i caratteri qualitativi dell'organizzazione, il mondo delle "piccolo imprese" può essere scomposto in:

- Micro-imprese;
- Piccole imprese evolute.

La prima categoria è normalmente governata da un imprenditore artigiano e le caratteristiche distintive sono una struttura organizzativa lievemente sviluppata e un'attività gestionale semplice in cui la comunicazione economico-finanziaria è destinata quasi unicamente all'Amministrazione Finanziaria, per l'adempimento degli obblighi dettati dalla normativa fiscale. Sono, quindi, messi in secondo piano i bisogni conoscitivi di altri soggetti che gravitano intorno all'impresa e il bilancio costituisce per lo più un documento di tipo amministrativo.

La situazione delle piccole imprese più evolute è in parte diversa; in primo luogo, sono frequentemente governate da imprenditori più ambiziosi, con una propensione verso la crescita e lo sviluppo, e dotando l'impresa di un assetto organizzativo e gestionale che sia più idoneo alla crescente complessità. Tali realtà sono dotate, quindi, di un maggiore livello di managerializzazione.

Tuttavia, i limiti che caratterizzano la comunicazione verso gli stakeholder individuati nella categoria delle micro-imprese si riscontrano anche per queste entità, rilevando, anche in questo caso, un'attenzione limitata alle esigenze informative degli stakeholder.

Anche in presenza di obblighi informativi più complessi e onerosi, il comportamento tipico delle piccole imprese non cambia: esse tendono a mantenere un atteggiamento caratterizzato da scarsa trasparenza e limitata attenzione ai bisogni informativi dei propri interlocutori. Si incorre spesso in realtà che risultano formalmente conformi agli obblighi civilistici e fiscali ma che si rivelano poco efficaci in termini di qualità delle informazioni fornite all'esterno. Il processo di redazione del bilancio d'esercizio viene quindi percepito come un adempimento giuridico inevitabile, affrontato con un'impostazione orientata più alla chiusura che alla trasparenza.

Il processo di comunicazione economico-finanziaria di questa tipologia di imprese è caratterizzato, quindi, da una forte povertà di contenuto e di efficienza.

A prescindere dalla forma giuridica implementata, ci sono piccole imprese più orientate all'apertura che conferiscono maggiore importanza al processo di comunicazione economico-finanziaria, in quanto utile per costruire relazioni di fiducia e ottenere il consenso dai suoi interlocutori esterni, e piccole imprese più chiuse, non interessate a divulgare all'esterno la propria situazione economico-finanziaria[17].

A questo punto un cenno va rivolto ai soci di minoranza e ai dipendenti, che rappresentano due categorie diverse per quanto riguarda la partecipazione alle dinamiche aziendali, ma anche per loro il bilancio ufficiale ha un'importanza informativa minima, in quanto solitamente dispongono di canali informativi riservati o di report creati su misura per le loro specifiche necessità, che rendono meno utile il documento destinato al pubblico.

Con riferimento ai soci di minoranza, questi rappresentano il capitale controllato e potrebbero svolgere un'attività di gestione oppure potrebbero semplicemente essere detentori di quote azionarie.
Da questa distinzione si perviene che i soci di minoranza gestori assumono un interesse equivalente a quello della proprietà per quanto riguarda la conoscenza dei fatti e degli andamenti aziendali, oltre che per quanto riguarda l'impiego del bilancio d'esercizio.

[17] Paoloni P., (2006), *Il bilancio delle piccole imprese nella prospettiva internazionale, Il progetto IASB International Accounting Standards for SMEs*, Giappichelli, Torino, pagg. 57-62.

Al contrario, i soci non gestori nutrono un interesse verso l'andamento economico-finanziario dell'impresa unicamente ai fini della remunerazione del proprio investimento e attingono dal bilancio d'esercizio i dati necessari per valutare se l'azienda sia effettivamente in grado di assicurare tale remunerazione. Data questa loro caratteristica, i soci non gestori vengono assimilati ai finanziatori esterni per quanto riguarda l'utilizzo del bilancio.

I dipendenti dell'impresa rappresentano senza dubbio una categoria di stakeholder interni di primaria importanza per le piccole e medie imprese. Essi, infatti, forniscono l'apporto del lavoro, ovvero l'altro fattore produttivo essenziale per lo svolgimento dell'attività aziendale.
Essi fruiscono del bilancio d'esercizio per verificare se l'azienda è capace di fornire ai dipendenti la remunerazione per i propri impegni.

Anche i sindacati, o altri organismi che tutelano i dipendenti, possono usufruire del bilancio con l'obiettivo di impostare la contrattazione o la tutela dei lavoratori stessi. Tuttavia, nel quadro delle PMI, l'utilizzo dei sindacati è ridotto, in quanto i dipendenti stessi hanno la facoltà di accedere direttamente alle informazioni sull'andamento aziendale[18].

Dall'altro lato abbiamo i **destinatari-stakeholder**. Considerando una piccola impresa, i soggetti interessati a ricevere informazioni sono molti e ognuno di loro guarda al bilancio con obiettivi diversi, a seconda del tipo di rapporto che ha con l'azienda.

Il bilancio d'esercizio rappresenta il documento di sintesi dell'attività aziendale svolta durante il periodo amministrativo e funge da rappresentazione dell'operato dell'azienda e del suo management. La finalità informativa dello stesso avviene nei confronti di soggetti sia interni che esterni all'azienda.

Nei riguardi dei soggetti interni (organi di governo), il bilancio è uno strumento fondamentale, insieme agli altri documenti di tipo contabile ed extracontabile, perché fornisce i dati necessari per gestire l'attività: aiuta infatti a prendere decisioni, a metterle in pratica e a controllare che tutto stia andando nel verso giusto.
A prescindere dalla dimensione aziendale, questo tipo di informazione interna del bilancio dovrebbe essere presente in tutte le imprese. L'imprenditore dovrebbe utilizzarlo per

[18] Leoni G., (2013), *L'informativa economico-finanziaria delle PMI italiane*, Rirea, Milano, pagg. 24-27.

comprendere se l'orientamento aziendale è giusto o meno, controllando la gestione e formulare nuove scelte aziendali e nuovi investimenti qualora lo ritenesse necessario. Il bilancio dovrebbe essere impiegato come strumento di controllo, utile per verificare i risultati conseguiti, analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati, individuarne le cause e, se necessario, adottare interventi correttivi finalizzati a riallineare la gestione agli esiti desiderati.

L'importanza della natura gestionale del bilancio dovrebbe essere preponderante nelle imprese di minori dimensioni, in quanto hanno a disposizione meno strumenti manageriali rispetto alle grandi imprese. Tutto questo accade perché il piccolo imprenditore evita spesso di adottare strumenti o procedure che non siano obbligatori, vedendoli più come un peso burocratico che come un'utilità. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi, in azienda si fa solo lo stretto necessario per preparare il bilancio e rispettare le leggi e le scadenze fiscali.

Per il piccolo imprenditore l'Amministrazione Finanziaria rappresenta, pertanto, lo stakeholder di maggiore importanza.
L'attenzione verso la finalità fiscale del bilancio nasce spesso dalla volontà dell'imprenditore di contenere il carico delle tasse. Questo obiettivo spinge ad adottare scelte contabili che, intervenendo sui valori di bilancio, finiscono per alterare l'informazione trasmessa all'esterno, rendendo meno trasparente la reale situazione economica e finanziaria dell'impresa. Un finanziatore, o potenziale investitore, durante la lettura di questo "bilancio fiscale", potrebbe non essere incentivato ad intraprendere rapporti con l'azienda; per questo, l'imprenditore potrebbe decidere di fornire documenti aggiuntivi in modo da rispondere in maniera puntuale alle esigenze del singolo destinatario[19].

L'accentuata attenzione verso gli aspetti fiscali che caratterizza il contesto italiano è riconducibile alla particolare interdipendenza tra la normativa civilistica e quella fiscale. Per quanto riguarda l'aspetto civilistico, il D. Lgs. 127/91 fornisce delle rigide regole per la tenuta dei conti e la redazione del bilancio. In particolare, fornisce delle linee guida generiche e specifiche in modo che il bilancio proponga una rappresentazione chiara,

[19] Paoloni P., (2006), *Il bilancio delle piccole imprese nella prospettiva internazionale, Il progetto IASB International Accounting Standards for SMEs*, Giappichelli, Torino, pagg. 62-64.

veritiera e corretta di quella che è la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, a prescindere dalla sua dimensione.
I principi di chiarezza, veridicità e correttezza costituiscono i requisiti essenziali del bilancio d'esercizio. Tali regole valgono per tutte le forme di rendicontazione, comprese le versioni semplificate, senza considerare la differenza tra grandi, medie o piccole imprese.

Quello che risulta dal bilancio, dopo aver seguito il dettato imposto dal Codice civile, rappresenta la base su cui calcolare l'ammontare di imposta dovuta dall'entità, secondo la regolamentazione del Legislatore tributario. In questo modo viene a crearsi un legame tra il reddito d'esercizio, calcolato secondo i principi contabili, e il reddito fiscale, calcolato partendo dal reddito d'esercizio e apportando le modifiche richieste dalla normativa tributaria. Ed è proprio questo rapporto di dipendenza ad accrescere l'influenza delle logiche fiscali sulla predisposizione del bilancio d'esercizio.

L'impatto soggettivo delle logiche fiscali sulla redazione del bilancio ne compromette la funzione informativa, riducendo la credibilità del documento sia verso gli stakeholder esterni che nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria stessa. Di conseguenza, la normativa tributaria diventa un elemento chiave per valutare la qualità della contabilità nelle PMI, poiché condiziona sensibilmente la discrezionalità di chi redige il bilancio[20].

Ulteriore destinatario rilevante del processo di comunicazione economico-finanziaria delle piccole imprese è rappresentato dalle banche, alle quali è affidato il ruolo di finanziatore delle piccole imprese, le quali sono spesso molto inclini a fare un ampio ricorso al credito bancario.

Le piccole imprese sono solite curare con attenzione i rapporti con il destinatario bancario, fornendoli tutte le informazioni e i documenti necessari per permettergli di valutare l'andamento aziendale e le sue prospettive future allo scopo di elaborare un'offerta creditizia coerente con le sue specifiche esigenze.

Nei fatti, però, questa ipotesi viene smentita, in quanto molte piccole imprese mostrano una scarsa attenzione verso le necessità informative delle banche e non sembrano cogliere quanto una comunicazione trasparente possa favorire la fiducia e la collaborazione necessaria per ottenere il sostegno finanziario desiderato.

[20] Leoni G., (2013), *L'informativa economico-finanziaria delle PMI italiane*, Rirea, Milano, pagg. 34-36.

Di conseguenza, tale incapacità da parte delle piccole imprese nella fornitura di informazioni incide negativamente sulla disponibilità creditizia, in quanto il limitato flusso informativo e la scarsa conoscenza dell'azienda non permette alle banche di elaborare una proposta adeguata e aumenta il rischio che ne deriva. L'incremento del rischio dovuto all'asimmetria informativa comporta l'innalzamento dei costi per ottenere finanziamenti da parte dell'impresa.
Inoltre, in queste circostanze, non è raro osservare una valutazione da parte della banca di tipo soggettivo, elaborata considerando il profilo personale dell'imprenditore e la fiducia che egli riesce a trasmettere all'intermediario bancario.

Le criticità nel modo in cui le piccole imprese comunicano i propri dati finanziari hanno spinto, già da tempo, studiosi ed esperti a ricercare nuove soluzioni. L'obiettivo è quello di potenziare la qualità dell'informazione aziendale, evitando però di imporre modelli troppo complessi o distanti dalle reali caratteristiche di queste realtà.

Questo problema è stato enfatizzato maggiormente dopo l'accordo di Basilea 2[21], il quale ha fatto emergere la necessità di un dialogo più trasparente tra la piccola impresa e il sistema bancario. Una comunicazione più aperta, infatti, è fondamentale per permettere agli istituti di credito di analizzare correttamente i dati finanziari e di valutare in modo più oggettivo il rischio legato alla concessione dei finanziamenti[22].

Bilanci caratterizzati da chiarezza, veridicità e correttezza sono fondamentali per permettere l'applicazione omogenea di metodologie di rating funzionali all'accesso al credito secondo quanto previsto da Basilea 2.

L'adozione di indici, score e rating calcolati su basi omogenee, sia per criteri di valutazione e rappresentazione, sia per correttezza applicativa, favorisce una sana concorrenza tra le imprese. In questo modo, infatti, le differenze nei rating riflettono esclusivamente i diversi livelli di rischio e solvibilità di ciascuna azienda, e non sono più viziate da disomogeneità nei metodi di valutazione o di esposizione dei dati.

[21] Basilea 2 è l'accordo internazionale che tratta i requisiti patrimoniali degli enti bancari e che stabilisce che le banche dei paesi aderenti debbano accantonare delle quote di capitale proporzionali al rischio connesso ai diversi rapporti di credito intrapresi, rischio che si fonda sul rating.
[22] Paoloni P., (2006), *Il bilancio delle piccole imprese nella prospettiva internazionale, Il progetto IASB International Accounting Standards for SMEs*, Giappichelli, Torino, pagg. 64-66.

Di conseguenza, una maggiore trasparenza nelle informazioni di bilancio porta ad un'efficiente allocazione delle risorse finanziarie, generando effetti positivi per il funzionamento del mercato creditizio.

Un'informazione finanziaria di qualità rappresenta un obiettivo condiviso tra le imprese, in quanto agevola l'accesso al credito e contribuisce a rendere più flessibile la struttura proprietaria introducendo nuovi strumenti di finanziamento[23].

Ulteriori soggetti che possiedono interessi esterni sono i clienti e i fornitori, che intraprendono rapporti di natura commerciale con l'impresa. I loro interessi esterni vengono soddisfatti, oltre che con l'utilizzo di informazioni economico-finanziarie, anche con informazioni di natura extra-contabile, derivanti dal mercato oppure da istituti di credito e banche con cui l'impresa lavora.

Ulteriori categorie di stakeholder esterni, come la collettività, non vengono solitamente annoverate tra i portatori d'interesse prioritari per l'impresa. In particolare, esse non esercitano un'influenza significativa sulla redazione del bilancio d'esercizio, a causa dell'ambiente locale e circoscritto in cui le PMI tendono ad operare[24].

1.3.3 Efficienza ed efficacia del processo di comunicazione economico-finanziaria delle piccole e medie imprese

L'efficienza e l'efficacia del processo di comunicazione economico-finanziaria si misurano dalla capacità dell'impresa di trasmettere informazioni ai propri stakeholder in modo da orientare le loro scelte verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Tale risultato si può raggiungere elaborando coerentemente l'attività di comunicazione in modo che sia allineata agli obiettivi strategici ricercati e che tenga conto dell'importanza che ricopre la collaborazione con gli stakeholder esterni rispetto alla possibilità di raggiungere concretamente questi obiettivi.

Il termine **efficienza** della comunicazione economico-finanziaria si riferisce alla relazione presente tra mezzi usati (risorse impiegate) e risultati ottenuti. Per valutare il grado di efficienza è necessario ricorrere ad un'analisi costi/benefici, che dovrebbe essere

[23] Mariniello L. F. (a cura di), *Controlli interni ed esterni nelle PMI nella prospettiva di Basilea 2 e degli IFRS*, 2015, Franco Angeli, Milano, pag. 28.
[24] Leoni G., (2013), *L'informativa economico-finanziaria delle PMI italiane*, Rirea, Milano, pagg. 13-14.

svolta da ogni impresa per poter decidere sulla convenienza dell'attivazione del processo di comunicazione.

Il termine **efficacia**, invece, indica quanto il sistema di comunicazione economico-finanziaria sia effettivamente capace di centrare gli obiettivi per i quali è stato inizialmente progettato. Al fine di calcolarla verranno considerate diverse variabili, tra cui: il linguaggio utilizzato, l'idoneità del mezzo comunicazione scelto, la disponibilità che ogni piccola impresa ha di comunicare con gli interlocutori per riuscire a migliorare e incrementare il rapporto di scambio con l'ambiente esterno.

Da questo si evince, quindi, che sia efficienza che efficacia sono direttamente associate al grado di soddisfazione delle esigenze informative dei destinatari-stakeholder e valutano la capacità e la possibilità di ricevere da loro risorse.

Uno strumento comunicativo efficiente ed efficace è manifestamente importante per la costruzione di relazioni positive tra l'emittente-azienda ed i destinatari-stakeholder.
In sostanza, comunicazioni poco chiare, incomplete o errate possono compromettere gravemente la fiducia verso l'impresa, al punto da oscurare anche i migliori risultati economici. Risultati positivi accompagnati da un'esposizione inadeguata possono comportare danni reputazionali pesanti, paragonabili a quelli causati da una vera e propria crisi aziendale.

Il bilancio d'esercizio funge da strumento comunicativo efficace ed efficiente non solo per le grandi imprese, ma è anche un'esigenza delle piccole e medie imprese, le quali da un lato sono obbligate a presentare periodicamente il documento di sintesi della contabilità generale, dall'altro hanno l'opportunità di sfruttare questo documento per dialogare con l'esterno, migliorando così la fiducia e il consenso da parte dei propri stakeholder.

Anche in riferimento alle micro-imprese, alle quali il Legislatore ha concesso più scelta e flessibilità non imponendogli obblighi specifici in tema di comunicazione economico-finanziaria, un sistema di comunicazione che funzioni bene può spingere l'azienda a migliorare la propria qualità e a operare con più responsabilità, proprio perché rende pubblici i risultati della sua gestione. Allo stesso tempo, può incoraggiare chi riceve

queste informazioni a sostenere lo sviluppo dell'impresa, favorendo così la crescita dell'intero sistema economico locale[25].

1.4 Il problema della proporzionalità normativa

La centralità assunta dall'adeguatezza degli assetti organizzativi nel sistema giuridico attuale impone agli organi di amministrazione e di vigilanza un monitoraggio continuo sulla struttura aziendale. Tale controllo è funzionale, da un lato, a garantire una conduzione consapevole dell'attività d'impresa e, dall'altro, a favorire la tempestiva intercettazione e risoluzione di potenziali stati di crisi.

Alla luce di questo, viene spontaneo domandarsi quali riflessi ha questo sistema sulle entità di minori dimensioni e, in particolare, sulle micro-imprese e sulle piccole e medie imprese, in quanto dotate, in primo luogo, di capitali e patrimonio ridotti e di assetti organizzativi, amministrativi e contabili semplificati.

L'introduzione di un obbligo di adeguatezza degli assetti genera delle conseguenze: non solo amplia le responsabilità dei vertici aziendali (con possibili risvolti penali in caso di insolvenza), ma condiziona anche il dialogo con il sistema bancario. Disporre di strutture amministrative e contabili equilibrate rappresenta ad oggi un requisito essenziale per ottenere credito.

Nel contesto produttivo italiano, caratterizzato da una presenza preponderante di micro, piccole e medie imprese, risulta fondamentale applicare l'obbligo previsto dall'art. 2086 c.c. senza comportare costi organizzativi insostenibili.
L'adozione di un'interpretazione dell'art. 2086 c.c. secondo criteri di proporzionalità e di sostenibilità è prescritta dal tenore letterale della norma stessa, che identifica nelle dimensioni dell'impresa il criterio per la valutazione dell'adeguatezza degli assetti organizzativi[26].

L'art. 2086 c.c. cita: «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza

[25] Paoloni P., (2006), *Il bilancio delle piccole imprese nella prospettiva internazionale, Il progetto IASB International Accounting Standards for SMEs*, Giappichelli, Torino, pagg. 76-78.
[26] Usai N., (2025), *Assetti "adeguati alle dimensioni" dell'impresa. Per un'attuazione sostenibile dell'art. 2086 c.c. nelle piccole e medie imprese*, Rivista di diritto societario, pagg. 826-829.

indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

L'esplicita citazione alla natura e alla dimensione dell'impresa condiziona l'introduzione del principio di proporzionalità alle decisioni organizzative dell'imprenditore, configurandolo come il parametrio cardine per la definizione puntuale degli assetti da implementare nel contesto di ciascuna impresa.

Tuttavia, l'adeguatezza è un termine relativo: quello che per un'impresa può risultare adeguato, per un'altra può risultare eccessivo o, viceversa, insufficiente. Inoltre, con il termine "adeguato" non si ricerca la perfezione, ma si ricerca la scelta più adatta al raggiungimento degli obiettivi.

Nelle PMI il principio di proporzionalità è di fondamentale importanza in quanto garantisce all'organizzazione un certo grado di discrezionalità per quanto concerne le scelte organizzative e l'allocazione delle limitate risorse.

Da un lato, la limitatezza delle risorse, tipica delle PMI, rende insostenibile l'implementazione di assetti eccessivamente articolati, il cui mantenimento rischierebbe paradossalmente di generare squilibri gestionali; dall'altro, la semplicità strutturale di tali realtà non richiede modelli di controllo complessi, con la conseguenza che l'adozione di apparati ridondanti si tradurrebbe in un'inefficiente allocazione di capitali capace di ostacolare lo sviluppo dell'impresa.

L'obbligo di istituire degli assetti adeguati si suddivide in tre direttrici principali, organizzativa, amministrativa e contabile, alle quali si riconduce una dimensione della gestione dell'impresa.

Significativa è la carenza di presidi di tipo finanziario, riconducibile all'assenza di una programmazione dei flussi di cassa a breve e medio-lungo termine, nonché alla mancanza di sistemi di analisi previsionale necessari per assicurare il monitoraggio costante dell'equilibrio finanziario dell'impresa.

La mancanza di un sistema di monitoraggio finanziario costituisce una criticità organizzativa di estrema gravità, in quanto preclude all'organo amministrativo l'accesso alle informazioni essenziali per verificare la solvibilità aziendale e impedisce l'attuazione di strategie correttive in una fase in cui il risanamento risulti ancora fattibile. Inoltre, tale

carenza costituisce un pericolo anche per i creditori, non portando loro alcuna garanzia sulla solvibilità aziendale.

Alla luce di questo, una valutazione atta a constatare l'adeguatezza degli assetti non può avere esito positivo nel caso in cui manchi interamente un sistema di analisi e pianificazione finanziaria.

Si afferma, quindi, che un monitoraggio dei flussi di cassa dovrebbe essere presente in qualunque tipo di azienda, a prescindere dalla dimensione e dalla complessità.

Tale funzione è stata formalmente recepita dall'art. 3 del CCII, che ha enfatizzato l'obbligo di strutturare gli assetti per garantire, per un verso, la rilevazione tempestiva di squilibri patrimoniali o economici-finanziari e, per l'altro, il monitoraggio della sostenibilità del debito e della sussistenza della continuità aziendale su un orizzonte di dodici mesi (come previsto dal comma 3 del suddetto articolo alle lettere a) e b))[27].

[27] Usai N., (2025), *Assetti "adeguati alle dimensioni" dell'impresa. Per un'attuazione sostenibile dell'art. 2086 c.c. nelle piccole e medie imprese*, Rivista di diritto societario, pagg. 831-837.

Capitolo II:
L'attuale normativa e le criticità del bilancio abbreviato

2.1 Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE e l'introduzione di un sistema contabile differenziato

La Direttiva del 26 giugno 2013, n. 2013/34/UE è stata introdotta con l'obiettivo di abrogare le procedenti Direttive comunitarie riguardanti la redazione del bilancio di esercizio e consolidato (Direttiva 78/660/CEE e 83/349/CEE). Tale nuova disciplina doveva essere recepita all'interno degli ordinamenti dei singoli Stati membri entro il 20 luglio 2015 e, inoltre, doveva essere applicata a partire dal bilancio d'esercizio relativo al 2016.

Il Governo italiano ha recepito la Direttiva attraverso due distinti schemi di decreti legislativi: il primo attinente agli obblighi di bilancio per le società di capitali e altri soggetti, mentre il secondo attinente ad obblighi di bilancio per i confidi minori, operatori del microcredito e ai soggetti muniti di autorizzazione per l'erogazione di finanziamenti orientati al pubblico[28].

Quest'ultimo schema di decreto fu introdotto anche al fine di aggiornare il regime riguardante l'informativa aziendale delle imprese, andando incontro sia alle esigenze informative e di trasparenza derivanti dai soggetti interessati alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, sia allo scopo di alleggerire gli oneri amministrativi a carico delle imprese per sopperire agli adempimenti di bilancio.

Attraverso questo schema di Decreto particolare attenzione fu, quindi, posta verso le micro-imprese, così come alle piccole e medie imprese, tracciando un assetto informativo commisurato alle loro reali necessità. Il Legislatore propose un sistema più snello rispetto al passato, capace di abbattere gli oneri amministrativi senza intaccare quella soglia minima di trasparenza indispensabile per l'esercizio delle loro attività.

Tra le novità maggiormente rilevanti derivanti dall'introduzione nel nostro ordinamento del Decreto Legislativo n. 139/2015, il quale apporta una riforma al sistema di redazione del bilancio delle imprese industriali, commerciali e di servizi, ci sono:

[28] De Pasquale G., Recchioni L., *Redazione del bilancio: recepimento della nuova Direttiva Ue*, in Guida alla Contabilità & Bilancio, Numero 7-8/luglio-agosto 2015, pag. 28.

- Differenti obblighi informativi in relazione a determinate soglie dimensionali dell'impresa;
- La cancellazione dell'aggregato E) dal prospetto di conto economico;
- La creazione della nuova classe dimensionale delle "micro-imprese", alle quali si riserva la volontà di beneficiare di un impianto contabile e di rendicontazione fortemente alleggerito rispetto a quello ordinario;
- L'applicazione di istituti contabili già previsti dai principi contabili internazionali IAS/IFRS. Un esempio riguarda il criterio di valutazione del "*fair value*" per la categoria degli strumenti finanziari derivati.

Il Decreto Legislativo n. 139/2015 stabilisce, inoltre, un inedito quadro regolamentare in materia di trasparenza nei settori dell'estrazione mineraria e dello sfruttamento delle foreste primarie[29].

Il recepimento della Direttiva attraverso il Decreto Legislativo n. 139/2015 si è articolato in tre ambiti di intervento.

Innanzitutto, sono avvenute delle modifiche ad alcune disposizioni del Codice civile e del D.lgs. 9 aprile 1991 n.127, in modo da raggiungere un allineamento con le disposizioni relative al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato derivanti dalla Direttiva.

In conformità con le disposizioni derivanti dalla Direttiva, è stato introdotto un nuovo sistema di classificazione dimensionale delle imprese. L'obiettivo fu quello di diversificare gli obblighi di rendicontazione contabile, alleggerendo significativamente gli obblighi e gli adempimenti richiesti alle imprese di minori dimensioni.

Si perviene, quindi, a tre categorie di imprese:

- Imprese di grande dimensione;
- Imprese di piccola dimensione;
- Micro-imprese.

Per ciascuna di queste sono collegati determinati adempimenti riguardanti l'informativa di bilancio.

[29] Sottoriva C., *Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in Italia: annotazioni a margine del Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015*, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, Luglio-Agosto-Settembre 2015, pagg. 317-318.

In linea con le disposizioni comunitarie, che permettono di differenziare gli adempimenti a carico delle imprese di medie-grandi dimensioni, è stata generalizzata l'obbligatorietà del rendiconto finanziario, in passato riservato solo ai soggetti quotati nei mercati regolamentati. Questo documento, insieme alla relazione sulla gestione, viene invece meno quando si rientra nei parametri del bilancio abbreviato. Per le micro-imprese, invece, le semplificazioni si spingono fino all'esonero totale dalla redazione della nota integrativa.

Il decreto legislativo introduce, all'interno dell'art. 2423 c.c., il cd "principio di rilevanza", secondo il quale «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta»[30].

L'introduzione di tale principio è corredata dalla previsione che vengano indicati in nota integrativa i criteri utilizzati per darne attuazione.
Viene, inoltre, precisato che l'applicazione del principio di rilevanza non attenua né compromette il dovere di una regolare e rigorosa tenuta delle scritture contabili.

Il decreto propone anche una riformulazione del principio di rilevazione e valutazione delle voci contabili in riferimento alla sostanza dell'operazione o del contratto.

L'art. 2423-*bis* c.c. n. 1, nella sua formulazione precedente, stabiliva che la valutazione delle voci doveva avvenire «tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato»[31]. Questa formulazione poneva diverse problematiche di interpretazione, in quanto il concetto di funzione economica dell'elemento attivo e del passivo richiamava alla nozione di destinazione economica.

Oggi, invece, l'art. 2423-*bis* c.c. n. 1-*bis* stabilisce che la rilevazione e la presentazione delle poste venga attuata «tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto»[32].

In sintesi, l'introduzione delle modifiche alle norme del Codice civile ha portato con sé l'inevitabile esigenza di aggiornare i principi contabili nazionali. Questo processo di allineamento fu fondamentale per tradurre le novità legislative in regole operative e dettagliate sotto il profilo tecnico.

[30] Art. 2423 c.c., comma inserito dall'art. 6 comma 2 lett. b) D. lgs. 18 agosto 2015 n. 139.
[31] Art. 2423-*bis* c.c. n. 1 prima della riformulazione avvenuta con il D. lgs. 18 agosto 2015, n. 139.
[32] Art. 2423-*bis* c.c. n. 1-*bis* dopo la riformulazione avvenuta con il D. lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

La riforma ha coinvolto anche le regole di valutazione contenute nell'art. 2426 c.c. Nello specifico, le modifiche apportate ai numeri 1), 7) e 8) introducono l'obbligo di utilizzare il metodo del costo ammortizzato per stimare il valore dei titoli, dei debiti e dei crediti in bilancio.
Mentre, per quanto concerne le immobilizzazioni costituite da titoli, queste verranno valutate applicando il criterio del costo ammortizzato unicamente dove possibile.

L'adozione del metodo del costo ammortizzato ha sollevato forti perplessità da parte del CNDCEC. All'interno delle osservazioni presentate in sede di consultazione pubblica, l'Organismo ha infatti evidenziato che «l'applicazione del metodo di derivazione Iasb nasce con finalità informative del tutto avulse rispetto a quelle perseguite dalle Pmi, principale target delle norme del codice civile»[33].

L'inserimento di questo criterio si pone, oltretutto, in piena contraddizione con lo spirito della Direttiva contabile, la quale mira a ridurre la complessità e ad alleggerire gli adempimenti per le imprese.

In base a quanto stabilito dallo schema di decreto, per le società che beneficiano della facoltà di redigere un bilancio abbreviato non sussiste il dovere di presentare anche il prospetto del rendiconto finanziario.

In aggiunta, le stesse società, hanno la possibilità di iscrivere i titoli al loro costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al loro valore nominale. In questo modo possono non applicare il metodo del costo ammortizzato, previsto per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria.

Gli altri interventi di modifica hanno natura meramente marginale, in quanto il loro unico scopo è quello di aggiornare l'art. 2435-*bis* c.c. per raccordarlo alle modifiche che hanno interessato le restanti disposizioni di legge.

Il decreto legislativo ha introdotto, accanto al bilancio ordinario e al bilancio abbreviato, un nuovo schema di bilancio destinato alle micro-imprese.

Le semplificazioni previste dal decreto per le realtà di dimensioni più piccole consentono loro di redigere unicamente il conto economico e lo stato patrimoniale, consentendo

[33] CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), *Osservazioni allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE*, Documento in consultazione pubblica, 2015.

l'omissione della nota integrativa; a condizione, però, che lo stato patrimoniale sia integrato da alcune informazioni rilevanti.

Per le micro-imprese non è previsto soltanto l'esonero dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione. Esse rimangono infatti escluse anche dalla possibilità di ricorrere alla clausola di deroga generale prevista dall'art. 2423, quinto comma, c.c., in base alla quale le ordinarie regole civilistiche vanno ignorate qualora la loro applicazione risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

Infine, le micro-imprese non sono tenute ad applicare le norme riguardanti la valutazione degli strumenti finanziari derivati secondo il *fair value*[34].

Un'analisi iniziale dell'art. 2435-*ter* c.c. suggerisce che l'assetto informativo delineato dal Legislatore sia eccessivamente compresso, poiché limitato a due soli schemi numerici abbreviati. Se esasperato, questo processo di semplificazione rischia di sfociare in una carenza informativa strutturale, la quale può essere arginata unicamente valorizzando la funzione integrativa dei postulati della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta[35].

Con il recepimento della Direttiva 2013/34/UE, il diritto contabile italiano si è notevolmente avvicinato agli standard internazionali IAS/IFRS. Questo allineamento si è concretizzato attraverso l'assimilazione di schemi, logiche valutative, definizioni e postulati tipici della regolamentazione internazionale.

Le riforme introdotte nel Codice civile dopo il recepimento determinano un evidente incremento del livello di tecnicismo della disciplina contabile. Tale complessità non investe soltanto i valori numerici inseriti nei prospetti quantitativi, ma si riflette anche sulle informazioni richieste in nota integrativa, chiamata a illustrare le logiche di fondo di poste complesse (come nel caso degli strumenti finanziari derivati). Si tratta, in sostanza, del recepimento a livello nazionale di uno dei cardini della Direttiva europea:

[34] De Pasquale G., Recchioni L., *Redazione del bilancio: recepimento della nuova Direttiva Ue*, in Guida alla Contabilità & Bilancio, Numero 7-8/luglio-agosto 2015, pagg. 28-32.
[35] Garesio G., *Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE: il progressivo allineamento delle disposizioni contabili racchiuse nel Codice civile ai principi IAS/IFRS*, in Orizzonti del Diritto Commerciale, 2016, n. 1, pagg. 28-29.

assicurare un livello di dettaglio informativo idoneo a offrire agli stakeholder un quadro fedele e completo della realtà aziendale[36].

2.2 Il bilancio in forma abbreviata

La classificazione delle imprese è pervenuta da delle direttive contabili europee, le quali hanno stabilito che le imprese si dividono in grandi, medie, piccole e micro; ciascuna di esse presenta una complessità e una ricchezza diversa dalle altre e per ognuna ci sarà un differente modello di bilancio da applicare.

Nel 2015 il Legislatore, attraverso il recepimento della Direttiva 2013/34/UE, mantenne questa classificazione confermando la struttura differenziata delle forme di bilancio previste dalla disciplina civilistica, distinguendo tra bilancio ordinario, bilancio abbreviato, disciplinato dall'art. 2435-*bis* c.c., e bilancio delle micro-imprese, disciplinato dall'art. 2435-*ter*. Tale classificazione deve essere distinta dal sistema di principi contabili applicabili, in quanto le società che rientrano nell'ambito della disciplina civilistica redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile, integrate dai principi contabili OIC, mentre soltanto determinate categorie di imprese applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Il bilancio in forma abbreviata, contenuto nell'art. 2435-*bis*, costituisce uno schema semplificato rispetto alla struttura ordinaria prevista dagli articola 2423 e seguenti del Codice civile.
In base alle regole del bilancio abbreviato, infatti, i dati da inserire nei documenti principali (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) vengono ridotti, mentre altri documenti non devono proprio essere presentati (come il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione).

Alcuni interpreti sostengono che questo sistema dovrebbe avere come obiettivo la riduzione dei costi amministrativi per le piccole imprese. Questa affermazione, tuttavia, non è verificata e i software contabili permettono all'operatore di scegliere il modello del bilancio preferito (tra quello ordinario o quello abbreviato), condividendo in ogni caso la base dei dati; inoltre, simili sono anche i processi di trasmissione telematica al registro delle imprese. In aggiunta a questo, anche le conseguenze giuridiche del bilancio

[36] Garesio G., *Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE: il progressivo allineamento delle disposizioni contabili racchiuse nel Codice civile ai principi IAS/IFRS*, in Orizzonti del Diritto Commerciale, 2016, n. 1, pagg. 25-26.

abbreviato sono del tutto identiche a quelle previste per il bilancio redatto in forma ordinaria.
In conclusione, quindi, non si è in grado di evidenziare alcun impatto sui costi diretti e variabili della funzione amministrativa.

In sostanza, sembra che il Legislatore europeo abbia voluto calibrare il livello di trasparenza dei bilanci in base all'impatto che le aziende hanno sul mercato e sull'ambiente circostante. Di conseguenza, ha stabilito che per le realtà più piccole sia sufficiente un report annuale ridotto per soddisfare i bisogni informativi dei vari soggetti interessati (gli stakeholder), guardando solo alle dimensioni strutturali e operative dell'impresa, senza considerare dove o quando questa operi[37].

Infatti, le entità di minori dimensioni coinvolgono solitamente un numero ristretto di soggetti e investitori. Si presume che la loro struttura azionaria sia più caratterizzata da una limitata base familiare, la quale ha il controllo della società. Di conseguenza, è facile ipotizzare che le richieste di informazioni economico-finanziarie saranno minori, giustificando le semplificazioni introdotte dal Legislatore[38].

Una delle principali differenze tra il bilancio ordinario e il bilancio in forma abbreviata si riscontra nella possibilità, a seguito della riforma introdotta con il D.lgs. 139/2015, per le imprese di piccole dimensioni di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. Quindi, possono beneficiare di criteri di valutazione differenti rispetto a quelli utilizzati dalle imprese di maggiori dimensioni.

Gli effetti derivanti da questa riforma sono due: il primo determina una semplificazione effettiva alle modalità di applicazione dei criteri di valutazione (in linea con l'obiettivo comunitario di alleggerire i costi amministrativi delle piccole imprese), il secondo determina una configurazione differente del reddito prodotto dall'impresa.

2.2.1 Condizioni di applicabilità

I soggetti a cui si rivolge l'art. 2435-*bis* per la redazione del bilancio in forma abbreviata sono le società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi tra imprese con attività esterna, le società

[37] Antonelli V., D'Alessio R., Dell'Atti V., (2022), *I bilanci delle imprese*, 1. ed, Milano-Torino, Pearson Italia, pag. 152.
[38] Quagli A., (2023), Bilancio di esercizio e principi contabili, Torino, Giappichelli, pag. 73.

di persone nelle quali tutti i soci a responsabilità illimitata sono società per azioni e/o società in accomandita per azioni e/o società a responsabilità limitata.

Sono esclusi, dal punto di vista dei soggetti interessati, dalla facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata:

- Le società che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati; nonostante sia solito per loro superare i limiti dimensionali previsti per accedere al bilancio in forma abbreviata;
- Le società non quotate che applicano la disciplina di bilancio IAS/IFRS secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 38/2005[39];
- Le imprese soggette a normative speciali che impongono l'uso di schemi di bilancio obbligatori in specifici settori produttivi;
- Le imprese pubbliche che non devono applicare la disciplina del Codice civile.

Per quanto concerne i limiti dimensionali da non superare per l'applicazione dell'articolo questi riguardano i ricavi delle vendite e delle prestazioni, il totale dell'attivo e i dipendenti. Durante gli anni questi limiti sono stati aggiornati più volte per tener conto del differente potere d'acquisto della moneta.

Tabella 2.1: Successione dei limiti quantitativi

	D.lgs. n. 127/1991	**D.lgs. n. 526/1992**	**L. n. 52/1996**	**D.lgs. n. 203/2001**	**D.lgs. n. 285/2006**	**D.lgs. n. 173/2008**	**D. lgs. n. 125/2024**
Totale attivo stato patrimoniale	2.000.000.000 lire	3.090.000.000 lire	4.700.000.000 lire	3.125.000 euro	3.650.000 euro	4.400.000 euro	5.500.000 euro
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.000.000.000 lire	6.180.000.000 lire	9.500.000.000 lire	6.300.000 euro	7.300.000 euro	8.800.000 euro	11.000.000 euro
Numero dipendenti	50	50	50	50	50	50	50

I significati di questi parametri dimensionali sono:

[39] Il Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 costituisce la norma che ha introdotto l'obbligo o la facoltà di redigere il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato in ottemperanza ai principi contabili internazionali IAS/IFRS per talune tipologie di imprese.

a. *Totale dell'attivo dello stato patrimoniale*. La grandezza da calcolare per questo parametro spiegata nella Relazione ministeriale di accompagnamento al D.lgs. 127/1991 (art. 18) la quale stabilisce: «l'eliminazione della facoltà di rettificare voci attive mediante poste passive […] rende di significato univoco il criterio del "totale dell'attivo dello stato patrimoniale", che è pari alla somma dei totali A, B, C e D della colonna dell'attivo». Quindi il totale dell'attivo è costituito dalla somma dei Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle Immobilizzazioni, dell'Attivo Circolante e dei Ratei e risconti attivi.
b. *Ricavi delle vendite e delle prestazioni*. La stessa Relazione ministeriale di accompagnamento al D.lgs. 127/1991 spiega: «Per "ricavi delle vendite e delle prestazioni" si deve intendere la cifra iscritta alla voce I) del conto economico»
c. *Dipendenti occupati in media durante l'esercizio*. In questo caso ci si riferisce al rapporto di lavoro regolato dall'art. 2094 c.c.[40], escludendo dal calcolo gli occupati secondo contratti di lavoro para-subordinato. La Relazione ministeriale per questa grandezza stabilisce: «Il numero medio dei dipendenti occupati è quello ottenuto calcolando la media giornaliera».

Per quanto concerne il totale dell'attivo dello stato patrimoniale, ai sensi delle disposizioni del Codice civile e dell'OIC 12, ciò comporta che:

- Tra le attività si includono i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti;
- Le attività per le quali sono previsti contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine sono rilevate all'interno dello stato patrimoniale del venditore;
- I beni in leasing finanziario non andranno a confluire all'interno delle attività del locatario;
- Le voci dell'attivo sono rilevate al netto delle relative rettifiche di valore, ossia dei fondi ammortamento e/o dei fondi di svalutazione;
- Le perdite relative all'esercizio e quelle relative ad esercizi precedenti sono destinate a ridurre il patrimonio netto;
- Non è possibile effettuare compensi di partite, ad eccezione di quelli specificati dalla legge.

[40] Il quale include nel calcolo i dirigenti, quadri, impiegati e operai.

Secondo quanto stabilito dall'art. 2435-*bis* c.c., la possibilità di utilizzare la forma abbreviata per la redazione del bilancio trova applicazione in quelle società che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non hanno superato due dei tre limiti illustrati in precedenza.

Se un'impresa intende redigere il bilancio in forma abbreviata deve rimanere sotto le soglie per due esercizi consecutivi, in questo modo potrà applicare la semplificazione a partire dal bilancio del secondo anno consecutivo in cui non sono stati superati due dei limiti stabiliti dall'art. 2435-*bis* comma 1 c.c. Nei due anni presi come riferimenti, i parametri non superati possono anche essere diversi tra loro. Allo stesso modo, l'obbligo di redigere il bilancio in forma ordinaria per una società che lo redigeva in forma abbreviata scatta a partire dal secondo anno consecutivo in cui si superano almeno due dei limiti previsti.

La redazione del bilancio abbreviato è facoltativa. Di conseguenza, anche se si rientra nei parametri previsti, gli amministratori sono liberi di compilare il bilancio in forma ordinaria o, se preferiscono, di sfruttare solo in parte le agevolazioni previste dalla legge, redigendo un bilancio di tipo misto.

Tuttavia, per quanto attiene alla Relazione sulla gestione, non esiste una versione abbreviata, per cui è prevista o l'omissione totale della relazione o la sua presentazione integrale.

2.2.2 Postulati di bilancio, criteri di valutazione e struttura del bilancio in forma abbreviata

L'art. 2435-*bis* assolve la funzione di configurare un modello informativo su base annua specifico per le realtà imprenditoriali di minori dimensioni. Tale regime si configura come una vera e propria alternativa rispetto al sistema di bilancio ordinario regolato dagli articoli antecedenti del Codice civile.

I postulati di bilancio, il cui quadro normativo è contenuto agli artt. 2423, 2423-*bis*, 2423-*ter* c.c., trovano piena applicazione anche per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.

I principi contabili nazionali affrontano, invece, il tema del bilancio abbreviato con lo scopo di illustrate gli impatti e le modalità di esposizione delle singole voci all'interno dei relativi prospetti contabili. Essi trovano pienamente applicazione, ad eccezione dei

principi che influenzano gli schemi di bilancio e sull'informativa aggiuntiva della nota integrativa, per i quali si applica il modello specifico del bilancio abbreviato.

L'OIC 11 redige un elenco, non distinguendo tra il bilancio in forma ordinaria e quello in forma abbreviata, costituito dai successivi "postulati" di bilancio:

- Prudenza;
- Prospettiva della continuità aziendale;
- Rappresentazione sostanziale;
- Competenza;
- Costanza nei criteri di valutazione;
- Rilevanza;
- Comparabilità.

L'art. 2426 c.c. e l'art. 2435-*bis* c.c. stabiliscono delle regole uniformi per quanto riguarda la disciplina dei criteri di valutazione delle rimanenze della gestione incompiuta; tuttavia, esistono delle fattispecie che presentano delle regole differenti rispetto a quelle applicabili al bilancio in forma ordinaria.

Tra le differenze principali ci sono:

- Crediti
- Debiti
- Titoli di debito

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2435-*bis* c.c. di non applicare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti. Qualora esercitino tale facoltà i crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Con riferimento ai titoli di debito, anche in questo caso le società che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c. possono non applicare il criterio del costo ammortizzato. Pertanto, i titoli di debiti possono essere iscritti al valore nominale e si rilevano in maniera distinta gli oneri/proventi accessori.

I principi contabili nazionali stabiliscono differenti modalità di applicazione di determinati criteri valutativi. Questi riguardano:

- Il metodo ordinario e il metodo semplificato per ottenere una stima del valore recuperabile attraverso l'uso. Questi si applicano per la svalutazione delle immobilizzazioni sia materiali che immateriali, per le perdite durevoli di valore;
- Il metodo di svalutazione dei crediti quando questi sono espressi al valore di presumibile realizzo.

Il bilancio in forma abbreviata è composto da:

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Nota integrativa

Da questo si evince che la presentazione del Rendiconto finanziario e della Relazione sulla gestione è facoltativa[41].

Anche nei bilanci redatti in forma abbreviata e nei bilanci delle micro-imprese continuano a trovare applicazione alcune regole generali previste dalla disciplina civilistica riguardanti il bilancio d'esercizio. In particolare, resta fermo il principio della periodicità del bilancio, che comporta la rappresentazione dei risultati della gestione con riferimento ai singoli esercizi. In questo modo, è possibile quantificare il risultato economico generato dalle attività e dai processi conclusi in ogni frazione temporale, oltre a determinare la consistenza del patrimonio aziendale alla chiusura di ciascun esercizio.

Trova inoltre applicazione l'art. 2423-*ter*, comma 5, c.c., secondo cui per ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato anche il corrispondente valore dell'esercizio precedente, procedendo, ove necessario, agli opportuni adattamenti ai fini della comparabilità.

Infine, rimane valido il divieto di compensazione delle partite previsto dall'art. 2423-*ter*, comma 6, c.c. Nei casi in cui la compensazione sia ammessa dalla legge, i relativi importi lordi devono essere indicati nella nota integrativa, ove questa sia prevista[42].

Lo **stato patrimoniale** abbreviato mantiene la classica struttura a sezioni divise, ma attualmente include soltanto le voci principali, ossia quelle indicate dell'art. 2424 c.c. con

[41] Antonelli V., D'Alessio R., Dell'Atti V., (2022), *I bilanci delle imprese*, 1. ed, Milano-Torino, Pearson Italia, pagg. 153-157.
[42] Sostero U., (2026), Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle micro-imprese, Santarcangelo di Romagna, Maggioli S.p.A., pagg. 98-99.

le lettere maiuscole e i numeri romani, seguendo lo schema "rigido" imposto dal formato XBRL[43].

In aggiunta, l'articolo del Codice civile stabilisce che:

- Le voci A) e D) dell'attivo possono essere comprese nella voce C.II);
- La voce E) del passivo può essere compresa nella voce D);
- Nelle voci C.II) dell'attivo e D) del passivo devono essere indicati in maniera separata i crediti e i debiti esigibili dopo l'esercizio successivo.

Figura 2.2: Stato patrimoniale in forma abbreviata

Stato patrimoniale in forma abbreviata	
ATTIVO	PASSIVO
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria B.I – Immobilizzazioni immateriali *(Fondo ammortamento)* *(Fondo svalutazioni)* B.II – Immobilizzazioni materiali *(Fondo ammortamento)* *(Fondo svalutazioni)* B.III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione dei crediti: • esigibili entro l'esercizio successivo • esigibili oltre l'esercizio successivo ***Totale Immobilizzazioni (B)*** **C) Attivo circolante** C.I – Rimanenze C.II – Crediti, con separata indicazione degli importi: • esigibili entro l'esercizio successivo • esigibili oltre l'esercizio successivo C.III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni C.IV – Disponibilità liquide ***Totale Attivo Circolante (C)***	**A) Patrimonio netto** A.I – Capitale A.II – Riserva da soprapprezzo delle azioni A.III – Riserve di rivalutazione A.IV – Riserva legale A.V – Riserve statutarie A.VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio A.VII – Altre riserve, distintamente indicate A.VIII – Utili (perdite) portati a nuovo A.IX – Utile (perdita) dell'esercizio **B) Fondi per rischi e oneri** **C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato** **D) Debiti**, con separata indicazione degli importi: • esigibili entro l'esercizio successivo • esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale Attivo	**Totale Patrimonio netto e Passivo**

Fonte: Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

[43] A partire dal 2010, le società di capitali sono tenute a depositare il bilancio presso il Registro delle imprese in formato elaborabile XBRL in base al D.P.C.M. del 10 dicembre 2008. Questo decreto stabiliva l'obbligo di utilizzare il formato elettronico XBRL per la redazione integrale del bilancio.

Nel primo e nel secondo punto si intende una facoltà che chi redige il bilancio può adottare, mentre nel terzo punto la norma obbliga a fornire delle informazioni ulteriori.

In sostanza, quindi, la semplificazione consiste nell'escludere tutte le voci e le sottovoci, mantenendo unicamente le macro-classi e le classi precedute da numeri romani.

D'altro canto, l'OIC 12, obbliga a fornire maggiori dettagli di quelli richiesi dalle disposizioni del Codice civile. In particolare, è richiesto che vengano evidenziate in maniera distinta le imposte anticipate iscritte nell'attivo.

Un'altra semplificazione a carattere facoltativo prevede che nel passivo dello stato patrimoniale in forma abbreviata sia data esposizione solo per i valori contrassegnati da lettere e da numeri romani, apportando determinati effetti:

- La classe A) *Patrimonio netto* possiede la stessa configurazione della forma ordinaria;
- La classe B) *Fondi rischi e oneri* evidenzia unicamente il totale. Inoltre, sono rimosse le voci contrassegnate da numeri arabi: 1) *Fondo di quiescenza e obblighi simili*; 2) *Fondo imposte, anche differite*; 3) *Fondi per strumenti finanziari derivati passivi*; 4) *Altri fondi generici*;
- La classe C) *Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato* possiede la stessa configurazione della forma ordinaria;
- La classe D) *Debiti* prevede l'eliminazione di tutte le voci indicate da numeri arabi. In questo modo non si permette al lettore del bilancio di conoscere la natura e i soggetti creditori dell'azienda.

Per quanto riguarda il **conto economico** del bilancio in forma abbreviata, l'art. 2435-*bis* c.c. stabilisce che le seguenti voci, elencate nell'art. 2425 c.c., possano essere raggruppate tra loro:

- A.2) e A.3);
- B.9.c), B.9.d), B.9.e);
- B.10.a), B.10.b), B.10.c);
- C.16.b), C.16.c);
- D.18.a), D.18.b), D.18.c), D.18.d);

- D.19.a), D.19.b), D.19.c), D.19.d).

Figura 2.3: Conto economico in forma abbreviata

Conto economico in forma abbreviata

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili ed altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, ammortamento delle immobilizzazioni materiali e altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

Differenza tra valore e costi della produzione (A – B)

C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti
17 bis) utili e perdite su cambi

Totale (15 + 16 – 17 +/- 17 bis)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) rivalutazioni:
a), b), c) di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni e di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) svalutazioni:
a), b), c) di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni e di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale delle rettifiche (18 – 19)

E) Proventi e oneri straordinari
20) proventi
21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20 –21)

Risultato prima delle imposte (A- B +/- C +/- D +/- E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) utile (perdite) d'esercizio

Fonte: Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

I principi contabili nazionali apportano indicazioni aggiuntive.

In primo luogo, all'interno del conto economico devono essere rilevate in maniera separata e seguendo un determinato ordine le voci illustrate dall'art. 2425 c.c., ai sensi dell'art. 2435-*bis* ai commi 2 e 3 c.c. (OIC 12).

Poi, per le società che hanno la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata, si applicano al modello di conto economico abbreviato le disposizioni riguardanti le suddivisioni, i raggruppamenti e gli adattamenti per le voci contrassegnate da numeri arabi (art. 2423-*ter*, commi 2 e 4 c.c.).

Le disposizioni riguardanti l'aggiunta di ulteriori voci e l'indicazione della voce relativa all'esercizio precedente si applicano ugualmente al modello di conto economico abbreviato.

La maggior parte delle semplificazioni si ritrovano nell'area della produzione e nell'area finanziaria. Nel primo caso, unire le rimanenze di magazzino e i lavori in corso ha un impatto ridotto: di solito, infatti, le aziende producono o in serie o su commessa; quindi, è raro trovare saldi significativi in entrambe le voci nello stesso momento. Nel secondo caso, la perdita di informazioni nel conto economico è minima, poiché nelle imprese più piccole la voce principale è rappresentata dagli interessi passivi sui debiti bancari, mentre sono molto rari gli investimenti finanziari che generano interessi attivi o dividendi.

Per le società che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata, l'OIC 12 stabilisce che, se quest'ultime scelgono di non applicare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione di titoli, crediti e debiti, allora sarà necessario riclassificare i conti del bilancio di verifica nella macro-classe C) *Proventi e oneri finanziari* del modello di conto economico civilistico.

Al comma 2, ultimo periodo, dell'art. 2435-*bis* c.c. si dispone l'esonero per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata dalla redazione del **rendiconto finanziario**. Questa omissione integrale del documento dovrebbe comportare un certo risparmio di tempo e di costi per le imprese a cui è destinata la norma. Mentre, dal lato degli stakeholder, questa semplificazione costituisce una penalizzazione per gli istituti di credito, in quanto sono interessati alla dinamica finanziaria delle imprese da affidare e sulla capacità informativa del loro bilancio di esercizio[44].

[44] Antonelli V., D'Alessio R., Dell'Atti V., (2022), *I bilanci delle imprese*, 1. ed, Milano-Torino, Pearson Italia, pagg. 157-161.

La **nota integrativa**, nel bilancio in forma abbreviata, dovrebbe contribuire ad aumentare il contenuto informativo dei due documenti "numerici" (stato patrimoniale e conto economico) sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

La nota integrativa assolve le funzioni principali di:

- Esplicitare i criteri di valutazione adottati e le assunzioni che hanno portato al loro utilizzo;
- Descrivere dettagliatamente ogni grandezza inserita nei prospetti contabili;
- Informare sugli aspetti più importanti riguardanti la gestione aziendale.

In linea con quanto stabilito dall'OIC 12, la capacità del bilancio di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica non si esaurisce nella correttezza dei valori esposti nello stato patrimoniale e nel conto economico, ma è fondamentale fornire un'adeguata nota informativa che svolga una funzione sia esplicativa che integrativa dei dati quantitativi.

La nota integrativa assolve la sua funzione esplicativa fornendo un commento esplicativo dei valori contenuti nei prospetti contabili e un commento riguardante eventuali variazioni nelle voci verificate tra un esercizio e l'altro.
Mentre, assolve la sua funzione integrativa evidenziando le informazioni di natura qualitativa che non possono rientrare negli schemi di stato patrimoniale e conto economico.

Si riportano di seguito le informazioni dell'art. 2427, primo comma, che devono essere inserite anche nella nota integrativa del bilancio abbreviato, così come stabilito dall'art. 2435-*bis*, quarto comma, del Codice civile:

1) I criteri scelti per valutare le poste di bilancio, le rettifiche di valore e la conversione delle valute estere;
2) I movimenti delle immobilizzazioni: l'indicazione del valore storico dei beni immateriali, materiali e finanziari, i dettagli sui costi capitalizzati, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate, compresi gli incrementi e le alienazioni avvenuti durante l'anno;
6) I dettagli dei crediti e dei debiti con una durata residua che supera i cinque anni, insieme all'elenco dei debiti aziendali che sono coperti da garanzie reali sui beni della società;

8) Il totale degli oneri finanziari di competenza dell'esercizio secondo il valore iscritto in stato patrimoniale;

9) Il valore totale degli impegni assunti, delle garanzie rilasciate e dei rischi potenziali che non compaiono nei prospetti dello stato patrimoniale, specificando anche il tipo di garanzie reali che sono state concesse;

13) L'ammontare e la natura di ogni elemento di ricavo o di costo che abbia un eccezionale entità o incidenza;

15) La media dei dipendenti;

16) L'importo totale dei compensi spettanti agli amministratori e ai membri del collegio sindacale, indicando in modo cumulativo per ciascun gruppo anche le eventuali anticipazioni o i crediti concessi, con il dettaglio dei tassi di interesse e delle condizioni di rimborso;

22-*bis*) L'indicazione delle transazioni realizzate con parti correlate, unicamente con riferimento a quelle intervenute con i maggiori azionisti, a quelle con i membri degli organi amministrativi e a quelle con le imprese partecipate dalla società stessa, specificando l'importo dei contratti, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per comprenderne l'impatto sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società;

22-*ter*) La descrizione della natura e dello scopo economico dei contratti e delle intese che non compaiono nei prospetti dello stato patrimoniale, a condizione che tali accordi comportino rischi o benefici significativi per la valutazione della situazione aziendale;

22-*quarter*) La descrizione della natura e dell'effetto patrimoniale, finanziario ed economico degli eventi rilevanti intercorsi a seguito della chiusura dell'esercizio;

22-*sexies*) L'indicazione del nome e della sede legale dell'impresa che ha il compito di redigere il bilancio consolidato dell'aggregato più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte.

Al di fuori dell'art. 2427 c.c., il Codice civile fornisce ulteriori disposizioni che normano il contenuto della nota integrativa. Tra di queste il quarto comma dell'art. 2435-*bis* c.c. richiede l'indicazione di:

a) Informazioni aggiuntive necessarie per raggiungere l'obiettivo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta, se quelle previste da specifiche disposizioni di legge non risultano sufficienti (art. 2423, 3° c.);

b) Criteri che hanno portato all'esclusione di alcuni obblighi legati alla rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando il loro rispetto non determina alcun effetto al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423, 4° c.);
c) Il motivo che ha portato alla mancata applicazione di alcune disposizioni incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta e il rilievo che questa ha esercitato sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica (art. 2423, 5° c.);
d) Il motivo che ha determinato il mancato adempimento dell'obbligo di modifica dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro (art. 2423-*bis*, 2° c.);
e) L'indicazione separata delle poste di conto economico contrassegnate da numeri arabi oggetto di raggruppamento allo scopo di agevolare la chiarezza del bilancio (art. 2423-*ter*, 2° c.);
f) L'obbligo di segnalare e commentare l'eventuale impossibilità di confrontare le voci del bilancio attuale con quelle dell'esercizio passato (art. 2423-*ter*, 5° c.);
g) L'ammontare lordo oggetto di compensazione quando è prevista una compensazione di partire dalla legge (art- 2423-*ter*, 6° c.);
i) L'indicazione dell'appartenenza anche a voci diversi nel caso in cui un elemento dell'attivo o del passivo venga inserito in più voci dello schema (art. 2426, 1° c., n. 4);
j) I motivi per l'iscrizione nell'attivo della partecipazione quando questa è stata iscritta per la prima volta secondo il metodo del patrimonio netto o al costo di acquisto (art. 2426, 1° c., n. 4);
k) Il dettaglio dell'ammortamento relativo all'avviamento (art. 2426, 1° c., n. 6);
l) La spiegazione dettagliata di ogni strumento finanziario derivato (art. 2427-*bis*, 1° c., n. 1).

Per quanto attiene alla struttura della nota integrativa, questa non ha una struttura definita dal Codice civile. Viene unicamente richiesto che, nell'elencazione delle informazioni relative a voci di stato patrimoniale e conto economico, sia rispettato lo stesso ordine indicato nei prospetti contabili per le relative voci (art. 2427, 2° c.)[45].

[45] Sostero U., (2026), Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle micro-imprese, Santarcangelo di Romagna, Maggioli S.p.A., pagg. 111-118.

Il Codice civile, all'art. 2428, c.3, n. 3) e 4), stabilisce che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dall'obbligo di redigere la **relazione sulla gestione** a condizione che forniscano alcune informazioni all'interno della nota integrativa. In particolare, è necessario indicare le seguenti informazioni:

3) Il numero e il valore nominale complessivo delle azioni proprie, nonché delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società evidenziando la quota di capitale sociale che esse rappresentano;
4) Il numero e il valore nominale totale delle azioni proprie (o delle azioni/quote della controllante) che sono state oggetto d'acquisto o di alienazione, evidenziando la corrispondente quota di capitale sociale, i corrispettivi pagati e le motivazioni che hanno portato a questi acquisti o alienazioni.

2.3 Il bilancio delle micro-imprese

L'art. 2435-*ter* costituisce la norma civilistica atta a definire il bilancio riservato alle micro-imprese. Queste entità possono usufruire di semplificazioni maggiori rispetto alle imprese di piccola dimensione.

In particolare, per le micro-imprese, si osservano due differenze principali rispetto al bilancio in forma abbreviata:

1) Non trova applicazione la deroga eccezionale alle norme civilistiche, con conseguente obbligo di esplicitare le ragioni in nota integrativa, così come ordinariamente disposto dall'art. 2423, c. 5, c.c.: «se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico»[46].
2) Non hanno l'obbligo di evidenziare in nota integrativa quelle specifiche informazioni che gli articoli 2423 e 2423-*bis* c.c. richiedono di fornire in presenza di particolari circostanze. Essendo, infatti, le micro-imprese esonerate dall'obbligo di redazione della nota integrativa, vengono esentate dal dovere di indicare:

[46] Art. 2423 5° comma c.c.

a) le informazioni supplementari indispensabili per soddisfare il principio della rappresentazione veritiera e corretta, nel caso in cui le informazioni imposte da specifiche previsioni normative risultino insufficienti a tal fine (art. 2423, 3° c.);
b) le modalità e le logiche seguite per esercitare l'opzione di disapplicare i doveri di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa nell'ipotesi in cui la loro osservanza produca effetti trascurabili ai fini della rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423, 4° c.);
c) le ragioni alla base della deroga, consentita in presenza di fattispecie eccezionali, al dovere di mantenere immutati i criteri valutativi tra i diversi esercizi unitamente all'esplicitazione degli impatti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e sul reddito d'esercizio (art. 2423-*bis*, 2° c.)[47].

2.3.1 Condizioni di applicabilità

Il bilancio per le micro-imprese, chiamato anche bilancio iperabbreviato, è stato introdotto con il D.lgs. 139/2015 al fine di apportare ulteriori semplificazioni rispetto al bilancio delle piccole imprese.

I soggetti interessati alla redazione del bilancio per le micro-imprese sono le società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi costituiti da imprese con un'attività esterna, le società di persone in cui ogni socio a responsabilità illimitata è una società per azioni e/o in accomandita per azioni e/o società a responsabilità limitata.

Dal punto di vista soggettivo, non possono redigere il bilancio delle micro-imprese (analogamente da quanto stabilito dall'art. 2435-*bis* c.c.):

- Le società che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati; nonostante sia solito per loro superare i limiti dimensionali previsti per accedere al bilancio in forma abbreviata;
- Le società non quotate che applicano la disciplina di bilancio IAS/IFRS secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 38/2005;

[47] Sostero U., (2026), Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle micro-imprese, Santarcangelo di Romagna, Maggioli S.p.A., pagg. 51-52.

- Le imprese soggette a normative speciali che impongono l'uso di schemi di bilancio obbligatori in specifici settori produttivi;
- Le imprese pubbliche che non devono applicare la disciplina del Codice civile.

Per ottenere la facoltà di redigere il bilancio iperabbreviato occorre non superare specifici limiti dimensionali, indicati all'art. 2435-*ter* c.c.:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;
3) media dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 5 unità.

Secondo quanto stabilito dall'art. 2435-*ter* c.c., la possibilità di optare per il bilancio in forma iperabbreviata è riservato alle società che non hanno superato due dei tre limiti indicati nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi di fila.

La possibilità di accedere alle semplificazioni si concretizza quando l'impresa non supera i parametri previsti dall'art. 2435-*ter*, comma 1, c.c. per due anni consecutivi. La facoltà può essere sfruttata a partire dal bilancio del secondo esercizio, fermo restando che le due soglie non superate possono differire tra un anno e l'altro. Specularmente, il superamento per due periodi consecutivi di due dei suddetti limiti impone l'abbandono del regime di bilancio delle micro-imprese a favore di schemi più complessi, con effetto sul bilancio a partire dal secondo esercizio. In termini operativi, se i valori superano esclusivamente le soglie per le micro-imprese, l'impresa dovrà redigere un bilancio abbreviato, rimanendo sotto le soglie stabilite per questo; qualora, invece, vengano oltrepassati anche i limiti legati a quest'ultimo modello (art. 2435-*bis*), diventerà obbligatorio il passaggio al bilancio in forma ordinaria.

2.3.2 Postulati di bilancio, criteri di valutazione e struttura del bilancio in forma iperabbreviata

Per quanto concerne i criteri di valutazione delle rimanenze della gestione incompiuta, l'art. 2426 c.c. e l'art. 2435-*ter* c.c., stabiliscono che al bilancio per le micro-imprese si applicano le stesse regole, con alcune eccezioni da valutare in modo differente rispetto al bilancio in forma ordinaria.

Le principali differenze si riscontrano per:

- i crediti;
- i debiti;

- i titoli di debito;
- gli strumenti finanziari derivati.

Le società che redigono il bilancio in forma iperabbreviata possono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2435-*bis* c.c. di non applicare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti. Qualora esercitino tale facoltà i crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Con riferimento ai titoli di debito, anche in questo caso le società che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-*ter* c.c. possono non applicare il criterio del costo ammortizzato. Pertanto, i titoli di debiti possono essere iscritti al valore nominale e si rilevano in maniera distinta gli oneri/proventi accessori.

Infine, relativamente agli strumenti finanziari derivati, non si applica l'art. 2426, comma 1, n. 11-*bis*, c.c.[48]. Dato che alle micro-imprese non si applicano le regole standard sugli strumenti finanziari derivati e sulle operazioni di copertura, qualora l'azienda possieda contratti derivati e sussistano i presupposti indicati dall'OIC 31, dovrà accantonare un apposito fondo per rischi ed oneri. Per calcolare l'importo di tale fondo, la società ha la facoltà di seguire i criteri di valutazione dei derivati previsti dall'OIC 32 per i bilanci in forma ordinaria.

In riferimento agli schemi di bilancio, lo **stato patrimoniale** e il **conto economico**, per il bilancio delle micro-imprese, sono analoghi a quelli previsti dall'art- 2435-*bis*.

Mentre per il **rendiconto finanziario**, l'art. 2435-*ter*, comma 2, c.c., ne stabilisce l'esonero dalla redazione dello stesso per le micro-imprese.

Ulteriore esonero si può applicare in riferimento alla **nota integrativa**, ai sensi dell'art. 2435-*ter*, comma 2, c.c., quando vengono riportate in calce allo stato patrimoniale le seguenti informazioni:

- L'ammontare complessivo delle passività potenziali, degli impegni finanziari e delle garanzie non iscritti direttamente nei prospetti contabili, illustrando le caratteristiche di quelle di natura reale. Devono inoltre essere evidenziati separatamente sia gli impegni legati ai fondi di previdenza integrativa e di quiescenza, sia le obbligazioni assunte verso le altre società del gruppo

[48] Il quale stabilisce che: «gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al *fair value*.»

(controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti);

- L'importo di compensi, anticipazioni e crediti derivanti dai rapporti con spettanti, amministratori e sindaci; indicando per ciascuna categoria il tasso d'interesse, le condizioni principali ed eventuali rimborsi già avvenuti, cancellati o rinunciati. Inoltre, vanno precisati gli impegni assunti nei loro confronti derivanti da garanzie eventualmente prestate, evidenziandone l'ammontare per ogni categoria.

Per concludere, anche la **relazione sulla gestione** può essere omessa dal bilancio delle micro-imprese, a condizione che siano apposte in calce allo stato patrimoniale le informazioni descritte dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c., le quali rappresentano:

- Il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle quote o azioni della capogruppo possedute dall'azienda, includendo anche quelle detenute indirettamente tramite interposte persone o società fiduciarie, specificando la percentuale di capitale sociale che esse rappresentano;
- Il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie che delle quote o azioni della società capogruppo che sono state oggetto di acquisto o di alienazione nel corso dell'esercizio, includendo anche le transazioni effettuate indirettamente tramite interposte persone o fiduciarie. L'informativa deve inoltre specificare la percentuale di capitale sociale interessata, i prezzi di compravendita e le ragioni economiche che hanno motivato tali operazioni[49].

2.4 Il ruolo dell'OIC nella standardizzazione contabile per le PMI

Contrariamente a quanto compiuto dall'*International Accounting Standard Board* (IASB), che ha riservato uno specifico standard di bilancio per la disciplina contabile delle piccole e medie imprese (*The IFRS for SMEs Accounting Standard*)[50], l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) non ha redatto alcun specifico documento dedicato al bilancio in forma abbreviata e al bilancio delle micro-imprese. A questi si applicano in ogni caso i principi contabili nazionali, di cui si fornisce un elenco di seguito.

[49] Antonelli V., D'Alessio R., Dell'Atti V., (2022), *I bilanci delle imprese*, 1. ed, Milano-Torino, Pearson Italia, pagg. 164-168.

[50] Ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs. 38/2005, art. 2, lett. e), f) e g), tale standard internazionale non può trovare applicazione all'interno della disciplina nazionale. Inoltre, esso non risulta indicato tra i principi contabili internazionali nel Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione, del 13 settembre 2023, la quale utilizza alcuni principi contabili internazionali.

All'interno di numerosi principi, l'OIC ha comunque riservato alcuni paragrafi specifici per regolare le peculiarità del bilancio abbreviato e di quello delle micro-imprese[51].

Tabella 2.4: Principi contabili OIC

N.	Denominazione	Paragrafi dedicati al bilancio in forma abbreviata e/o al bilancio delle micro-imprese
OIC 2	Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare	
OIC 4	Fusione e scissione	
OIC 5	Bilanci di liquidazione	
OIC 8	Le quote di emissione di gas ad effetto serra	
OIC 9	Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali	12-13; 30-35; 40-44
OIC 10	Rendiconto finanziario	5
OIC 11	Finalità e postulati del bilancio d'esercizio	5
OIC 12	Composizione e schemi del bilancio d'esercizio	8-11; 19-23; 34-38; 102-105; 147- 151
OIC 13	Rimanenze	15; 63-66
OIC 14	Disponibilità liquide	12-13; 22-25
OIC 15	Crediti	28; 46-48; 55-58; 69-70; 83-87
OIC 16	Immobilizzazioni materiali	30; 95-98
OIC 17	Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto	185
OIC 18	Ratei e risconti	11; 27-28
OIC 19	Debiti	37; 54-57; 67-71; 85-89
OIC 20	Titoli di debito	29-34; 46-49; 73-84; 92-96
OIC 21	Partecipazioni	20; 64-67
OIC 23	Lavori in corso su ordinazione	38-39; 100-103

[51] Sostero U., (2026), Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle micro-imprese, Santarcangelo di Romagna, Maggioli S.p.A., pagg. 49-50.

OIC 24	Immobilizzazioni immateriali	35; 94-98
OIC 25	Imposte sul reddito	30-32; 95-98
OIC 26	Operazioni, attività e passività in valuta estera	18-19; 57-60
OIC 28	Patrimonio netto	19-20; 44-48
OIC 29	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio	26-28
OIC 30	I bilanci intermedi	
OIC 31	Fondi per rischi e oneri e Trattamenti di fine rapporto	21-22A; 51-54
OIC 32	Strumenti finanziari derivati	130-136A
OIC 34	Ricavi	18; 30; 39-42

In termini generali, l'OIC, nella nota di commento alla bozza definitiva degli IFRS *light*[52], esprime una posizione critica verso l'iniziale *Exposure Draft* dello IASB sulle piccole e medie imprese. L'Organismo ritiene, infatti, che tale impianto normativo non sia idoneo a rappresentare le specificità e le problematiche operative delle piccole imprese italiane, sebbene i relativi adempimenti non siano reputati eccessivamente onerosi.

Lo standard proposto viene giudicato troppo appiattito sugli IAS/IFRS ordinari, carente di esemplificazioni pratiche a supporto dei redattori e maggiormente orientato a soddisfare le esigenze informative degli investitori istituzionali, trascurando il fatto che, nel tessuto economico delle realtà minori, i principali fruitori del bilancio non sono i mercati finanziari, bensì i soci imprenditori e altri stakeholder locali.

L'OIC, con l'ausilio del documento di consultazione riguardante il recepimento definitivo delle direttive 2001/65/Ce e 2003/51/Ce, effettua una proposta di schema per riformare il Codice civile al fine di aumentare l'utilizzo del *fair value* e del principio della prevalenza della sostanza sulla forma all'interno dello scenario delle imprese non quotate, piccole e

[52] Termine utilizzato per indicare gli *IFRS for SMEs Accounting Standard*.

medie imprese, che fino a quel momento rimanevano escluse da questi criteri in base a quanto previsto dalle normative nazionali.

L'ABI[53] ha assunto una posizione favorevole all'approccio definito dall'OIC all'interno del documento di consultazione. Secondo questa, infatti, l'adozione di criteri contabili omogenei e condivisi costituisce un presupposto imprescindibile per l'efficace valutazione del merito creditizio, consentendo di misurare accuratamente l'affidabilità e la solidità delle aziende richiedenti.

Per contro, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dimostra un orientamento particolarmente critico verso l'ipotesi di applicazione degli standard IAS/IFRS alle PMI. L'organismo valuta invece con favore l'orientamento espresso dall'OIC volto a riformare le disposizioni del Codice civile, poiché tale soluzione evita una generalizzata estensione dei principi contabili internazionali alla totalità delle imprese nazionali.

Il suggerimento è quello di prevedere un'applicazione a carattere facoltativo e graduale, lasciando che il principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma valga unicamente in determinate operazioni (leasing, factoring, ecc.), promuovendo l'impiego del criterio del *fair value* esclusivamente nei casi in cui esso garantisca un livello superiore di trasparenza e accuratezza nell'informativa di bilancio. Tale applicazione viene tuttavia subordinata al rilascio di un'apposita attestazione di congruità da parte di un professionista indipendente incaricato di certificare la reale rispondenza dei valori iscritti alle effettive condizioni di mercato[54].

[53] Associazione Bancaria Italiana
[54] Marcello R., L'applicazione dei principi contabili nei bilanci delle piccole e medie imprese, Le società, 2/2009, pag. 154.

Capitolo III:
Il Progetto OIC “Piccole Imprese”: analisi del processo di consultazione

3.1 Genesi e obiettivi del progetto di semplificazione

Nel corso degli anni, l’Organismo Italiano di Contabilità è intervenuto in più occasioni al fine di semplificare i principi contabili nazionali o di prevederne modalità di applicazione differenziate per le imprese di minori dimensioni, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Tuttavia, il crescente interesse manifestato dagli stakeholder nei confronti di standard maggiormente proporzionati alle caratteristiche di tali imprese rende opportuno valutare se ulteriori ambiti della disciplina contabile richiedano l’introduzione di metodologie di applicazione distinte in funzione della dimensione delle imprese.

La questione assume particolare rilievo nel contesto italiano, considerando che circa il 95% delle società di capitali redige il bilancio in forma abbreviata oppure secondo le disposizioni previste per le micro-imprese. Tale dato evidenzia come l’adozione di soluzioni contabili più semplici e commisurate alle effettive capacità organizzative delle imprese minori non costituisce una mera esigenza marginale, bensì un tema centrale per garantire un’applicazione dei principi contabili nazionali più efficace e concreta.

L’evoluzione della disciplina del bilancio d'esercizio in Italia è da sempre caratterizzata dalla complessa ricerca di un punto di equilibrio tra il rigore dell'informativa societaria e le limitate capacità organizzative del tessuto produttivo nazionale. Il lancio, da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), del "Progetto Piccole Imprese" si colloca proprio all'interno di questo solco metodologico, configurandosi come un'iniziativa strategica volta a ridisegnare i confini della rendicontazione contabile per le realtà aziendali di minori dimensioni.

Il progetto nasce da sollecitazioni avanzate da alcuni stakeholder dell’Organismo Italiano di Contabilità, le quali assumono particolare rilievo alla luce dell’attuale evoluzione normativa. In particolare, l’art. 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, individua tra i principi e criteri direttivi a cui l’Esecutivo deve attenersi anche l’esigenza di: «semplificare e razionalizzare la disciplina del codice

civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni»[55]. Tale obiettivo è infatti rivolto soprattutto alle imprese di minori dimensioni, per le quali risulta necessario predisporre un quadro normativo e contabile maggiormente proporzionato alle relative caratteristiche organizzative e operative[56].

Per questo, nel 2024, l'Organismo Italiano di Contabilità annuncia il nuovo progetto a favore delle Piccole e Medie Imprese al fine di cercare delle soluzioni che siano più compatibili con le specifiche esigenze di queste entità.

L'OIC voleva evitare un recepimento passivo di regole contenute nei principi contabili internazionali, regole nate per essere applicate in determinati contesti, oggettivamente diversi da quello italiano. Questo ha spinto l'OIC ad intervenire per tutelare il tessuto produttivo nazionale, composto quasi interamente da micro, piccole e medie imprese.

L'obiettivo, quindi, è quello di creare un canale di ascolto diretto per comprendere le reali necessità dell'apparato produttivo italiano.

Il 28 maggio 2024 il Consiglio di Amministrazione dell'OIC, con la presidenza di Michele Pizzo, si è riunito a Roma annunciando il progetto e definendolo come un mezzo per valutare l'adeguatezza dei principi contabili nazionali. Tuttavia, il fine principale è quello di rendere i principi contabili più accessibili e applicabili alle imprese di minori dimensioni.

Più di un milione di imprese saranno colpite da tale riforma e la maggior parte di queste sono imprese micro.

La prima fase di questo progetto sarà la raccolta delle problematiche di applicazione manifestate dai diversi stakeholder, attraverso la pubblicazione di precisi questionari stilati in base alle caratteristiche del soggetto interessato.

L'avvio del progetto ha, inoltre, portato alla costituzione di un particolare sotto-comitato del Comitato Principi Contabili sotto la coordinazione di Fabrizio Di Lazzaro, professore ordinario dell'Università Luiss di Roma.

Il principio di proporzionalità, posto alla base del progetto OIC relative alle regole contabili delle imprese di minori dimensioni, assume rilievo anche nell'ambito della

[55] Art. 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
[56] https://www.fondazioneoic.eu/projects/progetto-piccole-imprese/

rendicontazione di sostenibilità. Nel corso della medesima riunione, infatti, il Consiglio di Amministrazione dell'Organismo Italiano di Contabilità ha altresì approvato la propria risposta alla consultazione promossa dall'EFRAG[57] sulle bozze degli standard di sostenibilità destinati alle PMI.

Con riferimento all'ESRS LSME ED[58], allora previsto per le PMI quotate, l'Organismo espresse dubbi circa l'effettivo rispetto del principio di proporzionalità, ritenendo gli obblighi informativi ancora eccessivamente complessi e onerosi rispetto alla capacità amministrativa delle imprese di minori dimensioni. L'OIC suggeriva, pertanto, di assumere come punto di partenza il VSME[59], elaborato per le PMI non quotate, integrandolo soltanto con le ulteriori informazioni rese necessarie dalla quotazione[60].

Il quadro normativo europeo è stato, tuttavia, profondamente modificato negli anni successivi. In primis con il pacchetto Omnibus I, il cui fine è quello di semplificare gli obblighi in materia di dovere di diligenza e di rendere la rendicontazione di sostenibilità più accessibile e di più facile attuazione[61] e, in particolare, con la Direttiva UE 2026/470, l'ambito di applicazione della CSRD (*Corporate Sustainability Reporting Directive*) è stato notevolmente ristretto: l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità riguarda ora le imprese che superano 1.000 dipendenti medi e 450 milioni di euro di ricavi netti annui. È stata, quindi, superata l'impostazione originaria che prevedeva uno specifico standard obbligatorio per le PMI quotate[62].

Per imprese escluse dall'obbligo assume invece rilievo un sistema di rendicontazione volontaria basato sul VSME, già recepito dalla Commissione con la Raccomandazione UE 2025/1710 e successivamente utilizzato come base per lo standard volontario previsto dalla disciplina modificata. Tale modello svolge anche la funzione di limitare le richieste

[57] *European Financial Reporting Advisory Group*.
[58] L'ESRS LSME ED (*European Sustainability Reporting Standard for Listed Small and Medium-Sized Enterprises – Exposure Draft*) è la bozza di standard europeo per la rendicontazione di sostenibilità (ESG) dedicata specificamente alle PMI quotate in borsa.
[59] Il VSME (*Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs*) è lo standard europeo volontario sviluppato dall'EFRAG per le piccole, medie e micro-imprese non quotate. Nato per semplificare la comunicazione dei dati ESG (Ambientale, Sociale e di Governance).
[60] Organismo Italiano di Contabilità (OIC), Comunicato stampa: OIC avvia il progetto per le piccole e medie imprese, Roma, 28 maggio 2024.
[61] Consiglio dell'Unione europea, *Semplificazione delle norme UE*, sezione "Omnibus I: sostenibilità.
[62] Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica delle Direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di due diligence delle imprese, in particolare art. 1, modifiche all'art. 19-*bis* della Direttiva 2013/34/UE.

di informazioni di sostenibilità rivolte alle imprese di minori dimensioni inserite nelle catene del valore delle società soggette alla CSRD[63].

L'evoluzione della disciplina della sostenibilità conferma, quindi, come il problema della proporzionalità non riguardi soltanto il *financial reporting* tradizionale. Anche in questo ambito emerge infatti la necessità di contemperare l'esigenza di fornire informazioni utili agli stakeholder con quella di evitare che gli obblighi informativi comportino costi e complessità non adeguati alle dimensioni e alle capacità organizzative delle imprese. In aggiunta, una maggiore standardizzazione delle informazioni richieste dovrebbe contribuire a migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese a finanziatori, investitori e clienti, favorendo relazioni più trasparenti ed una più efficace valutazione del loro profilo di sostenibilità.

3.2 Analisi dei questionari OIC agli stakeholder (professionisti, imprese, banche)

Nell'ambito del progetto in esame, l'OIC ha individuato come primo obiettivo la rilevazione delle principali criticità connesse all'applicazione dei principi contabili da parte delle imprese di minori dimensioni.

A tal fine l'Organismo, il 21 ottobre 2024, ha previsto la predisposizione e la diffusione di specifici questionari rivolti alle diverse categorie di stakeholder, così da raccogliere osservazioni e segnalazioni provenienti dai soggetti maggiormente coinvolti nell'applicazione pratica della normativa contabile.

Le informazioni raccolte potranno risultare utili all'OIC non solo per valutare eventuali interventi sui principi contabili nazionali, ma anche per formulare proposte o osservazioni indirizzate al Legislatore. Tale funzione appare coerente con quanto previsto dall'art. 9-*bis* del D.lgs. n. 38/2005, secondo cui l'OIC «fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile cd esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche»[64].

[63] Commissione europea, Raccomandazione (UE) 2025/1710 del 30 luglio 2025 su un principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese, GUUE L, 5 agosto 2025.
[64] Art. 9-*bis* del D.lgs. n. 38/2005, comma 1, lett. b).

La raccolta degli input è articolata attraverso quattro distinti questionari, ciascuno dei quali è predisposto tenendo conto delle specificità e delle esigenze informative della categoria di stakeholder a cui si riferisce[65].

3.2.1 Questionario Preparers (imprese)

Il primo questionario che viene proposto è riservato alla figura del redattore del bilancio (il *Preparer*), ossia l'impresa stessa, ed è composto da 13 quesiti.

La prima parte del documento (domande da 1 a 7) si concentra su dettagliate domande conoscitive.

La prima domanda chiede di indicare il nome e cognome, la seconda di indicare il nome della società, la terza di indicare la qualifica professionale all'interno della società e la quarta chiede di inserire l'indirizzo mail del soggetto che sta compilando il questionario.

Le domande successive (5, 6 e 7) vertono più sull'aspetto quantitativo del soggetto interessato, in modo da segmentare le risposte in base ad alcuni parametri dimensionali.

In particolare, il quesito 5 chiede di indicare l'intervallo di valori in cui ricade il totale della voce di conto economico "A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni" (in migliaia di euro), il quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Le risposte a questo quesito possono essere:

a) ≤ 900K€
b) 900K€ - 10.000K€
c) 10.000K€ - 50.000K€
d) > 50.000K€

Il quesito 6 chiede di indicare l'intervallo di valori in cui ricade il totale dell'attivo dello stato patrimoniale (in migliaia di euro), il quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Le risposte a questo quesito possono essere:

a) ≤ 450K€
b) 450K€ - 5.000K€
c) 5.000K€ - 25.000K€

[65] https://www.fondazioneoic.eu/projects/progetto-piccole-imprese/

d) > 25.000K€

Il quesito 7 chiede di indicare l'intervallo di valori in cui ricade il numero medio di dipendenti durante l'esercizio, il quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Le risposte a questo quesito possono essere:

a) ≤ 10
b) 11 – 50
c) 51 – 250
d) > 250

Attraverso queste tre domande a carattere quantitativo si cerca di comprendere la dimensione dell'azienda e se rientra nei parametri dimensionali descritti dai già citati artt. 2435-*bis* e 2435-*ter* del Codice civile per il bilancio abbreviato e per il bilancio delle micro-imprese.

Questo permette all'OIC di incrociare le segnalazioni di difficoltà con le reali dimensioni aziendali. Inoltre, ciò serve a verificare se le attuali soglie del Codice civile siano coerenti con la reale capacità amministrativa delle imprese oppure se sia presente un disallineamento operativo.

Andando avanti con la lettura del questionario si nota come le domande 8, 9 e 10 siano indicate come domande di carattere generale.

In particolare, il quesito 8 chiede: «Ritenete utile predisporre un unico principio contabile per le piccole imprese?».
A tale quesito si può rispondere con Sì o No.

Il quesito 9 chiede: «Ritenete utile predisporre un unico principio contabile per le micro imprese?».
Anche a questo quesito si può rispondere con Sì o No.

Mentre, alla domanda 10 si chiede: «Avete riscontrato difficoltà nell'applicare il postulato di bilancio della sostanza sulla forma?»
A questa domanda, nel caso in cui si risponda di Sì, è richiesto di descrivere la difficoltà riscontrata nell'applicazione del principio.

Il blocco delle domande generali, quindi, indaga sulla percezione dell'utilità di un possibile unico principio contabile dedicato rispettivamente alle piccole e alle micro-

imprese, oltre all'impatto dell'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Chiedere direttamente alle imprese se considerano utile un principio unico potrebbe condurre all'introduzione di un sotto-modello normativo destinato unicamente alle piccole e alle micro-imprese, superando l'attuale frammentazione interpretativa dei singoli principi OIC.

Le domande 11 e 12 riguardano le semplificazioni esistenti.

La domanda 11 chiede di indicare con quale forma è stato redatto l'ultimo bilancio approvato, scegliendo tra:

a) Bilancio in forma ordinaria
b) Bilancio in forma abbreviata
c) Bilancio delle micro-imprese.

La domanda 12, invece, chiede se sono state aggiunte delle voci rispetto alle semplificazioni previste dal Codice civile sugli schemi di bilancio.
Le risposte che si possono dare sono Sì e No e, in caso si abbia risposto Sì, si chiede di spiegare quali voci aggiuntive sono state inserite.

Quindi, la domanda 11 ha come scopo quello di elaborare una mappatura delle imprese in base alla forma di bilancio utilizzata per redigere l'ultimo bilancio, mentre la domanda 12 si riferisce alla rigidità degli schemi di bilancio. Infatti, una domanda su un'eventuale aggiunta di voci facoltative agli schemi civilistici serve a comprendere se le attuali semplificazioni comprimano eccessivamente la rappresentazione fedele della realtà aziendale.

L'ultimo blocco del questionario, indicato appunto con il numero 13, è composto da una serie di domande su principali tematiche di interesse.

In via preliminare, l'OIC ha individuato alcuni ambiti disciplinati dagli attuali principi contabili nazionali che potrebbero presentare particolari difficoltà applicative per le piccole imprese e per le micro-imprese. L'attenzione è rivolta, in particolare, a quelle disposizioni che, per il loro contenuto tecnico o per gli adempimenti richiesti, potrebbero risultare non pienamente proporzionate alle limitate risorse organizzative e amministrative di tali realtà aziendali.

Nel fornire le risposte a tali quesiti, l'OIC richiede di spiegare quali sono le difficoltà di applicazione che si sono riscontrate.

Per quanto riguarda l'area contabile relativa alle **Immobilizzazioni immateriali e materiali** le domande sono:

- «Avete riscontrato difficoltà nell'applicazione dei criteri di iscrizione iniziale ai sensi dell'OIC 16 relativi al trasferimento sostanziale dei rischi e benefici?»;
- «Avete riscontrato difficoltà applicative nel determinare i costi capitalizzabili ai sensi dell'OIC 24?»;
- «Avete riscontrato difficoltà applicative nella determinazione della vita utile delle immobilizzazioni materiali ai sensi dell'OIC 16 e delle immobilizzazioni immateriali ai sensi dell'OIC 24?»;
- «Avete riscontrato difficoltà applicative nell'identificare quali sono le manutenzioni ordinarie e le straordinarie ai sensi dell'OIC 16?»;
- «Avete riscontrato difficoltà applicative nella rilevazione dei contributi in conto impianti ai sensi dell'OIC 16?»;
- «Avete riscontrato difficoltà nell'applicazione dell'OIC 24 in tema di svalutazioni e/o rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali?»;
- «Avete applicato il metodo semplificato previsto dall'OIC 9 per determinare le perdite durevoli di valore?»;
- «Avete riscontrato difficoltà applicative diverse da quelle indicate e/o avete eventuali suggerimenti da fornire?».

In questa sezione, l'OIC interroga le imprese su aspetti cruciali quali il trasferimento di rischi e benefici nell'iscrizione iniziale, la determinazione dei costi capitalizzabili, la distinzione tra manutenzioni ordinarie e straordinarie e la stima della vita utile degli asset.

Il metodo semplificato previsto dall'OIC 9 consente a piccole e micro-imprese di verificare eventuali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni sui flussi di reddito che la società produce nel complesso, senza effettuare alcuna divisione di tali flussi per ogni immobilizzazione presente all'interno dell'impresa. In sostanza, si basa sulla capacità di ammortamento globale dell'azienda anziché sull'analisi dei singoli beni.

Secondo l'OIC tale approccio semplificato permette alle imprese di minori dimensioni di attenersi alle norme civilistiche ma senza incorrere in costi eccessivamente significativi; inoltre, può condurre ad un'applicazione più probabile di tale metodo. Questo in quanto

un approccio eccessivamente complesso e articolato è caratterizzato da una minore probabilità di venire applicato dalle PMI[66].

L'OIC cerca, quindi, di indagare sull'effettiva comprensione e applicazione dell'approccio semplificato.

Proseguendo, per quanto concerne l'area dei **Derivati** le domande proposte sono:

- «Avete applicato il metodo semplificato previsto dall'OIC 32 per la contabilizzazione delle relazioni di copertura semplici?»;
- «Avete riscontrato difficoltà applicative diverse da quelle indicate e/o avete eventuali suggerimenti da fornire sull'OIC 32?».

In questa sezione l'OIC, chiedendo se si applica il modello semplificato, vuole capire se le imprese considerano tale agevolazione sufficiente o se, al contrario, la contabilizzazione dei derivati al *fair value* rimanga tutt'ora eccessivamente complicata per una realtà di minori dimensioni.

Lo stesso OIC 32 riconosce la complessità caratterizzante la contabilizzazione di alcune operazioni di copertura, in particolar modo se riguarda la determinazione della componente inefficace della copertura e la sua rappresentazione fedele all'interno del bilancio. È alla luce di questo che l'OIC 32 ha introdotto un modello semplificato da applicare per le relazioni di copertura semplici. Tale modello, di natura comunque facoltativa, può essere attivato solo al ricorrere di determinate condizioni, tra cui:

- Lo strumento derivato di copertura possiede caratteristiche simili a quelle riferite all'elemento coperto;
- Lo strumento derivato è stato stipulato secondo le condizioni di mercato.

Oltre a queste, per poter effettivamente applicare il modello, bisogna rispettare determinati criteri di ammissibilità. In particolare, è necessario osservare contemporaneamente i seguenti requisiti:

a) La relazione di copertura è composta esclusivamente da strumenti di copertura e da elementi coperti che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti;

[66] Sostero U., (2026), Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle micro-imprese, Santarcangelo di Romagna, Maggioli S.p.A, pag. 188.

b) La relazione di copertura deve essere formalmente designata come tale sin dal momento della sua instaurazione. È inoltre necessario predisporre un'adeguata documentazione formale;
c) La relazione di copertura può essere considerata efficace se vi è l'accertamento della corrispondenza o del sostanziale allineamento tra le caratteristiche essenziali dello strumento di copertura e quelle dell'elemento coperto. Inoltre, occorre verificare che il rischio di credito della controparte non assuma un rilievo tale da influenzare in modo significativo il *fair value* dello strumento di copertura o dell'elemento oggetto di copertura.

La semplificazione proposta da tale modello presuppone che non sia necessario calcolare la variazione del *fair value* dell'elemento coperto derivante dal rischio oggetto di copertura, ma che sia sufficiente impiegare la variazione di *fair value* rilevata sullo strumento derivato di copertura al fine di rettificare il valore contabile dell'elemento coperto[67].

Per quanto concerne l'area contabile delle **Rimanenze** le domande poste dall'OIC sono:

- «Avete riscontrato difficoltà nell'applicazione dei criteri di iscrizione iniziale ai sensi dell'OIC 13 relativi al trasferimento sostanziale dei rischi e benefici?»;
- «Avete riscontrato difficoltà applicative nel determinare il costo delle rimanenze ai sensi dell'OIC 13?»;
- «Avete riscontrato difficoltà applicative nel determinare il valore di realizzazione desunto dall'andamento del mercato ai sensi dell'OIC 13?»;
- «Avete riscontrato difficoltà applicative diverse da quelle indicate e/o avete eventuali suggerimenti da fornire?».

L'attenzione, in questo caso, si focalizza sulla determinazione del costo e sul calcolo del valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Considerando che la valutazione del magazzino è una delle aree a maggior rischio di errore e di manipolazione nelle PMI, il quesito mira a capire se i criteri dell'OIC 13 di iscrizione e di determinazione del valore siano adatti anche ad una piccola o media impresa.

[67] Sostero U., (2026), Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle micro-imprese, Santarcangelo di Romagna, Maggioli S.p.A, pagg. 332-333.

Proseguendo con la lettura del questionario troviamo l'area dedicata ai **Lavori in corso su ordinazione** e **Ricavi**, caratterizzata dai seguenti quesiti:

- «Avete riscontrato difficoltà applicative nell'identificare quando è possibile procedere con la combinazione e/o la suddivisione di commesse, ai sensi dell'OIC 23?»;
- «Avete riscontrato difficoltà nell'applicazione del metodo della percentuale di completamento ai sensi dell'OIC 23?»;
- «Avete riscontrato difficoltà nell'applicazione del criterio della commessa completata ai sensi dell'OIC 23?»;
- «Avete riscontrato difficoltà applicative nella determinazione delle perdite probabili ai sensi dell'OIC 23?»;
- «Vi aspettate dei cambiamenti significativi dall'applicazione del nuovo principio contabile sui ricavi OIC 34?»;
- «Avete riscontrato difficoltà applicative nella rilevazione dei contributi in conto esercizio?»;
- «Avete riscontrato difficoltà applicative diverse da quelle indicate e/o avete eventuali suggerimenti da fornire?».

Questa sezione unisce la storicità delle commesse a lungo termine (OIC 23) con l'impatto del nuovo principio sui ricavi (OIC 34).

Il quesito riguardante l'OIC 34 è un modo per verificare quali cambiamenti e impatti questo ha comportato al mercato. L'OIC 34 è il principio contabile nazionale che disciplina i criteri per la rilevazione, valutazione ed esposizione in bilancio dei ricavi. Questo introduce un approccio basato sulle singole unità di contabilizzazione, un concetto che è stato ereditato dagli standard internazionali, e si applica alle imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese possono non applicare il principio qualora la scomposizione delle unità contabili produca effetti irrilevanti[68].

Successivamente affrontiamo le domande inerenti ai **Crediti**:

[68] Sostero U., (2026), Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle micro-imprese, Santarcangelo di Romagna, Maggioli S.p.A, pag. 526.

- «Avete riscontrato difficoltà applicative nel determinare quando rilevare un fondo svalutazione crediti ai sensi dell'OIC 15 (ad esempio nei casi di crediti assicurati)?»;
- «Avete riscontrato difficoltà applicative nel determinare quando cancellare un credito ai sensi dell'OIC 15?»;
- «Avete riscontrato difficoltà applicative diverse da quelle indicate e/o avete eventuali suggerimenti da fornire?».

In questa sezione si indagano le difficoltà riscontrate nella cancellazione dei crediti e nella determinazione del fondo svalutazione crediti.

Per quanto concerne il tema delle **Imposte** le domande sono:

- «Avete riscontrato difficoltà applicative nel calcolo della fiscalità differita ai sensi dell'OIC 25?»;
- «Avete riscontrato difficoltà applicative nel determinare il futuro recupero delle attività per imposte anticipate applicando il criterio della ragionevole certezza ai sensi dell'OIC 25?»;
- «Avete riscontrato difficoltà applicative diverse da quelle indicate e/o avete eventuali suggerimenti da fornire?».

Le domande si concentrano sul calcolo della fiscalità differita e sul test di recuperabilità delle attività per imposte anticipate.

Ai sensi dell'OIC 25, le passività per imposte differite devono essere rilevate contabilmente nell'esercizio in cui sorgono differenze temporanee imponibili, sia che abbiano effetto o meno sul conto economico.

Mentre, per quanto concerne le imposte anticipate, l'OIC 25 impone di iscriverle solo se vi è la "ragionevole certezza" di generare redditi imponibili futuri sufficienti a riassorbirle. Questa certezza è verificata quando:

- È presente un'attendibile proiezione dei risultati fiscali della società derivante da un'adeguata pianificazione fiscale;
- E/o negli esercizi nei quali è previsto avvenga il riversamento della differenza temporanea deducibile risultano presenti differenze temporanee imponibili di importo sufficiente per le quali ci si attenga un annullamento.

Poiché la maggior parte delle PMI non redige un budget pluriennale o un piano industriale formalizzato, dimostrare tale recuperabilità è quasi impossibile, rendendo l'applicazione dell'OIC 25 un esercizio puramente formale o omesso per prudenza[69].

Proseguendo si passa all'area dei **Fondi rischi e oneri**:

- «Avete riscontrato difficoltà applicative nel classificare per natura, nelle voci di conto economico previste, le diverse tipologie di accantonamento a fondo rischi ed oneri come indicato dall'OIC 31?»;
- «Avete riscontrato difficoltà applicative nel classificare per natura, nelle voci di conto economico previste, le diverse tipologie di eccedenze di fondo come indicato dall'OIC 31?»;
- «Avete riscontrato difficoltà applicative nel determinare quando e se accantonare un fondo rischi ed oneri secondo le previsioni dell'OIC 31?»;
- «Avete riscontrato difficoltà applicative nello stimare il valore di un fondo rischi ed oneri secondo le previsioni dell'OIC 31?»;
- «Avete riscontrato difficoltà applicative diverse da quelle indicate e/o avete eventuali suggerimenti da fornire?».

Qui viene monitorata la capacità di classificare correttamente gli accantonamenti e le eccedenze di fondi rischi ed oneri per natura in conto economico.

L'OIC indaga se la rigidità imposta dall'OIC 31 venga percepita come un vincolo eccessivo rispetto alla flessibilità di cui le piccole imprese necessitano.

L'ultima sezione contabile prevista dal questionario è quella relativa ai **Debiti**. In particolare, l'OIC chiede:

- «Avete riscontrato difficoltà nell'applicazione dei criteri di iscrizione iniziale dei debiti non finanziari ai sensi dell'OIC 19?»;
- «Avete riscontrato difficoltà nell'applicare le disposizioni dell'OIC 19 in caso di Operazioni di ristrutturazione del debito?»;
- «Avete riscontrato difficoltà applicative diverse da quelle indicate e/o avete eventuali suggerimenti da fornire?».

[69] Sostero U., (2026), Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle micro-imprese, Santarcangelo di Romagna, Maggioli S.p.A, pagg. 477-480.

Questa sezione si concentra su due nodi principali: le difficoltà nei criteri di iscrizione iniziale dei debiti non finanziari (come possono essere i debiti verso fornitori o i debiti tributari) e la gestione contabile delle operazioni di ristrutturazione del debito.

L'OIC 19 richiede invece di verificare il momento in cui avviene il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi. Questa operazione, per una PMI, può risultare particolarmente onerosa.

L'indagine dell'OIC mira a verificare se il principio riesca a guidare le imprese in queste delicate fasi o se le regole attuali sull'estinzione e rimodulazione delle passività siano percepite come un ulteriore fattore di complicazione.

Per concludere, il questionario riserva una domanda relativa all'Informativa di bilancio, chiedendo: «Considerando le attuali previsioni in tema di informativa per le piccole imprese avete riscontrato difficoltà applicative?».

Poi l'OIC riserva una domanda riguardante le Tematiche fiscali: «Ci sono state fattispecie nelle quali l'applicazione dei principi contabili ha generato criticità sotto il profilo dell'inquadramento fiscale?».

Il questionario si conclude con l'ultima domanda: «Ritenete ci siano ulteriori tematiche che hanno generato difficoltà applicative?».

Questo questionario, riservato ai redattori del bilancio, costituisce il punto di contatto diretto tra l'attività di regolamentazione dell'OIC e la prassi aziendale. Questo è utile per l'OIC per valutare quali sono gli ambiti in cui le PMI riscontrano maggiori difficoltà di applicazione dei principi contabili, in modo da valutare eventuali semplificazioni da attuare in futuro[70].

3.2.2 Questionario Professione contabile

Questo documento si rivolge ai liberi professionisti, ovvero commercialisti ed esperti contabili. Questa figura supporta la governance delle PMI e, al contempo, ne redige o ne supervisiona i bilanci.

[70] OIC (Organismo Italiano di Contabilità), *Questionario per la semplificazione delle regole contabili, Preparers* (imprese), Roma, 21 ottobre 2024.

Il questionario prende avvio attraverso le medesime domande conoscitive del questionario precedente (nome e cognome, nome società/studio professionale, qualifica professionale, indirizzo mail).

Tuttavia, a differenza del questionario rivolto alle imprese, questo testo non richiede scaglioni di fatturato, di totale attivo di stato patrimoniale o di numero di dipendenti, ma mira a comprendere la qualifica del professionista all'interno dello studio o della società.

La vera peculiarità di questo questionario risiede nella domanda 8: «Avete riscontrato difficoltà nella vostra attività di revisione di bilanci di piccole e micro imprese? Se sì, si prega di descrivere la fattispecie».

Attraverso questa domanda l'OIC riconosce che molti commercialisti ed esperti contabili ricoprono anche ruoli di revisione legale nelle piccole e medie imprese. L'inserimento di questo quesito mira a verificare se l'attuale impianto normativo OIC sia facilmente applicabile e verificabile anche in assenza di grandi strutture di audit.

Nelle domande di carattere generale (5, 6 e 7), nella domanda sulle semplificazioni esistenti e nella struttura della domanda 10 (domande su principali tematiche), il questionario ricalca i quesiti sottoposti alle imprese[71].

3.2.3 Questionario Auditors

Questo questionario si rivolge alla figura degli Auditors. L'obiettivo è quello di far emergere le asimmetrie tra la complessità teorica dei principi contabili nazionali e la realtà operativa delle piccole e micro-imprese, misurata direttamente sul campo dai professionisti della revisione.

Come per quello relativo alla professione contabile, elimina le domande riguardanti il fatturato, il totale dell'attivo di stato patrimoniale e il numero dipendenti, limitandosi a chiedere il nome della società di revisione di appartenenza e la qualifica professionale ricoperta all'interno della società.

Il resto del questionario, partendo dalle domande di carattere generale, passando per quelle sulle semplificazioni esistenti, fino ad arrivare a quelle relative alle principali tematiche, mantiene lo stesso contenuto dei precedenti questionari.

[71] OIC (Organismo Italiano di Contabilità), *Questionario per la semplificazione delle regole contabili, Professione Contabile*, Roma, 21 ottobre 2024.

Attraverso questo questionario l'OIC intende ottenere una mappatura trasversale delle criticità nell'applicazione dei principi contabili, depurata dalle specificità della singola impresa. Questo anche alla luce del fatto che il revisore rappresenta un "soggetto neutro", il quale non risponde per una singola azienda ma possiede una certa esperienza maturata su un portafoglio di clienti PMI.

Il fatto di sottoporre a tre categorie di soggetti diversi le stesse domande riguardanti delle principali tematiche di interesse dimostra la volontà dell'OIC di ottenere uno spettro di dati più completo possibile.

Sottoponendo le stesse problematiche di applicazione a imprese, professionisti e revisori, l'OIC è in grado di comprendere se una difficoltà applicativa sia un problema isolato della singola impresa o una criticità strutturale della norma. In quest'ultimo caso sarebbe maggiormente incentivato ad intervenire per semplificare i principi contabili nazionali a favore delle PMI[72].

3.2.4 Questionario Users (finanziatori)

L'ultimo questionario è destinato agli utilizzatori del bilancio, tra i quali le banche, le agenzie di rating, le società di investimento e le assicurazioni. Quindi, quest'ultimo documento, rappresenta la prospettiva della domanda di informazioni.

La parte iniziale del questionario è sempre la medesima, costituita, infatti, da domande di carattere conoscitivo. Alle quattro domande già viste nei questionari precedenti se ne aggiunge una quinta nella quale si chiede di inserire una descrizione della tipologia di attività svolta (e.g. agenzia di rating, banca, ecc…). Questa domanda aiuta l'OIC a comprendere la tipologia di soggetto con cui si sta interfacciando.

Il secondo blocco del questionario è costituito da delle domande specifiche per user.

Partendo dalla domanda 6 questa chiede: «In che misura è utilizzato il bilancio delle piccole/micro imprese per le vostre analisi?».

Il quesito chiede di illustrare le modalità principali con cui vengono utilizzati i dati dei bilanci, ad esempio: solo informazioni quantitative per database, per analizzare la *disclosures* qualitativa, o per altri aspetti.

---

[72] OIC (Organismo Italiano di Contabilità), *Questionario per la semplificazione delle regole contabili, Auditors*, Roma, 21 ottobre 2024.

La domanda 7 chiede: «Ritenete ci siano informazioni, previste per il bilancio in forma ordinaria e non per quello in forma abbreviata, che sarebbero utili per le analisi da voi condotte?».

A questo quesito, nel caso in cui si risponda di Sì, si chiede di spiegare quali informazioni sarebbero utili.

Mentre la domanda 8 chiede: «Ritenete che gli schemi di bilancio delle piccole/micro imprese così come previsti dall'art. 2435-*bis* del Codice Civile e dall'art. 2435-*ter* del Codice Civile siano adeguati alle vostre esigenze?».

In questo caso, se l'user risponde in modo negativo, è invitato a spiegare il perché non considera tali schemi adeguati alle esigenze.

Queste ultime due domande colpiscono proprio il fulcro del problema, in quanto l'OIC chiede in maniera esplicita se le informazioni eliminate nel passaggio dal bilancio ordinario a quello abbreviato/delle micro-imprese siano utili per le analisi di affidabilità creditizia e se gli schemi ridotti degli artt. 2435-*bis* e 2435-*ter* c.c. siano ancora adeguati allo scopo.

Mentre dal lato delle imprese si spinge per una normativa sempre più semplificata e poco dispendiosa, dal lato dei finanziatori si richiedono maggiori dettagli per il calcolo degli indici di liquidità e di solvibilità, necessari per valutare il rischio di credito connesso ad una determinata impresa.

Nel caso in cui i finanziatori rispondano che le attuali semplificazioni non permettono di valutare adeguatamente il rischio di credito, l'OIC dovrà prendere atto che un'eccessiva semplificazione contabile potrebbe generare un aumento del costo del capitale per le PMI così come una contrazione del credito a loro concesso.

Proseguendo con la lettura del questionario, la domanda 9 chiede: «Avete osservazioni sulle semplificazioni attualmente previste per le piccole imprese in relazione al quadro informativo che ne deriva per il lettore del bilancio?».

Nel caso in cui si risponda di Sì a questo quesito sarà necessario spiegare quali sono le osservazioni sulle semplificazioni attuali.

Una semplificazione attuale per le piccole imprese che modifica l'informazione ottenuta dalla lettura del bilancio può essere, per esempio, l'esonero dal costo ammortizzato o

dall'attualizzazione. Per un'impresa, infatti, non applicare il costo ammortizzato aiuta a preservare energie operative; mentre, per una banca, ciò significa analizzare un bilancio in cui i debiti commerciali sono iscritti al valore nominale anziché al loro reale valore economico attuale, distorcendo l'analisi della reale posizione finanziaria netta dell'azienda.

Le osservazioni pervenute dalla risposta a tale quesito dovrebbero aiutare l'OIC a comprendere l'impatto che hanno le correnti semplificazioni su una lettura esaustiva e proficua del bilancio d'esercizio.

Per concludere, la domanda 10 chiede: «Dalla vostra esperienza ritenete che il bilancio in formato XBRL sia adeguato alle vostre esigenze?».

Nel caso di risposta negativa si richiede di spiegare il motivo dell'inadeguatezza del formato rispetto alle esigenze.

Il formato XBRL costituisce la tassonomia informatica con cui vengono depositati i bilanci in Italia. Tuttavia, la rigidità della tassonomia standard potrebbe comprimere le specificità aziendali.

Se i finanziatori giudicano negativamente l'adeguatezza dell'XBRL per le piccole e micro-imprese ciò significa che la tecnologia, che è stata concepita allo scopo di semplificare l'archiviazione, sta diventando invece un ostacolo per ottenere una corretta interpretazione della rischiosità aziendale.

L'analisi congiunta di questi quattro documenti dovrebbe aiutare l'OIC nel suo compito di revisione dei principi contabili nazionali. L'organismo non si deve limitare ad assecondare le richieste di semplificazione delle imprese, ma dovrebbe altresì identificare una soglia minima di informazione sotto la quale il bilancio perderebbe la sua funzione di strumento di comunicazione economico-finanziaria, finendo per escludere le piccole e micro-imprese dai circuiti del credito[73].

3.3 Studio del *Feedback Statement*: i punti di convergenza e di attrito

L'analisi sviluppata nel presente paragrafo ha natura documentale secondaria ed è basata sul *Feedback Statement* pubblicato dall'Organismo Italiano di Contabilità a conclusione

[73] OIC (Organismo Italiano di Contabilità), *Questionario per la semplificazione delle regole contabili, Users (finanziatori)*, Roma, 21 ottobre 2024.

del processo di consultazione svolto tramite i questionari visti nel paragrafo precedente. Di conseguenza, non sono state analizzate direttamente le singole risposte trasmesse dai partecipanti, ma i risultati aggregati, le osservazioni ricorrenti e la sintesi delle principali criticità predisposta dall'OIC. L'obiettivo dell'analisi è quindi ricostruire, sulla base dell'elaborazione effettuata dall'Organismo, i principali punti di convergenza e di attrito emersi tra le diverse categorie di stakeholder, nonché individuare le aree nelle quali sono state segnalate maggiori difficoltà nell'applicazione dei principi contabili nazionali. Tale impostazione consente, pertanto, di esaminare in modo sistematico gli esiti della consultazione, pur tenendo conto del fatto che l'analisi si basa su dati già selezionati e aggregati dall'OIC e non permette quindi di riesaminare autonomamente il contenuto delle singole risposte originarie.

Sulla base dei risultati riportati nel *Feedback Statement*, le risposte ai questionari hanno evidenziato un'ampia adesione sull'esigenza di effettuare una riduzione degli oneri documentali, apportare ulteriori semplificazioni alla struttura del bilancio e stimolare l'incremento della chiarezza nei criteri di valutazione.

Con l'obiettivo di individuare ulteriori interventi di semplificazione nell'ambito della disciplina contabile italiana, l'OIC ha avviato un'analisi organica dedicata alle imprese di minori dimensioni. A tal fine, l'Organismo ha condotto approfondimenti sui principali Paesi europei esaminando le soluzioni adottate nei rispettivi ordinamenti con riferimento alle regole contabili applicabili alle piccole imprese.

Sulla base delle osservazioni raccolte mediante i questionari, dei risultati emersi dall'analisi comparativa internazionale e delle disposizioni civilistiche e fiscali attualmente vigenti, sono state individuate alcune possibili misure di semplificazione. Tali interventi potrebbero essere introdotti a favore delle imprese di minori dimensioni nella predisposizione del bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili nazionali, con l'obiettivo di rendere gli adempimenti maggiormente proporzionati alle loro caratteristiche organizzative e operative.

Le eventuali semplificazioni che potrebbero essere introdotte non costituiscono proposte di modifica dei principi contabili. Per quanto concerne l'emanazione dei principi contabili, infatti, è previsto dallo statuto dell'OIC lo svolgimento di un articolato processo di consultazione e confronto tecnico con le diverse categorie di soggetti interessati alla disciplina contabile.

3.3.1 Sintesi delle osservazioni pervenute in risposta ai questionari

La partecipazione al questionario si è rilevata particolarmente attiva. Le risposte sono state 304 e la composizione delle stesse è sintetizzata dal seguente grafico:

Figura 3.1: Composizione risposte ai questionari

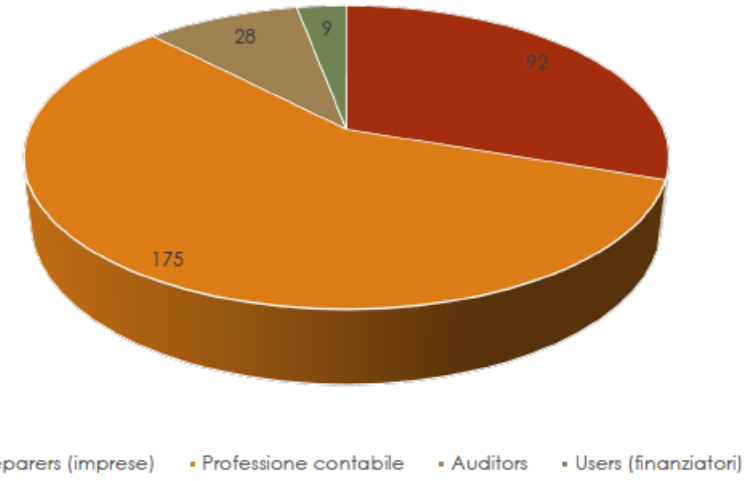

Fonte: Organismo Italiano di Contabilità, Feedback Statement

La fetta più grande è rappresentata dai Professionisti contabili (175 risposte), la seconda più grande è rappresentata dai *Preparers* (92), mentre da parte degli Auditors sono arrivate 28 risposte e da parte degli *Users* solo 9.

Dall'analisi delle imprese che hanno preso parte alla consultazione emerge che circa il 50% redige il bilancio in forma ordinaria. Il 45% predispone, invece, il bilancio secondo le disposizioni previste dall'art. 2435-*bis* c.c., mentre il restante 5% redige il bilancio in conformità dell'art. 2435-*ter*.

Analizzando la partecipazione dei Professionisti si può osservare come la maggioranza di loro appartenga a studi associati. In Particolare:

Figura 3.2: Composizione dei Professionisti

Fonte: Organismo Italiano di Contabilità, Feedback Statement

Tra di questi, solo un professionista appartiene ad un'associazione di categoria.

Con riferimento alla categoria degli *Auditors*, hanno risposto le principali società di revisione operanti sul mercato italiano, le quali rappresentano una platea composta da migliaia di professionisti della revisione.

Infine, per quanto riguarda gli *Users*, le risposte sono riconducibili prevalentemente a professionisti attivi nell'ambito dell'analisi del merito creditizio, della valutazione d'impresa e delle operazioni di ristrutturazione aziendale.

Analizziamo ora le risposte ottenute per ciascuna domanda secondo quanto riportato nel *Feedback Statement*.

Domanda 1: «Ritenete utile predisporre un unico principio contabile per le piccole imprese?».

Circa l'80% dei soggetti partecipanti ai questionari ha ritenuto che potrebbe essere utile predisporre un unico principio contabile per le piccole imprese. Tuttavia, emerge una divergenza significativa tra le diverse categorie di società di revisione. In particolare, 3 società su 4 delle *Big Four* hanno espresso un parere contrario in merito all'adozione di un unico principio contabile per le piccole imprese. Mentre, la maggioranza delle altre società di revisione (73%), ha manifestato un orientamento favorevole.

Figura 3.3: Risposte alla domanda 1

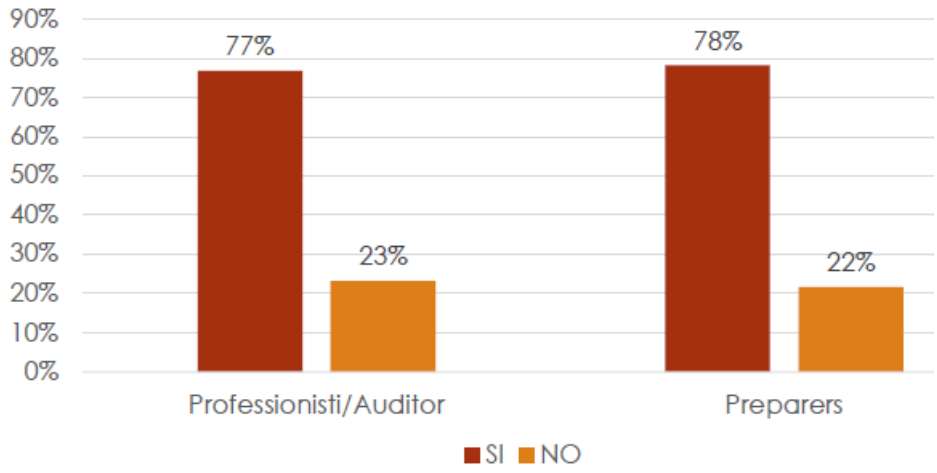

Fonte: Organismo Italiano di Contabilità, Feedback Statement

Domanda 2: «Ritenete utile predisporre un unico principio contabile per le micro imprese?».

Come nel caso precedente, la maggioranza dei partecipanti alla consultazione (80%) ritiene utile predisporre un unico principio contabile dedicato alle micro-imprese. Tuttavia, tutte le *Big Four* si sono dichiarate contrarie all'introduzione di un principio contabile unitario per le micro-imprese e un analogo orientamento è stato espresso dalla maggioranza delle altre società di revisione (54% dei rispondenti).

Figura 3.4: Risposte alla domanda 2

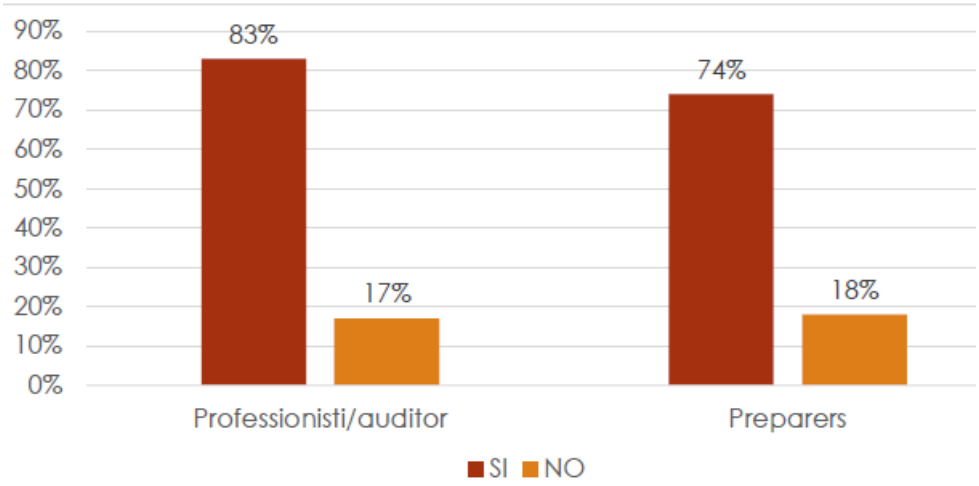

Fonte: Organismo Italiano di Contabilità, Feedback Statement

Domanda 3: «Avete riscontrato difficoltà nell'applicare il postulato di bilancio della sostanza sulla forma?».

Su questo tema si è osservato che:

- Per poter applicare il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma è necessario compiere valutazioni complesse ed onerose per le imprese di minori dimensioni, le quali dispongono di dipartimenti amministrativi poco strutturati.
- Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma risulta attualmente affermato in termini generali, senza essere declinato con riferimento a specifiche fattispecie contrattuali o operative, come: i contratti d'affitto d'azienda, le operazioni di comodato d'uso gratuito, i piani di *stock option*, le vendite assistite da clausole idonee a rendere incerto il momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, nonché le ipotesi di segmentazione o combinazione di più contratti.
- Vi è poca coerenza tra il metodo patrimoniale nel leasing (inutilizzo del metodo finanziario e conseguente informazione in nota integrativa) e l'applicazione del postulato della sostanza sulla forma.
- Il piccolo imprenditore fa fatica a comprendere il principio.

Domanda 4: «Rispetto alle semplificazioni degli schemi di bilancio previste dal codice civile, avete aggiunto delle voci?».

Circa il 90% dei partecipanti non ha aggiunto voci agli schemi di bilancio.

La **domanda 5** riguarda le principali tematiche, ossia quei temi relativi ai vigenti principi contabili che, secondo l'OIC, possono creare delle difficoltà di applicazione in una piccola o micro-impresa.

Le voci che sono risultate maggiormente problematiche dai rispondenti ai questionari sono le seguenti.

Figura 3.5: Voci di bilancio con difficoltà applicative

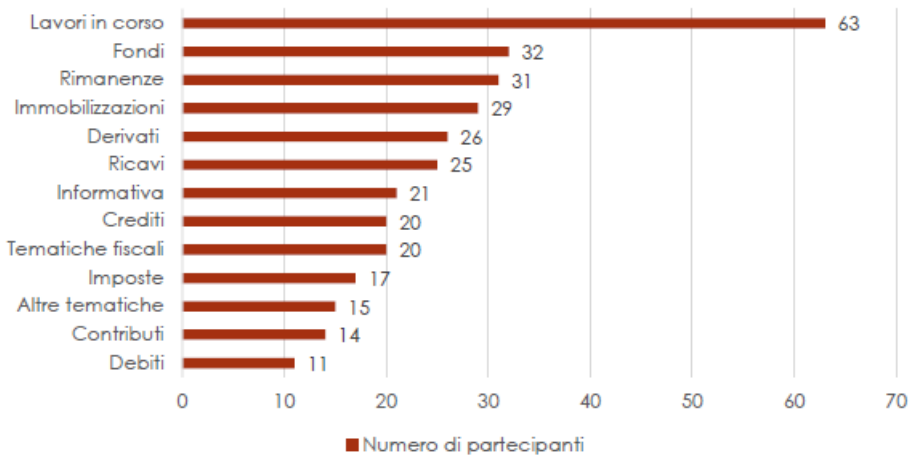

Si riporta anche il dettaglio per ciascuna categoria.

Figura 3.6: Voci di bilancio con difficoltà applicative per categoria di soggetti

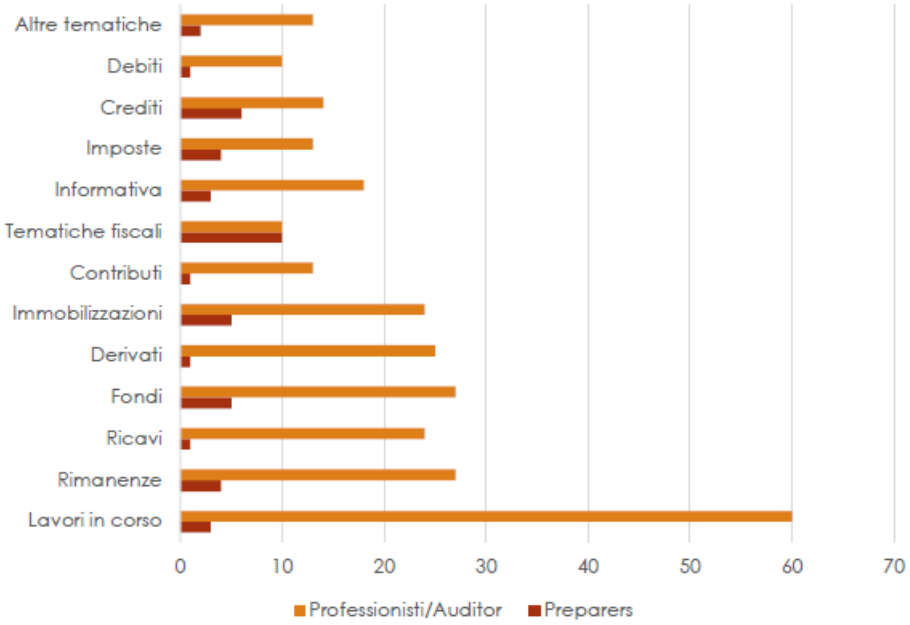

Fonte: Organismo Italiano di Contabilità, Feedback Statement

Si riporta ora una sintesi dei commenti che sono stati ricevuti dall'OIC in riferimento alle singole voci di bilancio.

Lavori in corso su ordinazione

I soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato una serie di criticità applicative con riferimento al principio contabile OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione.

Figura 3.7: Principali difficoltà applicative segnalate – LIC

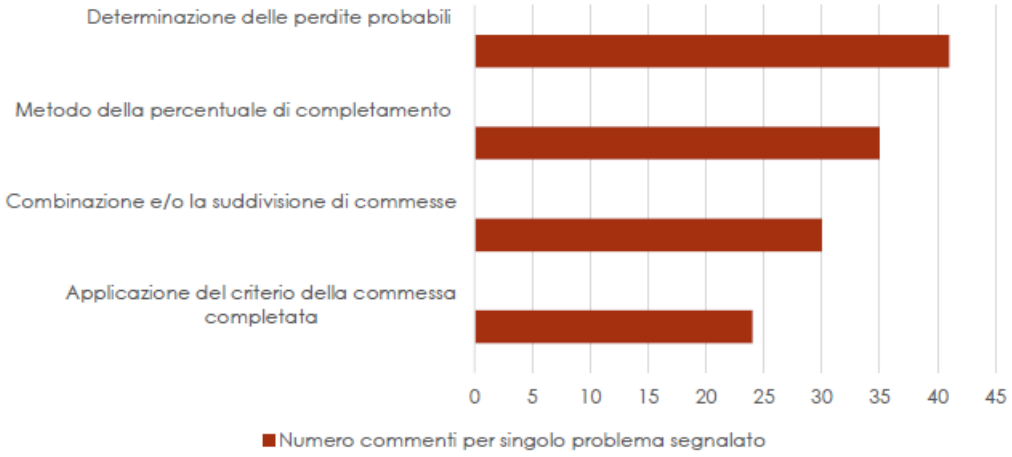

Fonte: Organismo Italiano di Contabilità, Feedback Statement

In particolare, dalle osservazioni raccolte dall'OIC è emerso quanto segue:

- Le piccole imprese non dispongono di adeguati sistemi di budgeting e/o reporting che siano capaci di produrre i dati fondamentali per permettere una stima attendibile della percentuale di completamento, delle perdite attese e dei costi a finire;
- La ricerca di criteri oggettivi per effettuare la combinazione e/o suddivisione delle commesse non è semplice.

È stato inoltre evidenziato come potrebbe risultare opportuno fornire indicazioni più puntuali in merito al trattamento contabile dei costi e dei ricavi che i consorzi imputano ai singoli consorziati.

Fondi rischi e oneri

I soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato una serie di criticità applicative con riferimento al principio contabile OIC 31 – Fondo rischi e oneri e TFR.

Figura 3.8: Principali difficoltà applicative segnalate – Fondi rischi e oneri

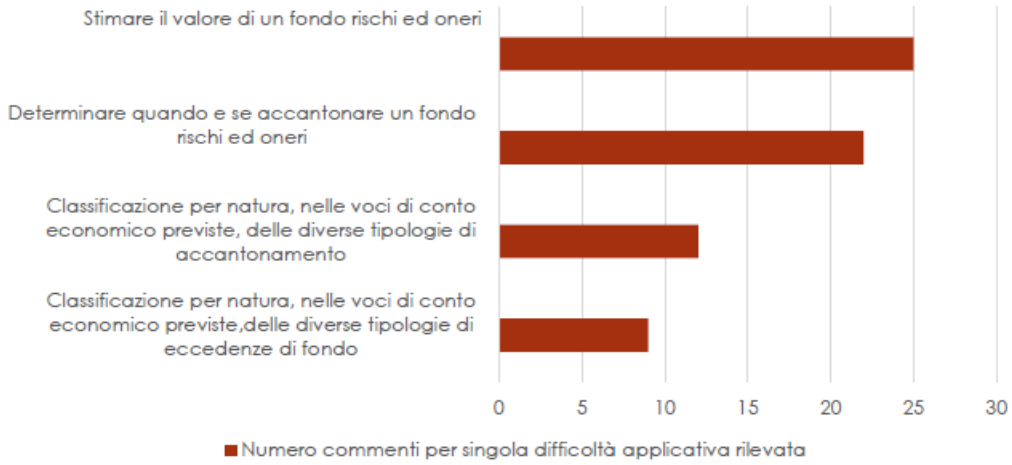

Fonte: Organismo Italiano di Contabilità, Feedback Statement

In particolare, dalle osservazioni raccolte dall'OIC è emerso quanto segue:

- Le piccole imprese non dispongono di sistemi gestionali adatti a produrre i dati fondamentali per stimare i fondi (come, ad esempio, il fondo garanzia e il fondo resi);
- La determinazione dell'ammontare dei fondi destinati alla manutenzione ciclica può presentare rilevanti complessità di stima;
- Non è spiegato con chiarezza se è necessario considerare anche le indennità ricevute da altre parti (ad esempio, infragruppo) nella determinazione del fondo;
- La classificazione degli accantonamenti nelle voci di conto economico non è di facile attuazione, i quali sono rilevati frequentemente nelle voci residuali B12) *Accantonamenti per rischi* e B13) *Altri accantonamenti*, così come le eccedenze, che sono rilevate frequentemente nella voce residuale A5) *Altri ricavi e proventi*;
- La valutazione della probabilità di accadimento di un evento ai fini della rilevazione di un accantonamento può risultare particolarmente complessa.

Si suggerisce, inoltre, che:

- Tutti gli accantonamenti potrebbero essere classificati in B12) *Accantonamenti per rischi* e B13) *Altri accantonamenti*;
- Tutte le eccedenze dei fondi potrebbero essere classificate nella voce A5) *Altri ricavi e proventi*.

Rimanenze

I soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato una serie di criticità applicative con riferimento al principio contabile OIC 13 – Rimanenze.

Figura 3.9: Principali difficoltà applicative segnalate – Rimanenze

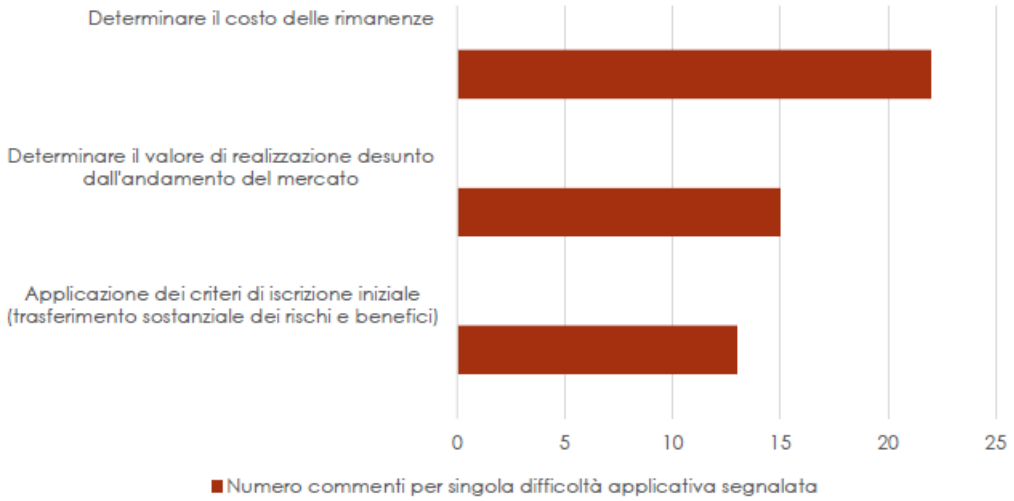

Fonte: Organismo Italiano di Contabilità, Feedback Statement

In particolare, dalle osservazioni raccolte dall'OIC è emerso quanto segue:

- Le piccole imprese non dispongono di sistemi gestionali adatti a produrre i dati fondamentali per il calcolo del LIFO, del FIFO, del costo di produzione e dei tempi di rigiro del magazzino;
- Non sono in grado di stimare facilmente il valore di realizzazione desunto dall'andamento del mercato in caso siano presenti dei prezzi di mercato caratterizzati da un certo grado di volatilità;
- Il momento del trasferimento dei rischi e benefici (ad esempio in riferimento a transazioni internazionali) non è di facile individuazione.

Immobilizzazioni Immateriali e Materiali

I soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato una serie di criticità applicative con riferimento al principio contabile OIC 16 – Immobilizzazioni Materiali e l'OIC 24 – Immobilizzazioni Immateriali.

Figura 3.10: Principali difficoltà applicative segnalate – Immobilizzazioni

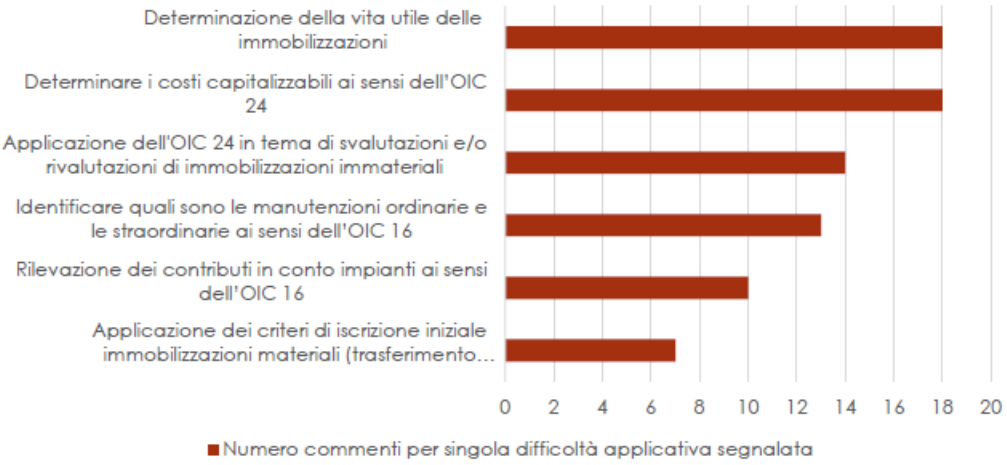

Fonte: Organismo Italiano di Contabilità, Feedback Statement

In particolare, dalle osservazioni raccolte dall'OIC è emerso quanto segue:

- Nelle piccole imprese la stima della vita utile è stimata di frequente in base alle aliquote fiscali;
- La determinazione delle componenti con vita utile diversa dal cespite principale (ad esempio nel caso dei fabbricati) non è semplice;
- Nelle piccole imprese non è solito predisporre piani pluriennali per la recuperabilità delle immobilizzazioni, i quali sono funzionali alla capitalizzazione dei costi e per l'*impairment test*;
- Non è facile comprendere come effettuare l'*impairment test* sul valore delle partecipazioni;
- Non è facile comprendere il corretto trattamento contabile dei costi sostenuti per le attività di personalizzazione e configurazione di software in cloud;
- La differenza tra manutenzioni ordinarie e manutenzioni straordinarie non è di facile individuazione. Inoltre, può capitare che le manutenzioni straordinarie siano considerate come singoli cespiti (può capitare che non venga rideterminata la vita utile dell'intero cespite dal momento in cui viene eseguita la manutenzione straordinaria);
- Può risultare difficile accertare l'esistenza o meno dei requisiti necessari per la rilevazione dei contributi in bilancio;
- Non è facile comprendere il livello di rischio in corrispondenza del quale possa ritenersi probabile l'acquisto dell'immobilizzazione.

Si suggerisce, inoltre, che:

- L'esplicitazione delle regole sulla contabilizzazione dell'acquisizione del diritto di superficie può risultare particolarmente utile;
- Se si opta per l'applicazione del "*component approach*", è necessario chiarire che l'ammortamento prende inizio quando l'intera immobilizzazione è pronta per l'uso, senza considerare il momento in cui è pronto il singolo componente;
- L'uso dell'approccio semplificato previsto dall'OIC 9 potrebbe essere esteso anche al bilancio consolidato.

Derivati

I soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato una serie di criticità applicative con riferimento al principio contabile OIC 32 – Derivati:

- La stima del *fair value* dei derivati risulta particolarmente complessa;
- Non è facile distinguere tra i derivati di copertura e i derivati speculativi.

Si suggerisce, inoltre, che:

- Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata potrebbero essere esentate dall'applicazione della disciplina contabile relativa agli strumenti derivati. Questa considerazione deriva dal fatto che le disposizioni contenute nell'OIC 32 risultano spesso complesse da applicare nelle realtà aziendali di minori dimensioni;
- Potrebbe essere utile aggiungere esempi aggiuntivi nel principio;
- Si potrebbe introdurre una disciplina per la contabilizzazione delle opzioni su partecipazioni e dei corrispettivi potenziali per l'acquisto di partecipazioni.

Ricavi

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ritiene che la prima applicazione dell'OIC 34 – Ricavi non determinerà cambiamenti particolarmente rilevanti.

In particolare, dalle risposte fornite nell'ambito della consultazione svolta dall'OIC è emerso che:

- Le piccole imprese, non disponendo di sistemi informativi adeguati a supportare il nuovo modello di contabilizzazioni dei ricavi, non possono applicare facilmente l'OIC 34;
- Risulta complesso distinguere tra società che agisce per conto proprio o per conto di terzi;

- Ci si aspetta delle modifiche significative in riferimento alla rilevazione degli importi dovuti ai clienti;
- Non è spiegato chiaramente quali poste dello stato patrimoniale debbano accogliere i ricavi relativi a prestazioni di servizi rilevati *over time*.

Informativa di bilancio

I soggetti che hanno risposto ai questionari sono incorsi in alcune difficoltà applicando le disposizioni in merito all'informativa di bilancio. In particolare, è emerso che:

- L'informativa non è particolarmente utile, in particolar modo per gli stakeholder finanziari, i quali sono maggiormente interessati ai flussi di cassa;
- L'informativa richiesta non è coerente con la realtà delle piccole imprese, le quali possono avere difficolta a fornire, per esempio, l'informativa sui principi contabili o sui criteri di redazione utilizzati.

Crediti

I soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato una serie di criticità applicative con riferimento al principio contabile OIC 15 – Crediti.

Figura 3.11: Principali difficoltà applicative segnalate – Crediti

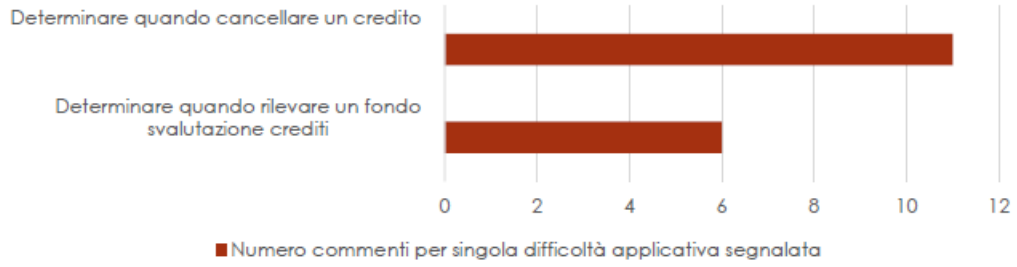

Fonte: Organismo Italiano di Contabilità, Feedback Statement

In particolare, dalle osservazioni raccolte dall'OIC è emerso quanto segue:

- Allo scopo di procedere alla cancellazione contabile di un credito, l'analisi delle clausole contrattuali relative al trasferimento dei rischi può risultare di particolare complessità;
- Le piccole imprese utilizzano spesso la normativa fiscale come base per il calcolo del fondo svalutazione crediti, invece del principio contabile;
- I "*time deposit*", ossia impieghi temporanei di liquidità soggetti a vincolo, vengono iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, mentre altre attività

caratterizzate da analoghi profili economici e finanziari sono normalmente ricondotte all'attivo circolante. È stato pertanto suggerito di intervenire al fine di superare tale incoerenza classificatoria.

Tematiche fiscali

La domanda relativa alle tematiche fiscali è stata rivolta esclusivamente ai Professionisti e ai *Preparers*. Dalle risposte pervenute dall'OIC è emersa, in particolare, l'esigenza di conseguire un maggiore coordinamento tra la disciplina civilistica e quella fiscale.

Imposte

I soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato una serie di criticità applicative con riferimento al principio contabile OIC 25 – Imposte.

Figura 3.12: Principali difficoltà applicative segnalate – Imposte

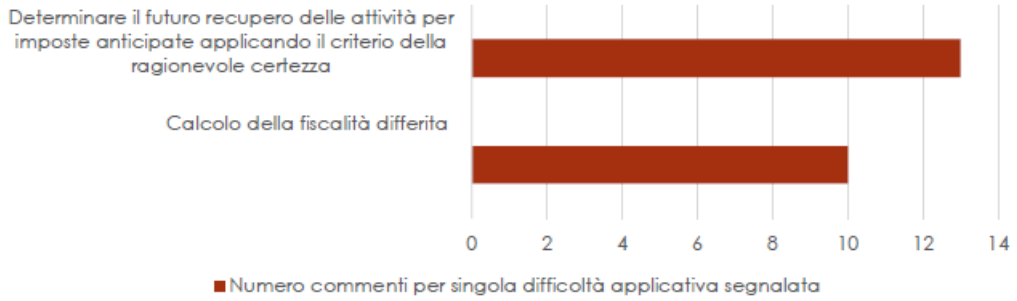

Fonte: Organismo Italiano di Contabilità, Feedback Statement

In particolare, dalle osservazioni raccolte dall'OIC è emerso quanto segue:

- Le piccole imprese non predispongono di piani fiscali finalizzati a determinare la ragionevole certezza del futuro recupero delle attività per imposte anticipate;
- La riconciliazione tra l'aliquota teorica e l'aliquota effettiva d'imposta può risultare particolarmente complessa.

I rispondenti hanno, inoltre, proposto l'opportunità di coordinare l'esenzione dalla rilevazione delle imposte differite prevista dall'OIC 25, per le operazioni che non producono effetti sul conto economico, con le disposizioni contenute nell'OIC 17. In particolare, tale esigenza riguarda il consolidamento di un veicolo che non rappresenta un business rispetto al quale risulta necessario chiarire se gli eventuali plusvalori emersi debbano o meno comportare la rilevazione di imposte differite.

Contributi

I soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato una serie di criticità applicative con riferimento alle disposizioni sui contributi. In particolare, è emerso che:

- La verifica dell'esistenza dei requisiti per l'iscrizione di un contributo in bilancio non è agevole;
- La rilevazione contabile dei contributi potrebbe determinare una mancata correlazione tra i costi sostenuti e i ricavi imputati al medesimo esercizio.

È stato inoltre suggerito di integrare le disposizioni relative ai contributi in conto esercizio con esempi applicativi volti a chiarire il significato del requisito della "certezza".

Debiti

I soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato una serie di criticità applicative con riferimento al principio contabile OIC 19 – Debiti.

Figura 3.13: Principali difficoltà applicative segnalate – Debiti

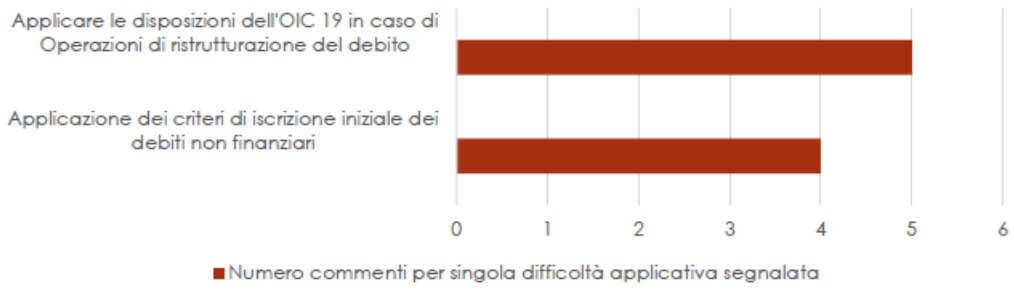

Fonte: Organismo Italiano di Contabilità, Feedback Statement

In particolare, dalle osservazioni raccolte dall'OIC è emerso quanto segue:

- Non è spiegato chiaramente quale sia il trattamento contabile dei costi di transazione sostenuti prima di compiere un'operazione di ristrutturazione del debito;
- Non è facile individuare il momento in cui si verifica il trasferimento dei rischi e benefici nei casi di acquisti intercontinentali o di beni complessi che necessitano di particolari condizioni di messa in funzione e collaudo;
- Non è spiegato chiaramente quali siano i casi in cui i versamenti effettuati dai soci debbano essere qualificati contabilmente come debiti oppure come componenti del patrimonio netto;

- Non è spiegato chiaramente il modo in cui contabilizzare le modifiche contrattuali che apportano delle condizioni sui debiti rendendoli, per esempio, rimborsabili solo in determinate situazioni;
- È necessario precisare quale sia la distinzione tra una "modifica" e una "cancellazione" di un debito.

Altre tematiche

È stato proposto di fornire maggiori chiarimenti in merito a:

- Il mantenimento delle semplificazioni utilizzate nei bilanci delle controllate nel primo bilancio consolidato;
- La contabilizzazione: degli strumenti finanziari partecipativi; delle operazioni straordinarie; dei debiti condizionati; degli investimenti in quote in Sicav e Sicaf; delle *stock option*;
- La definizione di enti di investimento e di società di partecipazione finanziaria, la cui corretta individuazione è importante ai fini dell'applicazione delle semplificazioni previste per le piccole imprese;
- Il trattamento contabile del *cash pooling* all'interno del rendiconto finanziario;
- La coerenza tra l'art. 14, comma 2, lett. c) del decreto 39/2010[74], il quale parla della "Relazione di revisione e giudizio sul bilancio", e l'art. 2435-*ter*, sul bilancio delle micro-imprese, il quale esclude che si possano applicare le sue disposizioni nei casi eccezionali previsti dall'art. 2423, comma 5;
- L'art. 2426, comma 1, n.4 del Codice civile stabilisce che le plusvalenze emerse negli esercizi successivi dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto al valore iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente devono essere accantonate in una riserva non distribuibile. Ci sono tuttavia delle incertezze circa le modalità di applicazione di tale disposizione nel caso in cui alcune partecipazioni generino plusvalenze e altre evidenzino minusvalenze. In particolare, non risulta chiaro se si possa considerare il relativo saldo netto.

In aggiunta a ciò:

[74] L'art. 14, comma 2, lett. c) del decreto 39/2010 stabilisce che la relazione di revisione debba comprendere: «un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio».

- È stata posta la richiesta di revisione del trattamento contabile del leasing;
- È stata posta l'enfasi sul fatto che per le piccole e micro-imprese non è agevole fornire l'informativa sulle parti correlate, anche se la norma già prevede alcune semplificazioni rispetto all'informativa richiesta alle grandi imprese, e l'informativa relativa agli impegni e garanzie;
- È stato richiesto di intervenire sui vigenti principi contabili al fine di introdurre eventuali semplificazioni circa la determinazione del fondo svalutazione crediti per giungere ad un coordinamento con la normativa fiscale.

Domanda 6: utilizzo del modello semplificato dell'*Impairment test*

Con riferimento al tema dell'*impairment test* dell'avviamento, è stato sottoposto ai partecipanti alla consultazione uno specifico quesito volto a verificare se, nella loro esperienza professionale, avessero utilizzato il modello semplificato previsto dall'OIC 9 per la determinazione delle perdite durevoli di valore. Dalle risposte raccolte dall'OIC è emerso che tale modello trova un'applicazione piuttosto limitata nella prassi. Ciò dipende principalmente dal fatto che le imprese di minori dimensioni raramente presentano valori di avviamento iscritti in bilancio e, di conseguenza, non hanno la necessità di effettuare verifiche di recuperabilità su di esso.

Figura 3.14: Soggetti che hanno applicato il metodo semplificato previsto dall'OIC 9 per la determinazione delle perdite durevoli di valore.

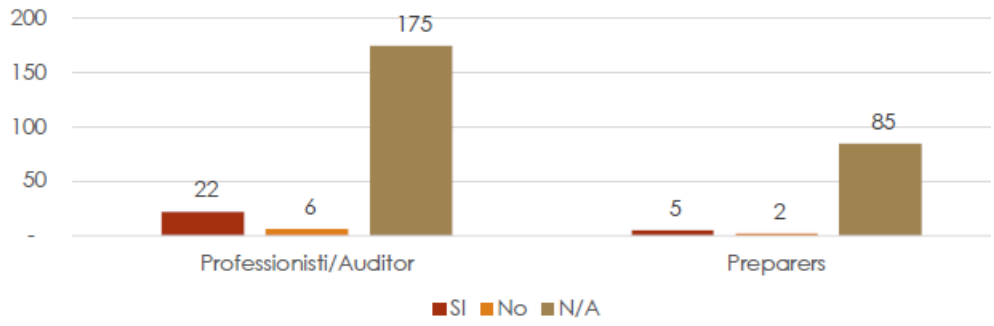

Fonte: Organismo Italiano di Contabilità, Feedback Statement

Domanda 7: utilizzo del modello semplificato per i Derivati

Con riferimento al tema dei derivati, è stato sottoposto ai partecipanti alla consultazione uno specifico quesito volto a verificare se, nella loro esperienza professionale, avessero utilizzato il modello semplificato previsto dall'OIC 32 per la rilevazione delle relazioni di copertura semplici. Dalle risposte raccolte dall'OIC è emerso che tale modello trova

un'applicazione piuttosto limitata nella prassi. Ciò in quanto i derivati non sono particolarmente diffusi tra le realtà di minori dimensioni.

Figura 3.15: Soggetti che hanno applicato il metodo semplificato previsto dall'OIC 32 per la contabilizzazione delle relazioni di copertura semplici.

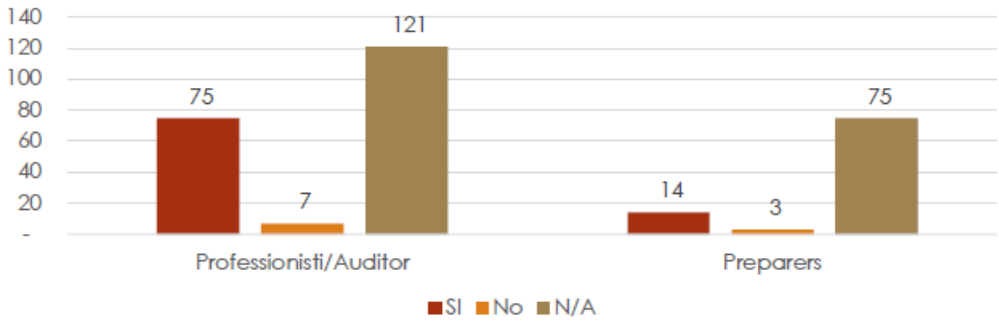

Fonte: Organismo Italiano di Contabilità, Feedback Statement

Domanda 8: domanda specifica rivolta ai professionisti

Alla categoria dei professionisti è stata riservata un'ulteriore domanda, considerando il loro importante ruolo, nella quale si chiede se hanno riscontrato dei problemi nello svolgimento della loro attività di revisione di piccole e micro-imprese.

Il 25% dei rispondenti ha riscontrato diversi problemi derivanti dal fatto che tali imprese minori dispongono di strutture meno efficienti e potrebbero non disporre di competenze specifiche in materia di principi contabili.

Domanda 9: domande specifiche rivolte agli users

Di seguito si presenta una sintesi delle principali osservazioni formulate dagli utilizzatori del bilancio.

1) «In che misura è utilizzato il bilancio delle piccole/micro imprese per le vostre analisi?»

   In generale, i soggetti che hanno risposto al questionario hanno messo in evidenzia il fatto che il bilancio delle PMI costituisce la base su cui si fonda la conoscenza dell'azienda e l'elaborazione del business plan. In particolare, le informazioni contenute nel bilancio vengono impiegate per effettuare riclassificazioni utili ad analizzare la struttura e l'evoluzione della situazione finanziaria delle imprese. Tali elaborazioni consentono, inoltre, di formulare una valutazione in merito al

grado di solvibilità dell'impresa e di stimarne la capacità di generare una remunerazione adeguata per i soggetti che apportano capitale di rischio.

2) «Ritenete ci siano informazioni, previste per il bilancio in forma ordinaria e non per quello in forma abbreviata, che sarebbero utili per le analisi da voi condotte?»
   L'89% dei partecipanti sostiene che sarebbe preferibile avere nel bilancio di una piccola impresa informazioni riguardanti la natura e la ripartizione dei crediti e dei debiti a seconda del loro livello di liquidità/esigibilità (entro/oltre 12 mesi) dando chiara indicazione di quelli che sono assistiti da garanzie reali.
3) «Ritenete che gli schemi di bilancio delle piccole/micro imprese così come previsti dall'art. 2435-*bis* del Codice civile e dall'art. 2435-*ter* del Codice civile siano adeguati alle vostre esigenze?»
   La maggioranza dei partecipanti (56%) sostiene che gli schemi di bilancio previsti attualmente risultino adeguati allo svolgimento delle loro analisi.
   Tra i soggetti che hanno risposto negativamente, la criticità maggiormente segnalata riguarda l'insufficiente livello di dettaglio relativo ai crediti e ai debiti. La disponibilità di informazioni più dettagliate su tali poste risulta infatti essenziale per svolgere un'adeguata analisi di bilancio.
4) «Avete osservazioni sulle semplificazioni attualmente previste per le piccole imprese in relazione al quadro informativo che ne deriva per il lettore del bilancio?»
   Il 78% dei partecipanti alla consultazione non ha formulato particolari osservazioni in merito alle semplificazioni attualmente previste per le piccole imprese.
   Il restante 22%, invece, ha evidenziato l'opportunità di estendere anche alle piccole imprese la predisposizione del rendiconto finanziario.
5) «Dalla vostra esperienza ritenete che il bilancio in formato XBRL sia adeguato alle vostre esigenze?»
   Il 78% dei partecipanti alla consultazione sostiene che il formato XBRL applicato al bilancio sia adeguato alle esigenze. Dall'altro lato, tuttavia, alcuni partecipanti ritengono che il bilancio in formato XBRL debba essere completato da alcune informazioni di natura qualitativa e con maggiori informazioni di natura quantitativa, ricavabili dall'integrazione e dalla rielaborazione dei dati ricavabili dagli schemi base.

3.3.2 Sintesi delle disposizioni previste nel contesto Europeo a favore delle imprese di minori dimensioni

Nell'ambito del *Feedback Statement* in esame, l'OIC ha affiancato ai risultati della consultazione un'analisi delle discipline contabili applicabili alle piccole e medie imprese in alcuni Paesi europei, con l'obiettivo di individuare le principali soluzioni adottate in materia di semplificazione. Il presente paragrafo riprende tale confronto, ma senza procedere ad un'analisi autonoma delle normative nazionali considerate dall'Organismo. Lo scopo dell'analisi fornita dall'OIC è quello di catturare eventuali elementi di convergenza e di differenziazione tra i diversi ordinamenti europei, nonché di evidenziare le principali tendenze che stanno caratterizzando il processo di armonizzazione contabile a livello europeo.

In un contesto segnato da una crescente integrazione economica, normativa e istituzionale all'interno dell'Unione Europea, il confronto tra i diversi sistemi contabili nazionali riveste un'importanza significativa. Esso consente, infatti, di comprendere in quale misura i singoli Paesi abbiano sviluppato regole contabili specifiche per le imprese di minori dimensioni e di valutare come tali disposizioni siano state adattate alle peculiarità economiche, giuridiche e organizzative dei rispettivi contesti nazionali. L'analisi comparata permette, inoltre, di osservare se e in che misura gli ordinamenti europei abbiano perseguito un equilibrio tra l'esigenza di semplificare gli obblighi informativi gravanti sulle PMI e la necessità di garantire un'informativa di bilancio adeguata, attendibile e utile per gli stakeholder.

I paesi oggetto dell'analisi condotta dall'Organismo sono Francia, Germania, Spagna, Olanda, Svezia, Danimarca e Regno Unito.

Il fatto di confrontare le differenti pratiche contabili estere aiuta a comprendere se sia necessario intervenire sui principi contabili nazionali per meglio incontrare le esigenze delle piccole e micro-imprese. Le evidenze riportate dall'OIC, infatti, evidenziano l'utilità di un set di principi contabili semplificati per le imprese di minori dimensioni.

Un primo elemento considerato dall'OIC riguarda la presenza, nei diversi ordinamenti, di regole contabili ad hoc per le piccole e medie imprese. A tale proposito, Spagna, Olanda, Svezia, Regno Unito e Danimarca hanno predisposto un set di principi contabili dedicati unicamente alla realtà delle piccole e micro-imprese, separandone la normativa dai principi ordinari.

Germania e Francia, invece, adottato un approccio simile a quello dell'Italia, prevedendo alcune semplificazioni direttamente sui principi contabili. In questo modo non è stato necessario sviluppare dei principi contabili separati per le piccole e micro-imprese.

Con riferimento alle semplificazioni previste per le imprese di minori dimensioni, dal confronto riportato nel *Feedback Statement*, emerge come i diversi ordinamenti europei abbiano introdotto numerosi interventi finalizzati a rendere meno onerosa la redazione del bilancio d'esercizio. Tali misure tengono conto delle caratteristiche strutturali delle piccole e micro-imprese, le quali dispongono generalmente di risorse amministrative, organizzative e professionali più limitate rispetto alle imprese di maggiori dimensioni.

Nell'ambito delle discipline contabili adottate nei diversi Paesi europei, emergono alcune misure ricorrenti rivolte alle piccole e micro-imprese. In particolare, tali imprese possono:

- Essere esonerate dal calcolo delle imposte differite attive e passive, limitandosi ad applicare unicamente le previsioni relative al calcolo delle imposte correnti;
- Adottare il criterio della commessa completata per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione di durata pluriennale;
- Non dover stimare la vita utile delle immobilizzazioni potendo utilizzare le aliquote fiscali per determinare l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- Non procedere alla rilevazione dei ratei e dei risconti attivi e passivi;
- Beneficiare di semplificazioni per il trattamento contabile delle attività finanziarie e degli strumenti finanziari derivati;
- Beneficiare di semplificazioni per la contabilizzazione dei ricavi;
- Non dover capitalizzare i costi di sviluppo limitandosi ad iscriverli a conto economico;
- Rilevare contabilmente i contratti di leasing finanziario imputando i canoni di leasing a conto economico;
- Beneficiare di schemi semplificati di stato patrimoniale e di conto economico;
- Non redigere il rendiconto finanziario;
- Redigere una nota integrativa in forma semplificata oppure, nel caso delle micro-imprese, beneficiare dell'esonero dalla sua predisposizione.

3.3.3 Ipotesi di semplificazione individuate dall'OIC dei principi contabili italiani applicabili alle imprese di minori dimensioni

Sulla base dei risultati della consultazione, dei confronti con gli stakeholder e dell'analisi delle discipline adottate in altri Paesi europei, il *Feedback Statement* individua alcune possibili linee di intervento sui principi contabili nazionali applicabili alle piccole e micro-imprese. Le proposte riportate nel presente paragrafo non costituiscono, pertanto, autonome ipotesi formulate nell'ambito di questo lavoro, ma rappresentano una sintesi delle possibili semplificazioni prospettate dall'OIC.

Secondo l'Organismo, tali interventi dovrebbero essere attuati senza compromettere l'attendibilità, la trasparenza e l'utilità dell'informazione contabile, che deve continuare a consentire agli utilizzatori del bilancio di formulare valutazioni adeguate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Infatti, come più volte è stato sottolineato, le imprese di minori dimensioni si trovano spesso a fronteggiare delle regole contabili elaborate in base a realtà di complessità organizzativa e dimensionale nettamente maggiore. Inoltre, considerando che le PMI rappresentano un elemento centrale e imprescindibile del sistema economico europeo, vi è la necessità di introdurre dei sistemi contabili che siano proporzionati alle loro dimensioni, garantendo trasparenza e affidabilità nonostante la loro maggiore semplicità dei processi di rilevazione e rappresentazione.

Di conseguenza, l'eventuale intervento di revisione dei principi contabili nazionali dovrebbe concentrarsi sulle principali aree nelle quali risulta possibile introdurre misure di semplificazione. In particolare, l'attenzione dovrebbe essere rivolta ai criteri di valutazione, agli schemi di bilancio e agli obblighi informativi previsti per le imprese di minori dimensioni, così da rendere gli adempimenti contabili maggiormente proporzionati alle loro caratteristiche.

Il *Feedback Statement* precisa che le ipotesi individuate non intendono vincolare le modalità attraverso cui le eventuali semplificazioni potranno essere recepite nell'ambito dei principi contabili nazionali. A tale riguardo, l'OIC prospetta due possibili soluzioni: introdurre specifiche disposizioni semplificate all'interno dei principi contabili ordinari oppure, in alternativa, elaborare un insieme organico di regole contabili dedicato esclusivamente alle piccole e micro-imprese. Per quanto concerne quest'ultima ipotesi, l'Organismo ricorda come nel questionario si sia rilevato che la maggioranza dei

partecipanti ha individuato in questa soluzione l'evoluzione maggiormente auspicabile della disciplina contabile applicabile alle piccole e micro-imprese.

Un ambito su cui è necessario porre attenzione è il regime di prescrittività di queste semplificazioni; ovvero se queste possano avere natura facoltativa per le imprese piccole e micro in modo che decidano autonomamente se avvalersene o meno, oppure se una volta adottate le regole di bilancio semplificate non sia più consentito applicare i criteri previsti dal modello ordinario con riferimento a singole poste di bilancio.

A tale proposito, occorre considerare che l'obiettivo degli interventi non è esclusivamente quello di semplificare le modalità di redazione del bilancio, ma deve essere perseguito preservando al contempo l'attendibilità e l'utilità dell'informazione di bilancio. Di conseguenza, impedire ad un'impresa che adotti il modello semplificato di applicare, per specifiche poste di bilancio e su base volontaria, un trattamento contabile più articolato potrebbe risultare incoerente con la funzione di consentire agli utilizzatori di disporre di un'adeguata informativa di bilancio.

Inoltre, questa scelta è già prevista in alcuni paesi esteri richiamati nel documento per confrontare le discipline contabili per le piccole e medie imprese.

Di seguito si riportano i temi che potrebbero essere oggetto di eventuali semplificazioni. L'OIC precisa che le soluzioni illustrate nel *Feedback Statement* rappresentano una prima ricognizione delle possibili aree di intervento che richiedono, però, ulteriori approfondimenti tecnici e un confronto con tutte le parti interessate prima di poter essere tradotte in concrete proposte di principi contabili. Le successive fasi saranno infatti necessarie per valutarne la concreta applicabilità, la coerenza con il quadro normativo vigente e i possibili effetti sulla qualità dell'informazione di bilancio. Non è quindi da escludere che, a seguito di tali ulteriori valutazioni, alcune delle semplificazioni inizialmente individuate possano non risultare concretamente attuabili:

Immobilizzazioni:

- Tenendo presente che un'impresa di minori dimensioni può avere delle difficoltà nello stimare la vita utile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, una semplificazione individuata dall'OIC per tale processo di stima può prevedere che la durata dell'ammortamento venga stimata sulla base delle aliquote fiscali.

Tuttavia, questa modalità può essere applicata solo in assenza di evidenti differenze.

- Per le piccole e micro-imprese, l'applicazione del cosiddetto *component approach*, ossia la scomposizione di un cespite nelle sue principali componenti al fine di attribuire a ciascuna una distinta vita utile, potrebbe risultare eccessivamente onerosa e quindi difficilmente praticabile.
- L'OIC prospetta la possibilità di prevedere che, qualora un'impresa di minori dimensioni acquisti un fabbricato comprensivo del relativo terreno, la separazione del valore attribuibile al terreno possa essere determinata nella misura del 20% o del 30% del costo complessivamente sostenuto per l'acquisto, in linea con le percentuali indicate dalla normativa fiscale applicabile.

Lavori in corso su ordinazione:

- Secondo le evidenze raccolte dall'OIC, si è riscontrato come le piccole e micro-imprese presentino delle difficoltà nell'applicazione del metodo della percentuale di completamento per la valutazione delle commesse pluriennali. Ad oggi, tale criterio è utilizzato qualora si incontrino i requisiti previsti dall'OIC 23 al paragrafo 43. Un requisito stabilisce che il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato. È stato evidenziato come le piccole e micro-imprese siano spesso prive di sistemi di budgeting adeguati ad una stima attendibile dei costi ancora da sostenere per il completamento di commesse pluriennali. In assenza di strumenti previsionali strutturati, la determinazione del risultato atteso delle commesse in corso può risultare particolarmente complessa e comportare oneri amministrativi non proporzionati alle dimensioni dell'impresa. Per tale ragione, l'Organismo individua tra le possibili linee di intervento la possibilità di consentire alle imprese di minori dimensioni di adottare il metodo della commessa completata.
- È stato, inoltre, evidenziato come le imprese di minore dimensione non applicano agevolmente le disposizioni contenute nell'OIC 23 riguardanti la combinazione e suddivisione dei lavori in corso su ordinazione. Per questo, nell'OIC 23, l'Organismo prospetta l'introduzione di una presunzione fondata sul principio di rilevanza, analoga a quella già prevista dall'OIC 34 con riferimento alla separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione. Tale previsione consentirebbe alle piccole e micro-imprese di evitare la combinazione di più

commesse ovvero la suddivisione di una singola commessa in componenti distinte.

Ricavi:

Nell'ambito della *post-implementation review* dell'OIC 34 è emerso che per le piccole imprese:

- Il processo di contabilizzazione dei corrispettivi variabili può creare problemi, in quanto la stima attendibile della probabilità di accadimento di un evento futuro può essere complessa. Per affrontare questa difficoltà, tra le soluzioni indicate nel *Feedback Statement* rientra la rilevazione dei corrispettivi variabili soltanto nel momento in cui divengano certi, al fine di evitare stime particolarmente complesse sulla probabilità di eventi futuri;
- Anche lo scorporo delle garanzie previsto dall'OIC 34 può generare alcune complessità. Per superarla, l'Organismo prospetta di chiarire che la semplificazione attualmente prevista per le piccole e micro-imprese, consistente nella facoltà di non suddividere il contratto nelle singole unità elementari di contabilizzazione, sia estesa anche alle garanzie;
- Le disposizioni relative alla qualificazione della società quale soggetto che agisce per conto proprio oppure per conto di terzi possono risultare particolarmente complesse da applicare, in quanto richiedono valutazioni caratterizzate da un elevato grado di soggettività. A tale proposito, l'OIC ipotizza una soluzione semplificata analoga a quella prevista dall'OIC 29 con riferimento alla distinzione tra cambiamento di principio contabile e cambiamento di stima. In particolare, qualora risulti difficile stabilire se l'impresa agisca come soggetto principale o come intermediario, si potrebbe prevedere che i ricavi siano rilevati assumendo che la società operi per conto proprio e siano, pertanto, contabilizzati al lordo dei relativi costi.

Imposte differite:

Il calcolo della fiscalità anticipata e differita avviene per ciascuna posta di bilancio qualora sia presente un disallineamento civilistico/fiscale ed è necessario seguire la sua evoluzione nel corso degli anni. In merito a ciò, l'OIC prende in considerazione l'introduzione di una presunzione fondata sul principio di rilevanza, volta a consentire alle piccole e micro-imprese di non procedere con il calcolo delle imposte differite

qualora non emergano disallineamenti significativi tra i valori iscritti in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. Tale semplificazione permetterebbe di ridurre gli oneri connessi alla determinazione della fiscalità differita senza incidere in modo rilevante sulla qualità dell'informazione contabile.

Derivati:

Con riferimento agli strumenti derivati, il *Feedback Statement* segnala le difficoltà incontrate dalle piccole imprese nella determinazione attendibile del *fair value*. A tale riguardo, l'OIC prospetta la predisposizione di indicazioni operative per l'individuazione delle proxy da utilizzare. Se la controparte del derivato fosse, per esempio, un istituto finanziario, potrebbe essere prevista la possibilità di consentire alle piccole imprese di rilevare i derivati al valore dichiarato dalla banca. Questo valore può costituire un riferimento anche per le micro-imprese per il calcolo del fondo rischi ed oneri.

Costo ammortizzato:

Nell'ambito della consultazione svolta dall'OIC è stato rilevato che, nei casi in cui l'impresa scelga di applicare il criterio del costo ammortizzato, la determinazione del tasso da utilizzare per l'attualizzazione dei flussi finanziari non risulta sempre agevole. A tale riguardo, il *Feedback Statement* prospetta la possibilità di predisporre una specifica *guidance* volta ad individuare alcune proxy per una più semplice applicazione. Ad esempio, potrebbe essere consentito alle imprese di minori dimensioni di utilizzare il proprio tasso medio di indebitamento invece del tasso di mercato per effettuare l'attualizzazione dei flussi finanziari[75].

Le linee di intervento individuate nel *Feedback Statement* costituivano, in questa fase, ipotesi ancora da sottoporre ad approfondimento tecnico. Come verrà esaminato nel paragrafo successivo, alcune di esse hanno successivamente trovato concreta attuazione nella prima bozza del Principio Contabile Micro e Piccole Imprese pubblicata dall'OIC.

3.4 Principio Contabile per le Micro e Piccole Imprese: prima bozza in consultazione

Gli esiti del processo di consultazione avviato dall'Organismo Italiano di Contabilità, basato su questionari rivolti agli stakeholder, hanno trovato una prima concretizzazione

[75] OIC (Organismo Italiano di Contabilità), *Le semplificazioni per le piccole imprese: evidenze empiriche e linee di intervento. Feedback statement*, 2024/2025, pagg. 3-26.

nella pubblicazione della bozza del nuovo Principio Contabile Micro e Piccole Imprese. Il documento, attualmente in consultazione fino al 28 febbraio 2027, rappresenta lo sviluppo operativo del presente progetto avviato dall'OIC nel 2024 con l'obiettivo di semplificare l'applicazione dei principi contabili nazionali alle imprese di minori dimensioni.

Come abbiamo visto dall'analisi del *Feedback Statement*, la prima consultazione ha registrato una diffusa partecipazione ed ha evidenziato un ampio consenso in merito all'opportunità di predisporre un unico documento nel quale raccogliere tutte le regole contabili destinate alle imprese di minore dimensione. Tale soluzione è ritenuta funzionale a rendere la disciplina più accessibile e di più agevole applicazione, riducendo la frammentazione delle fonti e facilitando l'individuazione delle disposizioni rilevanti per questa categoria di imprese.

Il nuovo documento risulta pienamente coerente con i postulati del bilancio d'esercizio e persegue come obiettivo la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese destinatarie.

La bozza di principio è stata elaborata prevedendo specifiche semplificazioni applicative, idonee comunque a produrre risultati allineati a quelli derivanti dall'applicazione delle regole ordinarie. Nei casi in cui non siano state introdotte deroghe o agevolazioni, è stato invece mantenuto il contenuto dei corrispondenti principi contabili nazionali[76].

L'ambito soggettivo di applicazione comprende, pertanto, due categorie di imprese: le piccole imprese, ovvero le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c., e le micro-imprese, individuate dall'art. 2435-*ter* c.c. Restano invece esclusi gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria, richiamati dal quinto comma dell'art. 2435-*ter* c.c.

Uno degli aspetti maggiormente significativi della proposta riguarda il carattere facoltativo e flessibile della sua applicazione. L'impresa non è, infatti, tenuta ad adottare necessariamente il nuovo principio nella sua interezza, ma può scegliere di applicarlo integralmente oppure di utilizzare soltanto alcune delle semplificazioni previste, continuando ad applicare per le altre fattispecie i trattamenti contenuti nei corrispondenti

[76] Organismo Italiano di Contabilità, *Contabilità semplificata per le micro e piccole imprese: L'OIC avvia la consultazione sul nuovo principio contabile*, Comunicato Stampa, Roma, 7 agosto 2026.

principi contabili nazionali. Le scelte effettuate devono, tuttavia, essere mantenute costanti nel tempo. La nota integrativa assume in tale contesto anche una funzione di trasparenza rispetto alle opzioni esercitate: l'impresa deve dichiarare se applica il principio dedicato alle micro e piccole imprese e, qualora non si avvalga di tutte le semplificazioni disponibili, deve indicare quelle alle quali ha rinunciato.

Tale impostazione appare particolarmente rilevante poiché non configura il nuovo principio come un sistema contabile alternativo rigidamente separato da quello ordinario, ma consente alle imprese di modulare il grado di semplificazione in funzione delle proprie caratteristiche ed esigenze informative.

Sotto il profilo strutturale, la bozza si articola in 19 capitoli i quali riportano le principali voci di bilancio mantenendo, dove non sono state effettuate specifiche semplificazioni, il testo dei principi ordinari corrispondenti.

Il primo capitolo è dedicato a descrivere le finalità, l'ambito di applicazione e il contenuto della bozza. Il secondo disciplina la composizione e gli schemi del bilancio d'esercizio, mentre il terzo raccoglie le disposizioni relative all'informativa richiesta nel bilancio in forma abbreviata.

I capitoli dal quarto al diciottesimo seguono prevalentemente l'ordine delle principali voci di stato patrimoniale e conto economico e disciplinano i relativi criteri di rilevazione e valutazione: immobilizzazioni immateriali e materiali, perdite durevoli di valore, rimanenze, lavori in corso su ordinazione, crediti, disponibilità liquide, patrimonio netto, fondi per rischi e oneri, trattamento di fine rapporto, debiti, ratei e risconti, ricavi, imposte sul reddito, operazioni in valuta estera e, infine, cambiamenti di principi e stime contabili, correzione degli errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Il diciannovesimo capitolo è, invece, specificamente dedicato alle ulteriori semplificazioni riconosciute alle micro-imprese.

L'impostazione adottata dall'OIC non consiste, pertanto, in una semplice riduzione quantitativa dei principi esistenti. Il nuovo documento seleziona e riorganizza le disposizioni maggiormente pertinenti per le imprese destinatarie, rinviando ai singoli principi contabili nazionali per gli aspetti non espressamente disciplinati.

Le fattispecie considerate poco frequenti nelle imprese di minori dimensioni non vengono infatti riprodotte nel nuovo principio e continuano a essere regolate dai pertinenti principi OIC. A questo scopo, la bozza prevede un Allegato A destinato a riepilogare tali fattispecie e i corrispondenti riferimenti ai principi nazionali. Restano, inoltre, fuori dalla disciplina organica del nuovo documento i titoli di debito, le partecipazioni e gli strumenti finanziari derivati, per i quali continuano ad applicarsi rispettivamente l'OIC 20, l'OIC 21 e l'OIC 32. Per le piccole imprese sono comunque richiamate le semplificazioni già previste dall'OIC 32 per le relazioni di copertura semplici e viene ammessa, ai fini della determinazione del *fair value* dei derivati, la possibilità di utilizzare il valore comunicato dalla controparte finanziaria alla data di riferimento del bilancio.

L'Allegato B, invece, spiega in maniera sintetica le semplificazioni introdotte con il nuovo principio.

Accanto all'operazione di accorpamento delle regole esistenti, la bozza contiene alcuni interventi diretti a rendere meno onerose specifiche valutazioni contabili.

Particolarmente significativo è il trattamento delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni. Il capitolo 6 recepisce un approccio semplificato fondato sulla capacità di ammortamento, partendo dall'assunto che, nelle imprese di minori dimensioni, l'unità generatrice di flussi di cassa tenda frequentemente a coincidere con l'intera società e che, in presenza di una dinamica stabile del capitale circolante, i flussi reddituali possano approssimare i flussi finanziari. La verifica della recuperabilità può, pertanto, essere effettuata facendo riferimento ai flussi reddituali prodotti dalla struttura aziendale nel suo complesso, senza richiedere necessariamente la segmentazione dei flussi per singola immobilizzazione o unità generatrice di cassa. Il valore recuperabile viene individuato nel maggiore tra i *fair value* e il valore determinato sulla base della capacità di ammortamento e l'orizzonte temporale considerato per la previsione non supera generalmente i cinque anni.

Approfondendo ulteriormente le semplificazioni relative alle immobilizzazioni, il principio ammette la possibilità di assumere le aliquote fiscali come ragionevole approssimazione della vita utile dei beni, purché l'ammortamento sia effettuato secondo il metodo a quote costanti. Per i fabbricati, la separazione del valore del terreno può essere effettuata applicando il criterio forfettario previsto dalla normativa fiscale.

Infine, la decorrenza dell'ammortamento viene individuata nel momento in cui il bene entra effettivamente in funzione.

In materia di fondi per rischi e oneri e di fondi di quiescenza, il documento propone un approccio valutativo meno complesso, consentendo alle imprese di effettuare le relative stime senza ricorrere necessariamente a tecniche attuariali, consulenze specialistiche o serie statistiche. È, inoltre, esclusa l'attualizzazione degli importi stimati. Tale semplificazione mira, quindi, a contenere gli oneri tecnici e amministrativi connessi alla determinazione di tali passività.

Per quanto riguarda i lavori in corso su ordinazione, la bozza privilegia un criterio di contabilizzazione più semplice, eliminando la regola generale del ricorso al metodo della percentuale di completamento. Tuttavia, quest'ultimo può continuare a essere utilizzato qualora l'impresa disponga delle informazioni e degli strumenti necessari per applicarlo in maniera attendibile. In questo modo, il ricorso al metodo più articolato rimane possibile, ma non viene imposto alle imprese nel caso in cui non siano in grado di sostenerne la complessità applicativa.

Un'ulteriore semplificazione interessa la contabilizzazione delle imposte sul reddito. La bozza prevede che l'impresa verifichi preliminarmente se la sola rilevazione delle imposte correnti sia in grado di rappresentare adeguatamente gli effetti fiscali delle operazioni dell'esercizio. Tale valutazione viene effettuata considerando le variazioni in aumento e in diminuzione risultanti dal prospetto predisposto ai fini della dichiarazione dei redditi. Qualora emerga da tale analisi che la fiscalità corrente non fornisce una rappresentazione adeguata degli effetti fiscali dell'esercizio, allora trovano applicazione le disposizioni dell'OIC 25 relative alla fiscalità differita. La soluzione mira, pertanto, ad evitare il calcolo sistematico delle imposte differite nei casi in cui il relativo effetto informativo risulti irrilevante rispetto alla rappresentazione complessiva del bilancio.

La logica di semplificazione è riscontrabile anche nel trattamento di alcune voci contabili che assumono particolare rilievo nella gestione ordinaria delle imprese di minori dimensioni. Con riferimento ai crediti e ai debiti, ad esempio, il principio richiama la facoltà prevista per il bilancio abbreviato di non applicare il criterio del costo ammortizzato: i crediti sono inizialmente rilevati al valore nominale e successivamente valutati al valore di presumibile realizzo; mentre i debiti sono valutati al valore nominale.

Per i debiti, gli eventuali costi iniziali di transazione sono rilevati tra i risconti attivi e imputati a conto economico a quote costanti lungo la durata del finanziamento.

La bozza dedica, inoltre, specifica attenzione alla disciplina delle rimanenze e dei ricavi, integrando le regole con indicazioni di natura operativa ed alcuni esempi applicativi. Nel caso delle rimanenze, oltre ai tradizionali criteri FIFO, LIFO e costo medio ponderato, viene richiamata la possibilità di utilizzare, quando i risultati approssimano il costo effettivo, tecniche quali il metodo del prezzo al dettaglio e il metodo del valore costante, particolarmente utili quando una determinazione analitica del costo risulterebbe eccessivamente onerosa.

Per i ricavi il documento disciplina, in maniera sistematica, la determinazione dei corrispettivi variabili, le vendite con diritto di reso e le prestazioni di servizi, completando le disposizioni con esempi illustrativi diretti a facilitarne l'applicazione pratica.

Una disciplina specifica è infine riservata alle micro-imprese. Il capitolo 19 distingue tra semplificazioni obbligatorie per legge e semplificazioni facoltative. Tra le prime rientra la non applicabilità della disciplina civilistica relativa alla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura. Qualora ricorrano le condizioni per la rilevazione di un fondo rischi e oneri, la micro-impresa può utilizzare come stima anche il valore del derivato comunicato dalla controparte finanziaria.
Tra le semplificazioni facoltative, invece, assume particolare rilievo l'esonero dalla redazione della nota integrativa, subordinato all'indicazione in calce allo stato patrimoniale delle informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1, numeri 9 e 16, c.c. Le informazioni da riportare riguardano, in particolare, impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale e i compensi, le anticipazioni, i crediti e le garanzie riferiti ad amministratori e sindaci.

Un ulteriore elemento di semplificazione riguarda il passaggio al nuovo sistema. La bozza prevede, infatti, una prima applicazione prospettica: le nuove disposizioni si applicano agli eventi e alle operazioni successivi alla data di prima applicazione, senza procedere alla rideterminazione dei valori contabili riferiti agli esercizi precedenti né alla riesposizione dei dati comparativi. Anche tale scelta appare coerente con la finalità

complessiva del progetto, evitando che l'introduzione di un principio finalizzato alla riduzione degli oneri produca, in fase di transizione, ulteriori complessità applicative[77].

Per le società di minori dimensioni e, in particolare, per le numerose S.r.l. che hanno nominato un organo di controllo o un revisore ai sensi dell'art. 2477 c.c., l'introduzione del nuovo principio contabile assume rilievo anche sotto il profilo dell'attività di vigilanza e revisione, in quanto è destinato ad incidere sul quadro di riferimento utilizzato per la formulazione dei giudizi professionali.

Un primo aspetto riguarda l'individuazione e la ricostruzione delle scelte contabili effettuate dall'impresa. La possibilità di applicare il principio in modo modulare comporta che società caratterizzate da condizioni economiche e operative analoghe possano adottare soluzioni contabili differenti. Di conseguenza, il revisore sarà chiamato a identificare e documentare le semplificazioni prescelte dalla società, a verificarne la continuità nel tempo e a controllare che l'informativa fornita in nota integrativa sia completa e coerente con le opzioni esercitate. In tale prospettiva, la dichiarazione prevista dal principio assume la funzione di specifico elemento di verifica.

Un secondo profilo concerne le stime contabili. La possibilità di determinare i fondi senza ricorrere necessariamente a calcoli attuariali, consulenze specialistiche o altre tecniche complesse riduce gli oneri a carico del redattore del bilancio, ma non elimina la componente valutativa sottostante. Al contrario, il maggiore ricorso a valutazioni discrezionali rende particolarmente rilevante il giudizio professionale del revisore, che continuerà a dover verificare la ragionevolezza delle stime. Considerazioni analoghe valgono anche per la determinazione del *fair value* degli strumenti derivati sulla base del valore comunicato dalla controparte finanziaria, rispetto al quale sarà comunque necessario valutarne l'affidabilità.

Un ultimo elemento di attenzione riguarda la comparabilità dei bilanci e il rispetto delle soglie dimensionali. Le società che si collocano in prossimità dei limiti previsti dagli artt. 2435-*bis* e 2435-*ter* c.c. possono, nel corso del tempo, entrare o uscire dall'ambito di applicazione del principio, con possibili conseguenze sulla continuità dei criteri adottati. Inoltre, sebbene le semplificazioni siano concepite per produrre risultati sostanzialmente

[77] Organismo Italiano di Contabilità (OIC), (2026), Principio contabile Micro e Piccole imprese: Bozza per la consultazione, 7 agosto 2026.

coerenti con quelli derivanti dalle regole ordinarie, gli esiti contabili possono comunque non coincidere perfettamente, creando potenziali effetti sugli indicatori utilizzati dalle banche e da altri soggetti terzi. In tale contesto, l'organo di controllo può assumere un ruolo rilevante nel presidiare la coerenza delle scelte contabili e nel supportare preventivamente l'impresa nella corretta applicazione del nuovo quadro normativo[78].

La pubblicazione della bozza non conclude, tuttavia, il processo di elaborazione del nuovo principio. Il documento, infatti, è sottoposto a consultazione fino al 28 febbraio 2027 e l'OIC precisa espressamente che il testo potrà subire modifiche, anche significative, prima dell'approvazione definitiva.

Nel complesso, la bozza costituisce un passaggio significativo rispetto al sistema finora vigente. L'intervento non si limita, infatti, ad ampliare singoli esoneri già previsti per il bilancio abbreviato e per le micro-imprese, ma tenta di costruire un quadro contabile unitario specificamente impostato sulle caratteristiche delle imprese di minori dimensioni. In questo senso, il documento rappresenta la traduzione concreta di molte delle esigenze emerse nel corso della precedente consultazione.

[78] Nittolo F., OIC per micro e piccole imprese: cosa cambia per bilanci e organi di controllo, in Fisco e Tasse, Maggioli SPA, Bologna, 26 agosto 2026.
https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/17404-oic-per-micro-e-piccole-imprese-cosa-cambia-per-bilanci-e-organi-di-controllo.html

Capitolo IV:
Il confronto con il modello internazionale - *IFRS for SMEs*

4.1 L'approccio internazionale alla semplificazione contabile

4.1.1 Il processo di armonizzazione contabile per le PMI

Con il termine "armonizzazione contabile" si intende quel processo finalizzato al raggiungimento di un maggiore grado di coerenza e uniformità tra regole e prassi contabili. Tale processo può svilupparsi sia all'interno di un singolo ordinamento nazionale, attraverso il coordinamento delle regole contabili applicabili alle diverse categorie di imprese presenti in un determinato Paese, sia a livello sovranazionale, mediante l'elaborazione di principi comuni volti a rendere più comparabili le informazioni economico-finanziarie prodotte nei diversi ordinamenti[79].

La globalizzazione dei mercati ha reso la comprensione e la comparabilità a livello internazionale di tutte le informazioni di natura economico-finanziaria derivanti dalla lettura del bilancio d'esercizio un tema di carattere prioritario. Lo scopo di tale fenomeno è quello di:

- Offrire agli investitori dei vari Paesi la possibilità di valutare le opportunità di investimento offerte da aziende straniere;
- Permettere agli stakeholder esterni di valutare l'andamento economico e finanziario di una determinata azienda;
- Svolgere analisi di *benchmark* prendendo come riferimento imprese appartenenti allo stesso settore o a settori affini, dislocate in Paesi diversi;
- Effettuare valutazioni sulla performance di concorrenti a livello globale;
- Favorire l'avvio di processi di internazionalizzazione.

Affinché un mercato globale possa operare in modo efficiente, è necessario che gli operatori economici siano posti nelle condizioni di comprendere, interpretare e comparare le informazioni contenute nei bilanci delle imprese, indipendentemente dal Paese in cui esse operano. In tale prospettiva, l'armonizzazione dei principi e degli standard contabili

[79] Mattei M., *Il progetto IFRS for SMEs e le sue relazioni con le proposte di revisione delle direttive europee*, in Rivista Piccola Impresa/Small Business, n. 1, 2014, pag. 90.

di riferimento assume un ruolo centrale, poiché consente di favorire una maggiore comparabilità dell'informazione economico-finanziaria a livello internazionale.

All'interno del contesto europeo, inoltre, la comparabilità dei bilanci è fondamentale e le grandi imprese adottano gli IAS/IFRS al fine di raggiungere un linguaggio condiviso tra i soggetti economici presenti nei mercati finanziari comunitari. L'utilizzo di tali principi, in alcuni paesi, è esteso anche a società non quotate.

Tuttavia, la categoria delle piccole e medie imprese, molto affermata in Italia, può incontrare difficoltà, prevalentemente di natura operativa, nell'applicazione del complesso di principi contabili internazionali emanati dallo IASB. Tali difficoltà derivano soprattutto dall'elevato grado di complessità tecnica degli standard, la cui corretta applicazione presuppone competenze specialistiche, procedure contabili avanzate e sistemi informativi aziendali adeguatamente strutturati.

In un contesto economico caratterizzato da una crescente internazionalizzazione, l'attenzione degli investitori può rappresentare un'importante leva competitiva per le piccole e medie imprese. L'adozione di un quadro normativo-contabile maggiormente allineato a quello previsto per le società quotate potrebbe contribuire a ridurre alcuni degli ostacoli che tali imprese incontrano nel percorso di accesso ai mercati regolamentati[80].

A fronte di tali considerazioni, nel 2003 lo IASB ha introdotto un progetto volto all'elaborazione di un insieme di standard contabili destinati alle piccole e medie imprese. Questi standard dovevano essere coordinati e coerenti con gli standard previsti per le grandi società quotate.

Lo IASB ha provveduto alla nascita di tale progetto con la consapevolezza che ci fosse il bisogno di costruire un sistema per le PMI il cui fondamento risiedeva sulla trasparenza e sulla comparabilità dei bilanci, con l'obiettivo di rendere la comunicazione economico-finanziaria di tali imprese più efficace e completa, superando le carenze informative che caratterizzavano il modello di rappresentazione.

Il progetto nasce nel settembre 2003 con l'incontro tra lo IASB e quaranta *standard setter* nazionali. Il gruppo di lavoro analizzò i possibili benefici e le eventuali criticità che l'introduzione di un set di principi contabili specificamente elaborato per le PMI poteva

[80] Savioli G., (2008), *Principi contabili internazionali e Basilea 2: l'impatto sulle PMI*, Milano, Franco Angeli, pagg. 65-66.

determinare sulla loro comunicazione economico-finanziaria. Nell'elaborazione degli standard particolare attenzione doveva essere posta al rispetto delle caratteristiche e delle specificità di tali realtà imprenditoriali.

Inizialmente più della metà delle opinioni espresse erano contrarie all'introduzione di un set di standard contabili specifici per le PMI. La motivazione per tale orientamento risiedeva nella percezione di una limitata adeguatezza dei principi contabili internazionali rispetto alle concrete esigenze informative delle piccole e medie imprese. Molti dei Paesi oggetto di analisi, infatti, hanno dichiarato di aver previsto, nei rispettivi ordinamenti nazionali, forme di esonero per le piccole e medie imprese dall'applicazione di specifici standard contabili. Tale scelta risponde all'esigenza di evitare che tali imprese siano gravate da adempimenti amministrativi e contabili eccessivamente onerosi rispetto alla loro dimensione.

Altri partecipanti, invece, hanno dichiarato il dissenso per l'applicazione dei principi IASB in quanto già muniti di un set nazionale di principi contabili per le imprese di minori dimensioni. In questo caso, l'adozione di una nuova normativa contabile per le PMI poteva unicamente complicarne la gestione amministrativa.

Il processo di consultazione dello IASB continua chiedendo in che modo gli *Standard for Small and Medium Sized Entities* (SFSMEs) debbano divergere dagli IFRS. Le differenze tra i due dovrebbero principalmente colpire:

- La forma degli schemi contabili;
- Il grado di dettaglio dell'informativa integrativa;
- La rilevazione e la misurazione delle poste di bilancio e, di conseguenza, dei risultati di periodo.

Con riferimento agli schemi formali di bilancio, le differenze tra imprese di grandi dimensioni e piccole e medie imprese dovrebbero essere orientate principalmente verso una semplificazione degli obblighi posti a carico di queste ultime. In particolare, le semplificazioni dovrebbero trovare manifestazione:

- Nella redazione di un prospetto di stato patrimoniale abbreviato e una nota integrativa più sintetica;
- Nell'omissione del rendiconto finanziario;
- Nell'omissione del prospetto delle variazioni di patrimonio netto;

- Nell'omissione del prospetto di profitti e perdite;
- Nell'esonero dalla redazione del bilancio consolidato.

Ulteriori forme di esclusione vengono proposte con riferimento all'informativa integrativa, ossia a quell'insieme di informazioni che ha la funzione di completare e rendere più comprensibili gli schemi di bilancio. Nello specifico, tali esclusioni si riferiscono alle informazioni relative a:

- Il *fair value* degli strumenti finanziari;
- Le linee di mercato e le aree geografiche;
- L'utile per azione;
- L'ammortamento;
- Le imposte.

Secondo gli *standard setter*, ulteriori semplificazioni dovrebbero riguardare anche le modalità di rilevazione e valutazione delle poste da iscrivere in bilancio. In particolare, tali semplificazioni interesserebbero le poste relative a:

- Il calcolo delle pensioni;
- Il trattamento del reddito imponibile;
- La rilevazione contabile dei contratti di leasing operativo;
- Il calcolo dell'ammortamento;
- L'applicazione dell'*equity method*[81].

In sostanza, dall'analisi dei documenti elaborati dallo IASB risulta che gli standard contabili internazionali destinati alle piccole e medie imprese dovrebbero soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

- Portare all'elaborazione di principi contabili connotati da un certo grado di qualità, comprensibili e che possano essere effettivamente applicati dalle imprese di minori dimensioni;
- Utilizzare lo stesso framework di riferimento degli IAS/IFRS integrali;
- Focalizzarsi sul rispondere alle necessità degli utilizzatori dei bilanci delle PMI;
- Ridurre l'onere economico derivante dalla reportistica finanziaria;

[81] Paoloni P., (2006), *Il bilancio delle piccole imprese nella prospettiva internazionale – il progetto IASB International Accounting Standards for SMEs*, Torino, Giappichelli, pagg. 82-84.

- Favorire una transizione agevole verso la versione integrale degli IAS/IFRS per le PMI che sono interessate ad adottarla, così da facilitare l'ingresso nei mercati regolamentati.

4.1.2 L'evoluzione del progetto IFRS for SMEs

Il Progetto IFRS per le PMI trae origine da uno studio condotto dall'IFAC (*International Federation of Accountants*), finalizzato a individuare le principali criticità operative e contabili riguardanti le imprese non appartenenti alla categoria delle società quotate. Successivamente lo IASB riconosce tali società quotate come delle entità a rilevanza pubblica, chiamate anche *Public Interest Entities* (PIE), identificandole come la categoria di società che:

1) Ha presentato, o vuole presentare, i propri bilanci di esercizio ad una commissione o ad un'altra entità di regolamentazione allo scopo di emettere strumenti finanziari nei mercati regolamentati;
2) Possiedono delle attività in gestione fiduciaria per conto di entità finanziarie o assicurative.

Lo studio ha riscontrato che le imprese che non possiedono le caratteristiche per essere considerate PIE rappresentano il 99% del totale delle imprese presenti nei Paesi considerati; inoltre, tali imprese non intendono neanche diventare PIE in futuro.

Si considera, da un lato, il bisogno di redigere il bilancio in osservanza di regole internazionali armonizzate e accettate all'unanimità e, dall'altro, il fatto che queste regole devono essere diverse da quelle degli IAS/IFRS integrali, in quanto considerati eccessivamente complessi e onerosi rispetto alle caratteristiche delle PMI, non adeguatamente proporzionali sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici e, soprattutto, non pienamente rispondenti alle specifiche esigenze informative e operative di tali imprese.

Per questo, nel 2001, lo IASB inizia a lavorare per lo sviluppo di un insieme di principi contabili dedicato esclusivamente alle PMI attraverso l'istituzione di un comitato di esperti. Quest'ultimo ha portato alla pubblicazione di due *Discussion Paper*, rispettivamente nel giugno 2004 e nell'aprile 2005, con l'obiettivo di raccogliere osservazioni, commenti e contributi da parte dei soggetti interessati all'orientamento

principale del progetto (chiamato *Accounting Standard for Small and Medium Sized Entities*).

Il primo *discussion paper* pubblicato, denominato *Preliminary View On Accounting Standard for Small and Medium-Sized Entities*, era relativo a:

1) Il ruolo dello IASB nell'elaborazione dei principi contabili destinati alle imprese di minori dimensioni;
2) Le possibili relazioni tra questi principi contabili e gli IAS/IFRS nella loro versione integrale.

La maggioranza dei commenti al *discussione paper* ricevuti dallo IASB evidenziava l'esigenza di introdurre delle semplificazioni alle modalità di rilevazione e misurazione contabile previste per le imprese di minori dimensioni. Tuttavia, si è ottenuto un numero limitato di proposte dettagliate e, di conseguenza, il *Board* ha provveduto a pubblicare un secondo *discussion paper* (nell'aprile del 2005) a seguito di alcuni incontri pubblici avvenuti al fine di raccogliere ulteriori informazioni.

Il contenuto di questo *discussion paper* era fondato sull'individuazione delle aree dei principi IAS/IFRS integrali che potessero essere oggetto di eventuali semplificazioni nonché sull'individuazione di alcune tematiche che potevano essere integralmente escluse, in quanto riferite a fenomeni aziendali poco verificabili nel contesto operativo tipico delle PMI.

Nel gennaio 2006 è stata pubblicata una versione preliminare dell'*Exposure Draft on Accounting Standards for Small and Medium Sized Entities* fondata sulle decisioni prese dal Consiglio. Questa è stata poi analizzata dal gruppo di lavoro, il quale ha predisposto un report contenente alcune raccomandazioni da porre all'attenzione del *Board*. La bozza è stata poi oggetto di numerose revisioni fino alla pubblicazione dell'*Exposure Draft on International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities* nel febbraio 2007.

Successivamente, il *Board* ha avviato un programma di sperimentazione sul campo (*Field Test*), finalizzato a verificare l'applicazione concreta degli IFRS per le PMI. Tale iniziativa aveva lo scopo di raccogliere contributi e osservazioni direttamente dai soggetti destinati a utilizzare tali principi nei diversi contesti nazionali, in modo da valutare

l'impatto della loro introduzione e individuare le principali difficoltà emerse nella fase di implementazione[82].

L'*Exposure Draft* definisce gli obiettivi che deve raggiungere il bilancio di una piccola o media impresa e il modo in cui esso può essere utilizzato per ricavare le caratteristiche di carattere qualitativo delle informazioni contenute.
L'obiettivo principale è quello di ridurre l'asimmetria informativa esistente tra l'impresa e un insieme di soggetti esterni interessati alla sua situazione economico-finanziaria. In particolare, tali utilizzatori necessitano di informazioni attendibili e comprensibili sulla posizione finanziaria dell'azienda, sui risultati conseguiti e sulla capacità di generare flussi di cassa, al fine di formulare valutazioni consapevoli e assumere decisioni economiche coerenti.

Il bilancio redatto da una PMI deve:

- Offrire una rappresentazione corretta della situazione finanziaria, della performance economica e dei flussi di cassa dell'impresa;
- Rappresentare la sostanza economica delle operazioni e non limitarsi alla loro natura legale;
- Fornire le informazioni significative e rilevanti per il processo decisionale;
- Essere neutrale e affidabile;
- Osservare al principio di prudenza, in particolare quando la redazione del bilancio richiede stime formulate in condizioni di incertezza, in modo da non sopravvalutare i ricavi e le attività patrimoniali e, al tempo stesso, impedendo la sottovalutazione dei costi e delle passività;
- Possedere tutti gli elementi significativi;
- Garantire la comparabilità dell'informativa sia nel tempo che nello spazio;
- Essere tempestivo;
- Offrire un bilanciamento tra i costi e i benefici che si possono ottenere dalle informazioni.

Il documento prosegue fornendo alcune brevi definizioni di:

- Situazione finanziaria, composta dalle attività, passività e dal patrimonio netto;

[82] Savioli G., (2008), *Principi contabili internazionali e Basilea 2: l'impatto sulle PMI*, Milano, Franco Angeli, pagg. 67-72.

- Attività patrimoniali, che costituiscono gli elementi materiali e immateriali che possono trasformarsi in flussi di cassa positivi futuri per l'azienda in modo diretto o indiretto (a prescindere dalla loro proprietà giuridica);
- Passività patrimoniali, che costituiscono le obbligazioni in essere dell'impresa e che determineranno un pagamento in uscita futuro;
- Patrimonio netto, il cui valore si ricava dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività;
- Reddito, il cui valore si ricava dalla differenza tra i proventi e i costi registrati nel conto economico di un determinato esercizio;
- Proventi e costi, differenziando quelli che derivano dalle attività ordinarie dell'impresa.

La bozza esamina poi i principi di *recognition* e *measurement*.

Con il termine *recognition* si fa riferimento al processo di rilevazione contabile mediante il quale un determinato elemento viene incorporato nello stato patrimoniale o nel conto economico. Tale rilevazione avviene solo quando l'elemento considerato soddisfa specifici requisiti:

- Vi è la possibilità che l'elemento generi un beneficio economico futuro;
- Presenta un costo o un valore determinabile in modo attendibile, anche attraverso il ricorso a una stima ragionevole.

Con il termine *measurement* si fa riferimento al processo di traduzione del valore di un elemento (che può essere un costo, un provento, un'attività o una passività) in termini monetari. Tale valutazione presuppone che venga utilizzato un criterio di valutazione e l'*Exposure Draft* ne elenca due:

1. Il costo storico, il quale per le attività corrisponde all'ammontare di denaro versato al momento dell'acquisto del bene. Per le passività, invece, esso coincide con l'importo effettivamente ricevuto dall'impresa nel momento in cui sorge l'obbligazione;
2. Il *fair value*, il quale rappresenta il valore al quale un'attività potrebbe essere scambiata sul mercato, oppure una passività trasferita, nell'ambito di un'operazione conclusa tra parti indipendenti, consapevoli e adeguatamente informate.

All'interno dei concetti e principi generali del documento si specifica che l'impresa è tenuta ad adottare il principio della continuità della gestione, chiamato *going concern*, il quale presume che l'impresa sia proiettata alla continuità aziendale. Questo principio porta con sé alcune ripercussioni con riferimento alle modalità di valutazione degli elementi facenti parte del patrimonio aziendale.

A questo aspetto si aggiunge il principio della costanza nei criteri adottati per la classificazione e la rappresentazione delle voci di bilancio. In linea generale, tali criteri dovrebbero essere mantenuti invariati nel tempo al fine di garantire una piena comparabilità dell'informazione contabile tra i diversi esercizi. Eventuali modifiche sono ammesse solo in presenza di circostanze eccezionali o comunque solo nel caso in cui vengano adeguatamente giustificate. In tali casi, l'impresa è tenuta a fornire le motivazioni che hanno determinato questo cambiamento, sulla natura della riclassificazione effettuata e sull'importo delle singole voci interessate dalla modifica.

Infine, l'*Exposure Draft* spiega come anche gli IAS/IFRS integrali possano essere utilizzati dalle PMI per la redazione del bilancio. Infatti, tali principi mantengono una relazione con gli IFRS per le *SMEs* e vengono frequentemente richiamati nell'ambito dei criteri di valutazione applicabili a specifiche voci di bilancio[83].

Quando l'*IFRS for SMEs Standard* venne pubblicato per la prima volta nel luglio del 2009, lo IAS precisò che avrebbe svolto una prima revisione complessiva del principio, al fine di valutare l'esperienza maturata dalle imprese nei primi due anni di applicazione e di verificare l'eventuale necessità di introdurre modifiche. In tale prospettiva, nel giugno 2012, il Board pubblicò una *Request for Information* dedicata alla revisione completa dell'*IFRS for SMEs*. Successivamente, nel 2012, venne diffusa una *Exposure Draft* contenente alcune proposte di modifica allo standard, cui fece seguito, nel maggio 2015, la pubblicazione degli *Amendments to the IFRS for SMEs*.

Il documento pubblicato nel maggio 2015 conteneva esclusivamente il testo oggetto di modifica. Tuttavia, nell'ottobre dello stesso anno, lo IASB pubblicò una versione integralmente rivista dello standard, nella quale furono recepite sia le modifiche sostanziali introdotte nel maggio 2015 sia ulteriori interventi editoriali di minori entità.

[83] Savioli G., (2008), *Principi contabili internazionali e Basilea 2: l'impatto sulle PMI*, Milano, Franco Angeli, pagg. 84-85.

L'*IFRS for SMEs* emanato nell'ottobre 2015 si è applicato a partire dai bilanci relativi agli esercizi con inizio al 1° gennaio 2017 o successivamente. Era comunque consentita l'applicazione anticipata, a condizione che l'impresa ne desse specifica informativa[84].

Successivamente alla versione del 2015, lo IASB ha pubblicata una terza edizione dell'*IFRS for SMEs Accounting Standard*, emessa il 27 febbraio 2025. Tale versione rappresenta l'aggiornamento più recente dello standard e sostituisce l'edizione precedente del 2015; tuttavia, diventa obbligatoria per gli esercizi annuali che iniziano dal 1° gennaio 2027, con possibilità di applicazione anticipata.

4.2 Struttura e finalità dell'*IFRS for SMEs*

4.2.1 Lo scopo dell'IFRS for SMEs e le entità coinvolte

L'*IFRS for Small and Medium-Sized Entities* (*IFRS for SMEs*) costituisce uno standard autonomo, destinato a fornire indicazioni specifiche per la predisposizione dell'informativa finanziaria delle piccole e medie imprese. Esso si applica alle PMI che:

- Non presentano un interesse pubblico rilevante;
- Redigono bilanci con finalità generali rivolti a utilizzatori esterni.

Lo Standard non individua parametri quantitativi, quali ricavi, costi, totale delle attività o numero di dipendenti, per stabilire se un'impresa possa rientrare nel suo ambito di applicazione. Al contrario, esso prevede che sia ciascuna giurisdizione a determinare quali entità possono adottare l'*IFRS for SMEs*, tenendo conto del proprio contesto normativo, economico e istituzionale[85].

Per quanto attiene ai documenti costituenti il bilancio non si riscontrano differenze rilevanti per quanto concerne la loro numerosità o il contenuto rispetto alla normativa contenuta nei principi contabili IAS/IFRS applicabili alle realtà di maggiori dimensioni. Per questo, i principi IAS/IFRS possono essere applicati anche in riferimento alla redazione del bilancio di una PMI.

Lo IASB individua nel principio della competenza economica e nel presupposto della continuità aziendale i postulati fondamentali alla base della redazione del bilancio

[84] IFRS Foundation. (2018), *Module 1-Small and Medium-sized Entities: Supporting material for the IFRS for SMEs Standard*, pag. 1.
[85] Mackenzie B., Lombard A., Coetsee D., Njikizana T., Chamboko R., Selbst E., (2011), *Applying IFRS for SMEs*, Wiley, Hoboken, pag. 1.

d'esercizio. Su tali presupposti si inseriscono le caratteristiche qualitative dell'informazione di bilancio, tra cui la comprensibilità, la significatività, l'attendibilità e la comparabilità. A loro volta, queste caratteristiche generali si articolano in ulteriori requisiti qualitativi di secondo livello, che concorrono a rendere l'informativa contabile effettivamente utile per i destinatari del bilancio. Tra questi rientrano, in particolare, la rilevanza dell'informazione nell'ambito della significatività, la prudenza nelle valutazioni, la neutralità, la completezza, la prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica e la rappresentazione fedele delle operazioni aziendali[86].

Le principali innovazioni e semplificazioni introdotte dall'IFRS per le PMI, rispetto al corpus completo degli IAS/IFRS, sono:

1. L'esclusione delle tematiche considerate irrilevanti per le PMI;
2. La previsione della scelta contabile più semplice nei casi in cui gli IAS/IFRS consentano più alternative;
3. La semplificazione delle procedure di rilevazione e valutazione contabile;
4. La riduzione della documentazione economico-finanziaria di riferimento: mentre il corpus completo degli IAS/IFRS si sviluppa in circa 3000 pagine, l'IFRS per le PMI presenta una struttura più contenuta articolata in circa 300 pagine.

Tra i principali vantaggi dell'IFRS per le PMI individuati dallo IASB assumono particolare rilievo il miglioramento dell'accesso ai mercati dei capitali, l'incremento della comparabilità dei bilanci e una maggiore qualità dell'informazione contabile, soprattutto se confrontata con quella prodotta sulla base di alcuni standard nazionali. A tali benefici si aggiunge la maggiore semplicità di adozione e implementazione dello standard[87].

4.2.2 Struttura e contenuti dell'IFRS for SMEs

Per quanto concerne la struttura e il contenuto del documento, è possibile individuare una suddivisione articolata nei seguenti ambiti:

- Una prima sezione dedicata all'individuazione dei soggetti destinatari del documento;

[86] Sottoriva C., *I principi contabili internazionali per le piccole e medie imprese*, in Giurisprudenza Commerciale, marzo 2011, pag. 277.
[87] Ghio A., Verona R., *Indagine sulla percezione degli IFRS per PMI da parte dei dottori commercialisti ed esperti contabili*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3/2014, pag. 496.

- Una seconda sezione volta all'individuazione delle finalità del bilancio d'esercizio esponendone altresì la composizione formale (documenti che compongono il bilancio di una PMI). Ciò anche in riferimento alla redazione del bilancio consolidato;
- Una terza sezione nella quale vengono esposti i principi contabili internazionali che possono essere applicati alle piccole e medie imprese;
- Una quarta sezione contenente un bilancio esemplificativo accompagnato dall'illustrazione delle modalità di esposizione delle informazioni integrative richieste[88].

Con riferimento alla struttura del contenuto del bilancio d'esercizio di una PMI, il principio contabile richiama la composizione del bilancio predisposto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

In particolare, leggendo il testo del principio contabile per le PMI, non si riscontrano notevoli semplificazioni rispetto alle imprese di medie e grandi dimensioni per quanto riguarda le informazioni da esporre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, corrispondente allo stato patrimoniale.

L'IFRS per le PMI non fornisce uno schema o ordine tassativo che le imprese devono seguire per esporre le voci, a differenza di quanto accade in riferimento agli schemi obbligatori di derivazione comunitaria *ex* IV e VII Direttiva CEE.
Il principio richiede unicamente che:

a) Le voci vengano presentate separatamente quando la loro dimensione, natura o aggregazione con voci simili rende tale esposizione distinta rilevante ai fini della comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità, e
b) Le denominazioni utilizzate e l'ordine di presentazione delle singole voci, o dell'aggregazioni di voci simili, possono essere adattati in funzione della natura dell'entità e delle caratteristiche delle operazioni svolte, qualora ciò sia necessario a fornire un'informativa più utile alla comprensione della sua situazione patrimoniale-finanziaria.

[88] Sottoriva C., *Il nuovo principio contabile internazionale per i bilanci delle PMI*, in Le Società, n. 3/2010, pag. 366.

Anche con riferimento alla redazione del conto economico, il principio contabile non sembra introdurre semplificazioni particolarmente rilevanti rispetto a quanto previsto dagli IAS/IFRS[89].

All'interno delle sezioni da 10 a 35 dei principi contabili internazionali per le PMI viene elencato ciascun principio contabile IAS/IFRS applicabile alle PMI in una versione semplificata, o "*light*". Nello specifico, si analizzano le seguenti criticità:

- Il trattamento contabile dei cambiamenti intervenuti nelle stime contabili e delle correzioni di errori riferiti al bilancio dell'esercizio precedente;
- Strumenti finanziari basilari;
- Emissione di ulteriori strumenti finanziari;
- Rimanenze;
- Partecipazioni in società collegate;
- Partecipazioni in joint venture;
- Investimenti immobiliari;
- Immobili, impianti e macchinari;
- Attività immateriali che non sono avviamento;
- Aggregazioni aziendali e avviamento;
- Leasing;
- Accantonamenti, passività e attività potenziali;
- Passività e patrimonio netto;
- Ricavi;
- Contributi di natura pubblica;
- Oneri finanziari;
- Pagamenti fondati su azioni;
- Riduzione di valore delle attività;
- Benefici rivolti ai dipendenti;
- Imposte sul reddito;
- Conversione in valuta estera;
- Iperinflazione;
- Fatti accaduti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
- Informativa di bilancio riguardante le operazioni con parti correlate;

[89] Sottoriva C., *Il nuovo principio contabile internazionale per i bilanci delle PMI*, in Le Società, n. 3/2010, pagg. 369-370.

- Attività specialistiche;
- La transizione all'IFRS per le PMI.

Nel caso in cui il principio contabile internazionale per le PMI disciplina in maniera specifica una determinata operazione, un evento o una condizione, l'entità è tenuta ad applicare le disposizioni previste da tale principio. Tuttavia, è ammessa una deroga all'applicazione della singola disposizione qualora gli effetti derivanti dalla sua mancata applicazione non risultino rilevanti ai fini della rappresentazione dell'informazione di bilancio. Qualora, invece, una determinata operazione, un evento o una condizioni non siano espressamente disciplinati dal principio contabile internazionale per le PMI, la direzione aziendale è chiamata ad utilizzare il proprio giudizio professionale nell'individuazione e nell'applicazione di un criterio contabile appropriato che consenta di predisporre un'informativa di bilancio che:

a) Sia utile agli utilizzatori esterni per consentirli di assumere delle decisioni economiche, e
b) Sia attendibile, in quanto il bilancio dovrebbe:
    - rappresentare in maniera fedele la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'impresa;
    - riflettere la sostanza economica di operazioni, eventi e circostanze non limitandosi alla loro forma legale;
    - essere neutrale, privo di pregiudizi;
    - essere prudente; e
    - completo di tutti gli aspetti ritenuti rilevanti.

Ai fini della redazione del bilancio di una *SME*, il principio contabile internazionale stabilisce che le attività e le passività vengano rilevate secondo il criterio del costo storico al momento della rilevazione iniziale, salvo il caso in cui lo stesso principio contabile internazionale richieda espressamente che la valutazione iniziale sia effettuata mediante un criterio diverso, come avviene, ad esempio, nelle ipotesi in cui è richiesto il ricorso al *fair value*.

Tale aspetto rappresenta una differenza significativa rispetto alla generale preferenza per il criterio del *fair value*, che costituisce uno degli elementi caratterizzanti dei principi contabili IAS/IFRS. Con riferimento al contesto italiano, questa impostazione costituisce

una delle principali differenze rispetto al sistema valutativo previsto dal Codice civile, tradizionalmente fondato sul criterio del costo.

Con riferimento alle principali semplificazioni introdotte dall'IFRS per le PMI rispetto ai principi di rilevazione e valutazione previsti dagli IFRS completi, si possono evidenziare le seguenti previsioni.

Strumenti finanziari

Le disposizioni relative agli strumenti finanziari previste dagli IFRS completi risultano particolarmente articolate e possono comportare difficoltà applicative significative per le piccole e medie imprese.

Nella disciplina previgente il riferimento principale era rappresentato dallo IAS 39, caratterizzato da una classificazione degli strumenti finanziari piuttosto complessa. Tale principio è stato successivamente sostituito dall'IFRS 9, che ha modificato l'impostazione della disciplina introducendo un modello di classificazione degli strumenti finanziari fondato sul business model dell'impresa e sulle caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dello strumento. Le categorie previste dal nuovo principio sono: costo ammortizzato, *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e *fair value* rilevato a conto economico.

Seppur prevedendo dei metodi di valutazione differenti, l'IFRS 9 richiede comunque delle valutazioni non sempre agevoli da svolgere per delle imprese caratterizzate da strutture amministrative più semplici.

L'*IFRS for SMEs* adotta un'impostazione semplificata volto a rendere la disciplina degli strumenti finanziari più proporzionata alle caratteristiche operative delle PMI.

In primo luogo, la Sezione 11 distingue gli strumenti finanziari di base dagli altri strumenti finanziari. Per gli strumenti finanziari di base viene generalmente previsto il ricorso al costo o al costo ammortizzato, limitando l'utilizzo del *fair value* ai casi in cui esso risulti necessario e possa essere determinato attendibilmente senza costi o sforzi eccessivi. In questo modo, il principio riduce la complessità derivante dalla pluralità delle categorie valutative previste dagli IFRS completi e consente alle imprese di minori dimensioni di applicare criteri più semplici e maggiormente coerenti con le operazioni normalmente poste in essere.

Gli strumenti che soddisfano determinate condizioni, quali disponibilità liquide, depositi bancari, crediti e debiti commerciali, finanziamenti ricevuti o concessi e strumenti di debito ordinati, sono ricondotti alla categoria degli strumenti finanziari di base. Per tali strumenti, la misurazione successiva avviene prevalentemente al costo ammortizzato, mediante il metodo dell'interesse effettivo oppure, per le poste correnti prive di una componente finanziaria significativa, all'importo non attualizzato atteso.

Un'ulteriore area di semplificazione riguarda l'eliminazione contabile delle attività finanziarie. Anche nell'*IFRS for SMEs* resta necessario verificare se siano scaduti i diritti contrattuali sui flussi finanziari oppure se l'impresa abbia trasferito sostanzialmente i rischi e benefici connessi all'attività. Tuttavia, la disciplina è formulata in modo più sintetico e operativo rispetto a quella degli IFRS completi, risultando maggiormente adatta alle operazioni generalmente poste in essere dalle PMI.

Anche con riferimento alla contabilizzazione delle operazioni di copertura, l'*IFRS for SMEs* mantiene un approccio più snello rispetto agli IFRS completi. Il principio dedicato alle piccole e medie imprese limita l'applicazione della contabilizzazione di copertura alle operazioni più ricorrenti e meno complesse, riducendo il carico tecnico e amministrativo.

Per quanto concerne l'*impairment test*, negli IFRS completi quest'ultimo è fondato sul modello delle perdite attese, mentre il principio per le PMI mantiene un'impostazione più semplice, basata sulla verifica dell'esistenza di evidenze oggettive di perdita di valore. Tale scelta risponde all'esigenza di evitare che le PMI debbano applicare modelli previsionali complessi, basati su stime probabilistiche non sempre facili da ottenere[90].

Per quanto riguarda tutti gli altri strumenti finanziari, questi sono misurati ricorrenti al criterio del *fair value*.

Ammortamento e riduzione di valore dell'avviamento e di altre attività immateriali con vita utile indefinita

La disposizione attualmente prevista dallo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività* per calcolare il valore annuo recuperabile dell'avviamento e di altre attività immateriali con vita utile indefinita è particolarmente onerosa per le piccole e medie imprese. Per questo motivo, l'IFRS per le PMI offre un approccio diverso che utilizza degli indicatori e ne

[90] INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, IFRS 9: Strumenti Finanziari.

include una lista utilizzando fonti informative interne ed esterne. In aggiunta, nel caso in cui l'avviamento non possa essere allocato alle singole unità generatrici di flussi finanziari (o gruppi di unità generatrici di flussi finanziari) seguendo un criterio non arbitrario, l'IFRS per le PMI consente di effettuare la verifica di riduzione di valore dell'avviamento determinando il valore recuperabile dell'entità acquisita nel suo complesso, qualora l'avviamento sia riferibile a un'entità acquisita che non sia stata successivamente integrata all'interno del gruppo. Diversamente, nel caso in cui l'entità acquisita sia stata integrata nel gruppo il valore recuperabile si calcola facendo riferimento al valore recuperabile del gruppo nel suo complesso.

Per ragioni legate al rapporto tra costi e benefici, il principio contabile internazionale per le PMI prevede che l'avviamento e le altre attività immateriali caratterizzate da una vita utile indefinita siano comunque trattate come attività aventi vita utile finita. Inoltre, queste attività dovranno essere ammortizzate considerando la vita utile calcolata e non superando il periodo massimo di ammortamento pari a dieci anni.

Imputazione a conto economico di tutti i costi di sviluppo

Secondo quanto stabilito dallo IAS 38, tutte le spese di ricerca devono essere imputate a conto economico nel momento in cui sono sostenute. Tuttavia, i costi di sviluppo sostenuti successivamente al momento in cui il progetto viene ritenuto commercialmente realizzabile devono essere iscritti tra le attività e, quindi, capitalizzati.

L'IFRS per le PMI, mantenendo la stessa logica, prevede la rilevazione di tutte le spese di ricerca e sviluppo a conto economico quando sono sostenute.

Metodo del costo per società collegate ed entità a controllo congiunto

Negli IAS/IFRS integrali, la disciplina delle partecipazioni in società collegate e in joint venture è oggi ricondotta principalmente allo IAS 28. Tale principio prevede ordinariamente che venga applicato il metodo del patrimonio netto per la contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate e in joint venture[91].

Rispetto a tale impostazione, l'IFRS per le PMI mantiene una disciplina più semplificata. In particolare, il principio consente all'impresa di scegliere tra diversi criteri di contabilizzazione, tra cui il metodo del costo, il metodo del patrimonio netto e il modello

[91] INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, IAS 28: Partecipazioni in società collegate e joint venture.

del *fair value*. La possibilità di utilizzare il metodo del costo rappresenta una rilevante semplificazione per le piccole e medie imprese, in quanto consente di evitare le complessità operative connesse all'applicazione del metodo del patrimonio netto.

Tuttavia, si precisa che tale modello non può essere applicato alle partecipazioni per le quali esista una quotazione pubblica, poiché in tali casi l'IFRS per le PMI richiede l'utilizzo del *fair value model*.

Fair value (valore equo) rilevato a conto economico per società collegate ed entità a controllo congiunto con quotazioni ufficiali dei prezzi

Un'ulteriore semplificazione prevista dall'IFRS per le PMI riguarda il trattamento delle partecipazioni in società collegate e in entità a controllo congiunto per le quali sia disponibile una quotazione ufficiale di mercato. In tali casi, il principio prevede che la partecipazione sia valutata al *fair value* con imputazione delle variazioni di valore direttamente a conto economico.

Questa impostazione si differenzia dal modello ordinario previsto dagli IAS/IFRS integrali, nei quali le partecipazioni in società collegate sono generalmente contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, secondo quanto previsto dallo IAS 28.

La scelta adottata dall'IFRS per le PMI è motivata da:

- l'eliminazione dei dubbi riguardanti l'attendibilità della valutazione;
- l'eliminazione del costo da sostenere per ottenere una valutazione al *fair value* e;
- la circostanza che tali valori di *fair value* risultino maggiormente rilevanti per i finanziatori e per gli altri utilizzatori dei bilanci delle PMI rispetto alle valutazioni fondate sul criterio del costo.

Attività non correnti possedute per la vendita

L'IFRS 5 disciplina le circostanze nelle quali le attività non correnti o i gruppi di attività non correnti (e le passività correlate) sono "posseduti per la vendita" e definisce le modalità per la loro contabilizzazione. Sostanzialmente, le disposizioni riguardante la contabilizzazione sono:

a) La cessazione dell'ammortamento dell'attività (o delle attività del gruppo);
b) La valutazione dell'attività (o del gruppo) prendendo il minor valore tra quello contabile e il *fair value* non considerando i costi di vendita.

Per ragioni legate al rapporto tra costi e benefici, l'IFRS per le PMI non richiede una classificazione separata delle attività possedute per la vendita. Si può ottenere un risultato contabile analogo a quello previsto dall'IFRS 5 prendendo in considerazione l'intenzione di vendere come un indicatore per calcolare la riduzione di valore.

Oneri finanziari

Lo IAS 23 prevede che gli oneri finanziari direttamente attribuibili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene siano capitalizzati, concorrendo quindi alla formazione del costo del bene stesso. L'IFRS per le PMI adotta invece una soluzione semplificata, considerando il rapporto tra costi e benefici. In particolare, tali oneri finanziari non vengono inclusi nel valore dell'attività, ma sono rilevati direttamente a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti.

Imposte sul reddito

L'IFRS per le PMI prevede che le imposte correnti e differite siano inizialmente valutate applicando l'aliquota fiscale prevista per gli utili non distribuiti. Qualora negli esercizi successivi tali utili vengano distribuiti, l'impresa dovrà procedere alle necessarie rettifiche contabili.

Differenze di cambio su elementi monetari

Lo IAS 21 prevede che le differenze di cambio relative ad un elemento monetario facente parte dell'investimento netto in una gestione estera siano rilevate nell'utile o nella perdita dell'esercizio. Tale rilevazione deve avvenire nel bilancio separato dell'entità che redige il bilancio oppure, a seconda dei casi, nel bilancio individuale della gestione estera. In questa fase, quindi, le differenze di cambio non sono trattate come componenti direttamente imputabili al patrimonio netto, ma incidono sul risultato economico dell'esercizio dell'entità che presenta il bilancio separato o della gestione estera interessata. All'atto di dismissione dell'investimento netto si procederà alla riclassificazione dal patrimonio netto all'utile o perdita d'esercizio.

L'unica differenza prevista dall'IFRS per le PMI rispetto a tale disposizione è che la differenza di cambio rilevata originariamente tra le altre componenti di conto economico complessivo sin dal principio successivamente non viene riclassificata all'atto della dismissione dell'investimento nell'utile o perdita d'esercizio. In questo modo risulta

meno oneroso per una PMI in quanto non dovrà procedere con la verifica delle differenze di cambio in un momento successivo rispetto alla rilevazione iniziale.

Minor uso del fair value (valore equo) in agricoltura

Le PMI sono tenute ad applicare il modello del *fair value* rilevato a conto economico soltanto nei casi in cui il valore equo sia determinabile in modo attendibile senza sostenere costi o sforzi eccessivi. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, il principio prevede che le PMI seguano un modello più semplice basato sul costo, procedendo poi alla sua rettifica per tener conto dell'ammortamento e delle riduzioni di valore.

Benefici per i dipendenti – valutazione dell'obbligazione per benefici definiti

Lo IAS 19 prevede che la valutazione di un'obbligazione per benefici definiti avvenga tramite il metodo attuariale della proiezione unitaria del credito. Considerando l'onerosità di tale metodo l'IFRS per le PMI introduce alcune semplificazioni, in particolare:

a) Qualora le informazioni necessarie per applicare il metodo della proiezione unitaria del credito previsto dello IAS 19 siano già disponibili oppure possano essere ottenute senza sostenere costi o sforzi eccessivi, le PMI sono tenute a utilizzare tale metodo nella valutazione delle obbligazioni connesse ai benefici per i dipendenti;
b) Qualora le informazioni necessarie per applicare il metodo della proiezione unitaria del credito non siano già disponibili oppure non possano essere ottenute senza sostenere costi o sforzi eccessivi, le PMI sono tenute ad applicare un approccio ispirato allo IAS 19 ma non sono tenute a considerare alcune variabili attuariali complesse, quali la crescita futura delle retribuzioni, le prestazioni lavorative che saranno rese negli esercizi successivi o la probabilità di decesso del dipendente durante il periodo di servizio.

Benefici per i dipendenti – utili e perdite attuariali di piani a benefici definiti

Una delle principali criticità applicative dello IAS 19 riguarda il trattamento contabile degli utili e delle perdite attuariali.

L'IFRS per le PMI non ammette l'utilizzo di metodi fondati sul differimento e ammortamento, invece previsti dallo IAS 19. Il principio richiede, invece, che tali componenti siano rilevate immediatamente, lasciando all'entità la scelta tra imputarle

all'utile o alla perdita d'esercizio oppure esporle tra le altre componenti di conto economico complessivo.

Benefici per i dipendenti - costi relativi a prestazioni di lavoro passate i cui benefici non sono maturati nell'ambito di piani a benefici definiti

I costi relativi a prestazioni di lavoro passate nascono nel momento in cui vi è l'introduzione di un nuovo piano a benefici definiti oppure quando vi è la modifica di un piano preesistente, con effetti derivanti da servizi resi dai dipendenti negli esercizi precedenti.

Nell'ambito dell'IFRS per le PMI, tali costi devono essere rilevati immediatamente, senza ricorrere a meccanismi di differimento o di ammortamento nel tempo. La rilevazione immediata consente di ridurre la complessità applicativa e i costi connessi alla gestione dei piani a benefici definiti.

Pagamenti basati su azioni

Il principio contabile internazionale per le PMI stabilisce che le imprese debbano rilevare un costo in relazione ai pagamenti basati su azioni regolati mediante strumenti rappresentativi di capitale. La misurazione di tale costo deve essere effettuata, ove possibile, facendo riferimento a prezzi di mercato osservabili e solo nel caso in cui tali prezzi non siano disponibili allora le PMI saranno tenute a valutare il costo mediante una stima del *fair value* ottenuta dagli amministratori del pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale.

Passaggio all'IFRS per le PMI

L'IFRS 1 prevede che il primo bilancio redatto da un'entità in osservanza ai principi contabili internazionali includa almeno un esercizio comparativo predisposto secondo i medesimi principi contabili.

L'IFRS per le PMI prevede un'esenzione fondata sul concetto di "non fattibilità", consentendo all'entità di non applicare determinate disposizioni quando la loro attuazione risulta non praticabile. In maniera analoga, il principio include alcune esenzioni per i casi in cui non sia possibile rideterminare alcune informazioni richieste nel prospetto di apertura della situazione patrimoniale-finanziaria in sede di prima applicazione del principio.

Investimenti immobiliari

Secondo quanto previsto dallo IAS 40, per la valutazione degli investimenti immobiliari, si può scegliere tra il modello del *fair value* rilevato a conto economico o il modello costo-ammortamento-riduzione di valore. Nel caso in cui l'entità adotti il secondo metodo sarà tenuta a fornire ulteriori informazioni riguardanti il *fair value* dell'investimento immobiliare.

L'IFRS per le PMI, invece, non prevede alcuna scelta tra modelli di valutazione ma stabilisce che la contabilizzazione degli investimenti immobiliari sia determinata dal contesto. Di conseguenza sta all'entità stabilire se è in grado di valutare in maniera attendibile il *fair value* di un elemento dell'investimento immobiliare senza incorrere in costi o sforzi eccessivi. Se è in grado di farlo allora adotterà il modello del *fair value* rilevato a conto economico per quell'investimento immobiliare; oppure, in caso di impossibilità, adotterà il modello costo-ammortamento-riduzione di valore. In quest'ultimo caso, a differenza di quanto previsto dallo IAS 40, non sarà necessario apportare ulteriori informazioni sul *fair value* degli investimenti immobiliari.

Contributi pubblici

Per quanto concerne la contabilizzazione dei contributi pubblici, l'IFRS per le PMI ne prevede un unico modello semplificato. In base a tale impostazione, i contributi devono essere rilevati tra i ricavi nel momento in cui risultato soddisfatte le condizioni previste per il conseguimento dei risultati oppure, qualora tali condizioni non siano previste, nel momento in cui il contributo diventa spettante. Inoltre, tutti i contributi pubblici devono essere valutati al *fair value* dell'attività ricevuta o da ricevere.

Questa disciplina semplificata si distingue da quella prevista dallo IAS 20, il quale consente l'utilizzo di diversi criteri di contabilizzazione dei contributi pubblici.

Eccezioni al metodo a quote costanti da parte dei locatari di leasing operativi quando i pagamenti compensano il locatore dell'inflazione

L'IFRS per le PMI non impone al locatario di rilevare i pagamenti relativi a un leasing operativo secondo il criterio a quote costanti quando tali pagamenti sono strutturati in modo da aumentare coerentemente con l'inflazione generale attesa. In tale ipotesi, infatti, l'incremento dei canoni risponde alla finalità di compensare il locatore per gli effetti

dell'inflazione prevista e, pertanto, non richiede necessariamente una ripartizione lineare dei pagamenti lungo la durata del contratto.

Nessuna revisione annuale della vita utile, del valore residuo e del criterio di ammortamento per immobili, impianti, macchinari e attività immateriali

L'IFRS per le PMI non prevede l'obbligo di procedere annualmente alla revisione della vita utile, del valore residuo e del metodo di ammortamento relativi a immobili, impianti e macchinari, nonché alle attività immateriali. Tale revisione è richiesta soltanto nel caso in cui emergano elementi indicativi di un cambiamento significativo intervenuto rispetto all'ultima data di chiusura del bilancio annuale.

Con riferimento alla possibilità per un'entità che applica l'IFRS per le PMI di adottare, per specifiche operazioni, un criterio di rilevazione o di valutazione previsto dagli IFRS completi e diverso da quello stabilito dalla corrispondente sezione dell'IFRS per le PMI, il principio adotta un'impostazione restrittiva. L'entità è infatti chiamata a scegliere tra l'applicazione integrale degli IFRS completi e l'applicazione dell'IFRS per le PMI nella sua interezza.

Tale scelta risponde all'esigenza di preservare la coerenza interna del sistema contabile adottato. Il principio evidenzia infatti che consentire alle singole PMI di applicare gli IAS/IFRS integrali soltanto per alcune fattispecie, continuando invece a utilizzare l'IFRS per le PMI per altre operazioni, potrebbe compromettere in modo significativo la comparabilità dei bilanci. Una simile facoltà determinerebbe infatti il rischio di combinare criteri contabili differenti all'interno del medesimo bilancio, rendendo meno omogenea e meno confrontabile l'informazione economico-finanziaria prodotta dalle imprese[92].

4.3 Analisi comparativa: OIC vs *IFRS for SMEs*

Prima di svolgere la presente analisi comparativa, è necessario precisare che l'*IFRS for SMEs* non è stato recepito dall'Unione europea come principio utilizzabile per la redazione dei bilanci soggetti alla disciplina europea, in quanto risulta incompatibile con le Direttive Contabili Europee, e, pertanto, non costituisce un'alternativa direttamente applicabile. Le imprese italiane che rientrano nell'ambito della disciplina civilistica

[92] Sottoriva C., *I principi contabili internazionali per le piccole e medie imprese*, in Giurisprudenza Commerciale, marzo 2011, pagg. 277-288.

redigono infatti il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile, integrate dai principi contabili emanati dall'OIC, mentre l'applicazione dei principi IAS/IFRS integrali (quindi non l'*IFRS for SMEs*) riguarda i soggetti individuati dalla normativa vigente.

Il confronto sviluppato nel presente paragrafo assume, quindi, natura teorico-comparativa e ha l'obiettivo di mettere in evidenza le principali differenze tra il modello contabile nazionale e quello elaborato dallo IASB specificamente per le imprese di minori dimensioni. L'analisi non intende presentare l'*IFRS for SMEs* come una scelta attualmente disponibile per le PMI italiane, ma viene utilizzato unicamente come termine di confronto per valutare differenti approcci alla semplificazione degli obblighi informativi.

Il Sistema Italiano, per quanto riguarda l'informativa finanziaria, si fonda su due modelli contabili alternativi. Fino al 2005, tutte le società italiane erano tenute a redigere il bilancio secondo il modello civilistico nazionale. Successivamente, a seguito dell'emanazione del Regolamento europeo n. 1606/2002, il Legislatore italiano ha introdotto l'applicazione del modello IAS/IFRS mediante il D. lgs. n.38/2005, prevedendone l'utilizzo per specifiche categorie di soggetti, tra cui le società quotate, le banche, le imprese di assicurazione e gli altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.

Le società che non rientrano nell'ambito di applicazione degli IAS/IFRS, secondo quanto previsto dalla normativa italiana, fanno riferimento al modello contabile nazionale. Poiché tale categoria residua è composta prevalentemente da piccole e medie imprese, l'attenzione si concentra soprattutto sul modello contabile nazionale.

A tale quadro si affiancano i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, che rappresenta lo standard setter in Italia. I principi OIC svolgono una funzione di interpretazione e integrazione delle disposizioni previste dalla legge, contribuendo a chiarire le modalità applicative delle regole civilistiche in materia di bilancio.

Una differenza tra i due modelli riguarda i destinatari dell'informativa di bilancio. Secondo quanto previsto dall'*IFRS for SMEs*, l'obiettivo del bilancio delle piccole e medie imprese consiste nel fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'entità, affinché tali informazioni siano utili ad una pluralità di utilizzatori esterni nei loro processi decisionali.

Il modello contabile italiano, invece, attribuisce tradizionalmente un ruolo centrale ai creditori quali principali destinatari dell'informativa di bilancio. Tale impostazione riflette le caratteristiche del contesto economico nazionale, nel quale le PMI sono spesso contraddistinte da una struttura proprietaria concentrata e da una forte dipendenza dal sistema bancario. Di conseguenza, l'informativa finanziaria regolamentata tende ad assumere un orientamento prevalentemente volto alla tutela dei creditori.

I due modelli si distinguono anche per i criteri contabili posti alla base della redazione del bilancio. L'*IFRS for SMEs* si avvicina maggiormente all'impostazione propria dei sistemi di *common law*, nei quali assume rilievo centrale il principio della competenza economica, al fine di rappresentare in modo attendibile la situazione finanziaria e la performance dell'impresa. Il modello italiano, al contrario, è caratterizzato da un più marcato principio di prudenza, coerente con l'esigenza di proteggere la posizione dei creditori. Tale orientamento si riflette nella prevalenza del criterio del costo storico quale base fondamentale per la rilevazione e la valutazione delle poste di bilancio.

Infine, assume rilievo anche il diverso rapporto tra la disciplina contabile e normativa fiscale. Da un lato, l'*IFRS for SMEs* riconosce che le norme tributarie variano da una giurisdizione all'altra e che le finalità del bilancio redatto per scopi generali non coincidono con quelle della determinazione del reddito imponibile. Per tale ragione, lo standard non risulta influenzato dalla disciplina fiscale. Dall'altro lato, il modello contabile italiano presenta invece un legame più stretto con la normativa tributaria, anche in ragione del fatto che entrambe le discipline sono riconducibili all'intervento dell'autorità pubblica nazionale. Tale influenza appare particolarmente evidente nel contesto delle PMI, dove il bilancio viene spesso predisposto per finalità fiscali e per adempiere agli obblighi richiesti dalle autorità amministrative[93].

Se, da un lato, per le grandi imprese italiane il processo di internazionalizzazione ha contribuito a rafforzare la trasparenza informativa nei confronti degli stakeholder, dall'altro non è possibile affermare con la stessa certezza che tale effetto si sia prodotto anche per le piccole imprese. Nel caso delle PMI italiane, infatti, il livello di informazione economico-finanziaria diffuso all'esterno continua a risultare limitato.

[93] Valentinetti D., Rea M. A., Basile C*., Differences between National Reporting Practices and IFRS for SMEs Presentation and Disclosure Requirements: Evidence from Italy*, in International Journal of Accounting and Financial Reporting, vol. 6, n. 2, 2016, pagg. 151-152.

Tale circostanza può essere ricondotta principalmente alla natura dei rapporti internazionali instaurati da molte piccole e medie imprese, i quali tendono a configurarsi come collaborazioni di breve periodo. In presenza di relazioni commerciali non stabili o non particolarmente strutturate, le imprese possono non avvertire una reale necessità di sviluppare processi comunicativi più articolari, finalizzati ad accrescere la fiducia tra le parti. Inoltre, solo una quota ridotta di PMI italiane intrattiene rapporti con finanziatori esteri, ossia con quella categoria di soggetti che manifestano generalmente un maggiore interesse verso la disponibilità di un'informazione finanziaria completa, attendibile e comparabile.

Il report finanziario apporta un'utilità differente rispetto a quello delle PMI appartenenti a paesi diversi, in quanto sono caratterizzate da fattori ambientali differenti. Inoltre, con riferimento al contesto italiano, occorre considerare che gli utilizzatori dell'informativa finanziaria delle PMI non coincidono con quelli delle grandi società quotate. Le esigenze informative dei destinatari del bilancio possono risultare diverse, sia per finalità di analisi sia per il livello di dettaglio richiesto.

In tale prospettiva, gli *IFRS for SMEs* potrebbero rivelarsi eccessivamente complessi rispetto alle caratteristiche di una parte significative delle PMI italiane, soprattutto considerando le competenze tecniche, le risorse amministrative e gli strumenti organizzativi disponibili per la predisposizione dell'informativa finanziaria.

In aggiunta a ciò, i piccoli imprenditori italiani potrebbero inoltre essere riluttanti nel divulgare troppe informazioni ai soggetti esterni, in quanto ritengono che tale divulgazione possa incidere sul rapporto con gli stakeholder dell'azienda. Tuttavia, essi potrebbero fare delle eccezioni nel caso in cui comunichino con investitori di *venture capital*. In questo caso, considerando che questi stakeholder hanno il potere di influenzare l'offerta di informazioni da parte delle PMI italiane, le imprese potrebbero aumentare l'informativa aziendale in modo da soddisfare i bisogni informativi di questi soggetti[94].

4.3.1 Differenza nei criteri di valutazione e presentazione

Alla luce della natura comparativa dell'analisi, di seguito vengono esaminate alcune delle principali differenze tra i criteri di valutazione e di presentazione disciplinati dai principi

[94] Baldarelli M. G., Demartini P., Mošnja-Škare L., *International Acccounting Standards for SMEs (Empirical evidence from SMEs in a country in transition and in a developed country facing new challenges)*, in Rivista Piccola Impresa/*Small Business*, n.1, 2007, pag. 66.

contabili nazionali OIC e quelli contenuti nell'IFRS per le PMI, prendendo in considerazione le voci più significative di bilancio.

Una prima differenza riguarda le *immobilizzazioni materiali*. Nei principi contabili nazionali la valutazione di tali beni risulta ancorata al criterio del costo, al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni, mentre le rivalutazioni sono ammesse soltanto nei casi previsti dalla legge. L'*IFRS for SMEs*, invece, si colloca in una prospettiva più vicina a quella dei principi contabili internazionali, attribuendo maggiore rilievo alla valutazione corrente dell'attività e alla verifica periodica delle stime utilizzate. In particolare, assumono rilevanza la vita utile, il valore residuo e l'eventuale perdita di valore del bene. Tale impostazione comporta una maggiore attenzione alla capacità dell'immobilizzazione di generare benefici economici futuri, pur mantenendo un impianto semplificato rispetto agli IFRS completi.

Un'altra differenza significativa emerge con riferimento all'*avviamento acquisito a titolo oneroso*. La disciplina dell'*IFRS for SMEs* mira a semplificare il trattamento contabile dell'avviamento rispetto ai principi internazionali completi, evitando valutazioni eccessivamente complesse per imprese di minori dimensioni. L'avviamento viene rilevato nell'ambito di un'aggregazione aziendale e successivamente sottoposto a un trattamento volto a distribuire il costo nel tempo e a rilevare eventuali perdite di valore.

Con riferimento alle *immobilizzazioni immateriali diverse dall'avviamento*, l'*IFRS for SMEs* presenta criteri in parte simili a quelli previsti dallo IAS 38, soprattutto per quanto riguarda l'identificazione dell'attività immateriale e la verifica della sua capacità di generare benefici economici futuri. Tuttavia, alcune differenze si riscontrano sul trattamento dei costi sostenuti internamente per attività di ricerca e sviluppo. Mentre lo IAS 38 prevede che i costi di ricerca siano imputati a conto economico e che i costi di sviluppo siano capitalizzati quando risultano soddisfatte determinate condizioni, l'*IFRS for SMEs* adotta un'impostazione più semplice. In particolare, tale principio richiede che i costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo siano rilevati direttamente a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti. In questo modo si evitano valutazioni eccessivamente articolate sulla futura commercializzazione dei prodotti e servizi.

Per quanto concerne le attività acquisite tramite *leasing*, entrambe le normative, nazionale e internazionale, distinguono tra il leasing finanziario e quello operativo. Tuttavia, per quanto riguarda il calcolo del valore originario per il leasing finanziario, i principi

contabili nazionali utilizzano il metodo patrimoniale, che assimila il contratto di leasing ad un contratto di locazione procedendo con la sola imputazione a conto economico del costo dei canoni periodici. Mentre l'IFRS per le PMI prevede l'iscrizione del bene nello stato patrimoniale al suo *fair value* e maggiorato di tutti i costi accessori per la sottoscrizione del contratto.

Ulteriori differenze emergono nella valutazione delle *rimanenze*. Entrambi i modelli fanno riferimento al costo e al valore di presumibile realizzo, ma l'*IFRS for SMEs* tende a limitare le alternative valutative e a privilegiare criteri più semplici e maggiormente comparabili. In particolare, per i beni fungibili assumono rilievo criteri quali il FIFO e il costo medio ponderato, mentre viene ridotto lo spazio per metodi che possono determinare una minore comparabilità tra imprese. Anche in questo caso, l'obiettivo è quello di contenere la discrezionalità e rendere l'informazione di bilancio più uniforme.

Con riferimento ai *crediti* e ai *debiti*, la differenza principale riguarda il diverso peso attribuito all'attualizzazione e alla misurazione finanziaria dei flussi futuri. Nei principi contabili nazionali, la rilevazione dei crediti e dei debiti è storicamente più vicina al valore nominale, salvo specifiche ipotesi di attualizzazione. L'*IFRS for SMEs*, invece, pur con un'impostazione semplificata, guarda maggiormente alla sostanza finanziaria dell'operazione e alla distribuzione temporale dei flussi. Questo comporta una rappresentazione più coerente con la dimensione economico-finanziaria dell'operazione, ma anche un possibile incremento degli oneri applicativi rispetto a un modello puramente nominalistico[95].

4.3.2 Prospettive di armonizzazione della disciplina italiana

Pur non essendo l'*IFRS for SMEs* attualmente applicabile in Italia quale alternativa ai principi OIC, il confronto tra i due modelli consente di formulare alcune considerazioni su un possibile processo di armonizzazione contabile.

Tra i principali ostacoli all'introduzione dell'*IFRS for SMEs* può essere richiamata la sua limitata idoneità ad assolvere la funzione organizzativa tradizionalmente attribuita al bilancio. Tale criticità assume rilievo soprattutto nei contesti, come quello italiano, in cui il bilancio non svolge soltanto una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori esterni, ma rappresenta anche uno strumento fondamentale per l'applicazione di regole

[95] Savioli G., (2008), *Principi contabili internazionali e Basilea 2: l'impatto sulle PMI*, Milano, Franco Angeli, pagg. 90-98.

civilistiche, fiscali e societarie. Di conseguenza, poiché tale limite rischia di ostacolare il processo di armonizzazione contabile, una possibile soluzione è stata individuata nella revisione delle direttive contabili europee. Tale revisione dovrebbe essere orientata a principi maggiormente coerenti con l'impostazione caratterizzante gli IAS/IFRS e, al tempo stesso, alla riduzione delle opzioni contabili consentite, così da favorire una maggiore comparabilità dei bilanci e un più elevato grado di uniformità tra gli ordinamenti nazionali.

La concreta introduzione dell'IFRS per le PMI sarebbe possibile nel caso in cui si attuasse una separazione tra le funzioni che il bilancio è tenuto ad assolvere, ossia la funzione informativa e la funzione organizzativa. Seguendo tale metodologia, al bilancio verrebbe attribuita prevalentemente la funzione informativa, limitando il più possibile l'ampiezza dei bisogni conoscitivi degli utilizzatori che il bilancio è chiamato a soddisfare. In altri termini, il bilancio sarebbe orientato soprattutto alla rappresentazione dell'informativa economico-finanziaria, evitando di sovraccaricarlo di ulteriori finalità non strettamente riconducibili alla comunicazione contabile.

Rimarrebbe tuttavia necessario prevedere un sistema autonomo di regole, distinto da quello destinato alla redazione del bilancio informativo e più articolato rispetto a quello attualmente vigente, finalizzato alla determinazione di valori di patrimonio e reddito giuridicamente rilevanti. Tali valori continuerebbero infatti a essere necessari per l'assolvimento della funzione organizzativa che il bilancio svolge ancora oggi.

È chiaro come questa strada può risultare percorribile solo a seguito dell'introduzione di un sistema di regole destinato unicamente a disciplinare la funzione organizzativa e legale del bilancio.

Qualora questa soluzione fosse condivisa e adottata a livello comunitario, essa potrebbe produrre effetti positivi anche sul piano dell'armonizzazione contabile. In tale scenario teorico di maggiore armonizzazione, il sistema contabile europeo sarebbe articolato con gli emittenti quotati nei mercati regolamentati che applicano gli IAS/IFRS completi da un lato e con le società non quotate che potrebbero essere assoggettate all'*IFRS for SMEs* dall'altro[96].

[96] Mattei M., *Il progetto IFRS for SMEs e le sue relazioni con le proposte di revisione delle direttive europee*, in Rivista Piccola Impresa/Small Business, n. 1, 2014, pagg. 107-108.

In conclusione, alla luce delle caratteristiche del contesto italiano, si può affermare che la maggior parte delle PMI non appare ancora pienamente preparata all'introduzione di un modello ispirato all'*IFRS for SMEs*, soprattutto considerando le risorse amministrative e le competenze tecniche richieste. Ciò vale anche considerando la presenza di numerose imprese di piccole e medie dimensioni caratterizzate da un significativo grado di internazionalizzazione. Allo stato attuale, infatti, non sembrano emergere incentivi economici sufficientemente rilevanti da spingere tali imprese verso l'adozione dell'*IFRS for SMEs*. Di conseguenza, un'eventuale applicazione obbligatoria degli IAS/IFRS rischierebbe di tradursi in un ulteriore aggravio amministrativo e contabile per le PMI italiane[97].

[97] Baldarelli M. G., Demartini P., Mošnja-Škare L., *International Acccounting Standards for SMEs (Empirical evidence from SMEs in a country in transition and in a developed country facing new challenges)*, in Rivista Piccola Impresa/*Small Business*, n.1, 2007, pag. 69.

Capitolo V:
Le scelte contabili adottate dalle PMI italiane: indagine empirica

5.1 Analisi della letteratura

L'analisi della letteratura considerata in questo capitolo si articola in tre filoni principali, al fine di ricostruire progressivamente il quadro teorico ed empirico riguardante le piccole e medie imprese. In primo luogo, vengono esaminati alcuni contributi relativi alla semplificazione del *financial reporting* nelle PMI. Successivamente, l'attenzione viene rivolta alla divulgazione volontaria e alle principali determinanti che possono indurre le PMI a fornire informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. Infine, vengono analizzate alcune evidenze disponibili con specifico riferimento al contesto italiano ed europeo.

5.1.1 La semplificazione del financial reporting nelle PMI

La letteratura dedicata al *financial reporting* delle piccole e medie imprese evidenzia come l'applicazione di modelli informativi sviluppati prevalentemente con riferimento alle imprese di maggiori dimensioni possa risultare poco coerente con le caratteristiche operative, organizzative e informative delle PMI. Tale tema assume particolare rilievo se si considera che gli studi sulla qualità dell'informativa finanziaria si sono storicamente concentrati soprattutto sulle società quotate, mentre risultano meno numerose le ricerche specificamente dedicate alle imprese di minori dimensioni nonostante la loro maggiore presenza in quasi tutti i paesi (Budai, Denich e Hajdu, 2021).

Gli autori sottolineano, inoltre, come i metodi utilizzati per valutare la qualità del *financial reporting* delle grandi imprese non siano necessariamente trasferibili alle PMI senza effettuare alcun adattamento. Infatti, queste ultime attribuiscono maggiore importanza a caratteristiche specifiche del processo di produzione dell'informazione contabile, tra le quali rientrano: una struttura organizzativa generalmente più semplice, una frequente sovrapposizione tra proprietà e gestione, un ricorso più limitato ai processi di revisione contabile e, in molti casi, l'esternalizzazione delle attività contabili ad un soggetto esterno.

Budai, Denich e Hajdu osservano come i bilanci delle PMI presentano normalmente una

struttura più semplice e un insieme informativo più limitato rispetto a quello delle imprese di maggiori dimensioni. Queste differenze tra entità richiamano il principio di proporzionalità della regolamentazione contabile, secondo il quale gli obblighi informativi dovrebbero essere commisurati alle caratteristiche delle imprese e alle effettive esigenze degli utilizzatori dell'informazione finanziaria[98].

Il tema della proporzionalità è strettamente legato al rapporto tra costi e benefici dell'informazione contabile. Gheorghe Ialomiţianu, nel suo studio del 2010, individua nell'eccessivo carico amministrativo uno dei principali problemi derivanti dall'applicazione da parte delle PMI di sistemi contabili troppo complessi. Secondo l'autore, gli obblighi connessi all'organizzazione della contabilità e alla predisposizione dei bilanci annuali possono generare una quantità di costi estremamente gravosa per un'impresa di minori dimensioni, rendendo così opportuno introdurre dei sistemi contabili semplificati. In questa prospettiva, la semplificazione dovrebbe consentire alle imprese di adottare un sistema informativo coerente con il proprio volume di attività e con le esigenze informative della direzione e degli altri utilizzatori del bilancio.

La questione, tuttavia, non riguarda soltanto la riduzione degli oneri amministrativi. La semplificazione porta con sé un eventuale trade-off tra minori costi di preparazione del bilancio e possibile riduzione della quantità o della qualità delle informazioni disponibili. È opportuno, quindi, verificare se una disciplina meno onerosa sia comunque in grado di mantenere un livello informativo sufficientemente utile ai fini decisionali[99].

Su tale aspetto lo studio di Mamić Sačer, Dečman e Sever (2015), condotto su un campione di 271 imprese croate, offre evidenze empiriche interessanti. La ricerca analizza la percezione degli effetti di diverse forme di semplificazione della regolamentazione in materia contabile, valutandone sia l'impatto sui costi per la predisposizione del bilancio, sia quello sulla qualità dell'informazione utilizzata nei processi decisionali. I risultati dell'indagine mostrano un'avvertenza diffusa verso la necessità di semplificare la disciplina applicabile alle imprese di minori dimensioni: il 68% circa dei rispondenti si dichiara favorevole ad una significativa semplificazione delle regole per le micro-imprese

[98] Budai E., Denich E., Hajdu D., (2021), *Financial reporting quality at SMEs – A theoretical approach*, in Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 23(1), 109–121.
[99] Ialomițianu G., (2010), *A few considerations on simplifying the fiscal and accounting systems of Small and Medium Enterprises*, in Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series V: Economic Sciences, 3(52), 253–256.

e il 71% ritiene che la riduzione degli obblighi di pubblicazione e dell'informativa in nota integrativa possa determinare una riduzione dei costi.

Nel complesso, gli autori concludono dichiarando che la semplificazione della normativa contabile può ridurre i costi per la redazione del bilancio senza determinare una significativa riduzione della qualità delle informazioni utilizzate per le decisioni. Tale risultato assume particolare rilievo nel caso delle imprese di minori dimensioni, nelle quali proprietà e gestione frequentemente coincidono e i principali utilizzatori esterni dell'informazione sono spesso rappresentati da soggetti quali banche e altri finanziatori. Lo stesso studio osserva, infatti, che gli istituti di credito possono richiedere informazioni specifiche, quali budget o dati relativi ai flussi finanziari, indipendentemente dal contenuto minimo del bilancio destinato ad essere pubblicato. Inoltre, viene sottolineato che le informazioni contabili rappresentano la base su cui vengono prese la maggior parte delle decisioni aziendali più rilevanti, ma non costituiscono l'unico fattore che viene considerato per prendere la decisione finale.

Collins e Jarvis (2000, 2002) e Collins (2008) hanno condotto alcune ricerche per comprendere l'intensità e la frequenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nei bilanci da parte dei proprietari/gestori delle piccole imprese; inoltre, si è cercato di comprendere l'importanza di tali informazioni rispetto ad altre fonti utilizzabili dall'azienda. Sono state altresì discusse le ragioni per cui alcune piccole imprese redigono bilanci completi nonostante dispongano della possibilità di utilizzare report abbreviati. I risultati della ricerca indicano tre fonti di informazioni che possono rivelarsi più importanti per la gestione: report gestionali periodici, informazioni e rendiconti sui flussi di cassa e report per le banche. Tra gli altri risultati, viene inoltre confermato come le differenze nella definizione degli obiettivi del reporting finanziario e delle esigenze informative dipendano dalla dimensione dell'impresa.

Le ricerche dimostrano, inoltre, che i principali utilizzatori dei bilanci delle PMI sono rappresentati dai proprietari che gestiscono l'azienda, i quali utilizzano i bilanci principalmente allo scopo di analizzare la performance dell'azienda nel tempo, ma anche come strumento per migliorare la redditività. Tuttavia, un importante vantaggio della rendicontazione finanziaria per le piccole imprese risiede anche nella convalida e verifica dei risultati conseguiti, piuttosto che nel processo decisionale e nella pianificazione

aziendale[100].

Le evidenze esaminate tendono quindi a convergere sulla necessità di differenziare gli obblighi di *financial reporting* tenendo conto delle caratteristiche dimensionali delle imprese. La semplificazione non costituisce unicamente uno strumento per ridurre formalmente gli adempimenti, ma è finalizzata a ricercare un equilibrio tra il costo sostenuto dalle PMI per produrre l'informazione e l'utilità che tale informazione presenta per i suoi destinatari. Ciò non implica, tuttavia, che un livello informativo più ampio sia privo di utilità: la possibilità riconosciuta alle imprese di fornire volontariamente informazioni ulteriori rispetto al minimo richiesto apre infatti il tema delle motivazioni che possono indurre alcune PMI a rinunciare, almeno in parte, alle semplificazioni previste.

5.1.2 La disclosure volontaria e le determinanti delle scelte informative delle PMI

La previsione di regimi contabili semplificati per le imprese di minori dimensioni non implica necessariamente che tutte le società destinatarie di tali agevolazioni scelgano di limitare l'informativa al livello minimo richiesto dalla normativa. Accanto alla riduzione degli oneri connessi alla predisposizione del bilancio, assumono rilievo anche i benefici che possono derivare dalla comunicazione volontaria di maggiori informazioni. La scelta tra l'utilizzo delle semplificazioni e maggiore *disclosure* può essere interpretata come il risultato di un trade-off tra esigenze informative degli utilizzatori, costi di produzione dell'informazione e possibili conseguenze economiche derivanti dalla sua diffusione.

La letteratura sulla *disclosure* volontaria si è sviluppata prevalentemente con riferimento alle società quotate, per le quali gli incentivi derivanti dal mercato dei capitali per la diffusione di maggiori informazioni risultano particolarmente evidenti. Nel contesto delle piccole imprese, invece, tali incentivi sono meno immediati e assumono maggiore importanza per altri soggetti, differenti dagli investitori del mercato finanziario, tra cui creditori, fornitori e clienti.

Prendiamo ora in analisi uno studio condotto da Ceustermans e Breesch relativo ai fattori

[100] Mamić Sačer I., Dečman N., Sever I., (2015), *The influence of accounting regulation simplification on the financial reporting of micro entities – the case of Croatia*, in Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28(1), 593–607.

determinanti la divulgazione volontaria di informazioni da parte delle piccole imprese.

La maggiore informativa può contribuire a ridurre le asimmetrie informative esistenti tra l'impresa e i soggetti esterni, fornendo a questi ultimi ulteriori elementi per valutarne la situazione economica e l'affidabilità dell'azienda. Allo stesso tempo, tuttavia, la diffusione di informazioni non obbligatorie può comportare dei costi per l'impresa, soprattutto quando i dati comunicati presentano un contenuto sensibile e possono essere utilizzati dai concorrenti. Ne deriva che le determinanti della *disclosure* volontaria non agiscono necessariamente in una sola direzione: la medesima caratteristica aziendale può sì aumentare i benefici associati alla comunicazione, ma anche i costi derivanti dalla diffusione delle informazioni. Ceustermans e Breesch evidenziano, ad esempio, come per l'indebitamento ci possano essere incentivi contrapposti: da un lato una maggiore *disclosure* può ridurre l'asimmetria informativa nei confronti dei creditori; dall'altro, soprattutto nei rapporti con istituti bancari, l'accesso privato alle informazioni può ridurre la necessità di renderle disponibili pubblicamente.

Tra le caratteristiche aziendali analizzate dalla letteratura assumono rilievo la dimensione, la crescita, la redditività, la struttura finanziaria, il settore di appartenenza e il ricorso alla revisione.

Con riferimento alla dimensione, la maggiore diffusione di informazioni viene generalmente ricondotta alla minore incidenza relativa dei costi di produzione dell'informazione e alla maggiore capacità delle imprese più strutturate di sostenere gli oneri connessi alla predisposizione di un'informativa più ampia; ciò a causa della natura fissa di questi costi. Di conseguenza, gli autori ipotizzano che ci sia una relazione positiva tra la dimensione dell'azienda e la divulgazione volontaria, in quanto i costi sono più elevati per le aziende più piccole.

Per le imprese in rapida crescita, invece, la necessità di reperire risorse finanziarie esterne può accrescere l'utilità della comunicazione volontaria, consentendo di ridurre le asimmetrie informative nei confronti dei potenziali finanziatori.

L'effetto della redditività risulta più ambiguo. Una buona performance può rappresentare un incentivo a comunicare maggiori informazioni per segnalare all'esterno i risultati conseguiti; tuttavia, al tempo stesso, le imprese più redditizie possono avere interesse a non diffondere determinate informazioni, in quanto potrebbero rivelare ai concorrenti

elementi relativi al proprio vantaggio competitivo. Analogamente, anche il settore di appartenenza può incidere sull'entità dei costi proprietari associati alla *disclosure* e, quindi, sulla convenienza a fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa.

L'evidenza empirica fornita da Ceustermans e Breesch, basata su un ampio campione di 243.633 piccole imprese belghe, consente di osservare concretamente tali dinamiche. Gli autori utilizzano come proxy della *disclosure* volontaria la scelta di comunicare i ricavi, informazione che le imprese ammesse al regime abbreviato possono omettere. I risultati mostrano che la crescita aziendale rappresenta una delle determinanti più rilevanti: le imprese caratterizzate da elevati tassi di crescita presentano una probabilità quasi doppia rispetto alle altre di comunicare volontariamente i ricavi.

Anche il livello di debito commerciale a breve termine risulta associato ad una maggiore *disclosure*, coerentemente con l'importanza attribuita dai fornitori alle informazioni pubblicamente disponibili nella valutazione dell'affidabilità dell'impresa. D'altra parte, si sostiene che le aziende tendono a nascondere le informazioni quando il livello di debito aumenta e diventa debito a lungo termine. In questo caso, il debito finanziario a lungo termine avrà un effetto negativo sul livello di divulgazione volontaria delle informazioni.

Al contrario, per le piccole imprese non appartenenti alla categoria delle micro-imprese, una maggiore redditività risulta associata ad una maggiore propensione a non divulgare i ricavi, evidenziando il possibile rilievo che possono avere i costi proprietari.

Tra le altre ipotesi formulate, gli autori ne descrivono una relativa alla revisione contabile. Quest'ultima, infatti, può essere considerata uno strumento adatto a ridurre i costi di agenzia; ma si sostiene che le piccole imprese che scelgono volontariamente di sottoporre il proprio bilancio a revisione non percepiscano un'ulteriore esigenza di comunicare anche le informazioni relative ai ricavi delle vendite. Quindi, nelle piccole imprese il ricorso volontario alla revisione risulta associato ad una minore probabilità di *disclosure* dei ricavi.

Lo studio rileva, inoltre, una minore propensione alla comunicazione volontaria nelle imprese manifatturiere rispetto alle società appartenenti agli altri settori considerati.

Tali risultati confermano che le scelte informative delle PMI non possono essere spiegate

attraverso un'unica caratteristica aziendale, ma dipendono dall'interazione tra esigenze di finanziamento, struttura dei rapporti con gli stakeholder aziendali, costi della *disclosure* e caratteristiche operative dell'impresa[101].

La letteratura evidenzia, quindi, come l'utilizzo delle semplificazioni contabili non costituisca necessariamente una scelta automatica per tutte le imprese che ne possono beneficiare. Alcune PMI possono avere incentivi a fornire volontariamente un livello informativo superiore al minimo previsto, mentre altre possono attribuire maggiore importanza alla riduzione degli oneri amministrativi o alla tutela delle informazioni sensibili. Diventa pertanto rilevante verificare come tali scelte si manifestino concretamente nel contesto italiano e in quale misura le imprese ammesse ai regimi semplificati decidano di rinunciare, in tutto o in parte, alle facoltà riconosciute dalla normativa.

5.1.3 Evidenze empiriche sulle pratiche di rendicontazione delle PMI italiane

Concentrando l'attenzione sul contesto italiano, la letteratura evidenzia come le scelte di *financial reporting* delle imprese di minori dimensioni siano influenzate non soltanto dalle caratteristiche economiche e dimensionali dell'impresa, ma anche dalle caratteristiche istituzionali e organizzative del sistema nel quale il bilancio viene predisposto. Gli studi disponibili affrontano il fenomeno secondo prospettive differenti, analizzando sia i fattori che possono incidere sulla divulgazione volontaria sia il concreto utilizzo delle possibilità di fornire informazioni ulteriori rispetto al minimo previsto dalla disciplina nazionale.

Antonelli, D'Alessio e Cuomo (2016) propongono un modello teorico specificamente rivolto alle PMI italiane. Gli autori individuano un insieme di fattori potenzialmente in grado di influenzare la qualità del reporting finanziario e l'informativa volontaria, comprendendo elementi riconducibili alla corporate governance, ai sistemi informativi, al controllo interno, alla regolamentazione contabile, alle politiche di bilancio e alle relazioni con gli stakeholder. Lo studio non svolge una verifica empirica di tali relazioni, ma propone un quadro unitario destinato a rappresentare la complessità delle determinanti

[101] Ceustermans S., Breesch D., (2013), *Determinants of voluntary disclosure of sales by small private companies*, Vrije Universiteit Brussel Faculty of Economic, Social and Political Sciences, and Solvay Business School.

delle scelte informative nelle PMI italiane.

Un aspetto particolarmente rilevante del modello riguarda il ruolo dei soggetti che partecipano alla predisposizione del bilancio. Antonelli, D'Alessio e Cuomo sottolineano, infatti, l'importanza delle competenze disponibili all'interno e all'esterno dell'impresa e, nel caso italiano, attribuiscono un ruolo significativo al professionista contabile, che nelle PMI può influenzare la scelta del software, l'organizzazione del piano dei conti e le politiche contabili adottate[102].

Un contributo complementare è fornito da Valentinetti, Rea e Basile (2016), che confrontano le pratiche di reporting adottate in Italia con i requisiti di presentazione e informativa previsti dall'*IFRS for SMEs*. Lo studio è condotto su 105 bilanci di imprese manifatturiere non quotate redatti secondo i principi contabili italiani; gli autori escludono però dal campione i bilanci semplificati, ragione per cui i risultati non sono direttamente riferibili alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata. La ricerca risulta comunque utile per definire alcune caratteristiche delle pratiche informative italiane, evidenziando le differenze rilevanti rispetto al modello dell'*IFRS for SMEs* sia nella presentazione dei prospetti sia nell'informativa contenuta nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa.

Di particolare interesse è l'osservazione relativa al rendiconto finanziario. Nel contesto normativo considerato dallo studio, tale documento non era obbligatorio secondo la disciplina nazionale e veniva predisposto volontariamente soltanto da una minoranza delle società analizzate, generalmente come parte della nota integrativa o come allegato al bilancio. Pur riferendosi a una popolazione differente da quella oggetto di analisi, tale evidenza mostra come anche nel contesto italiano la predisposizione volontaria del rendiconto finanziario rappresenti una possibile manifestazione di una scelta informativa più ampia rispetto al minimo richiesto dalla normativa[103].

Un contributo maggiormente aderente al tema del bilancio abbreviato è rappresentato dallo studio di Panizzolo, Fradeani e Metushi (2017). Gli autori analizzano 8.738 bilanci

---

[102] Antonelli V., D'Alessio R., Cuomo F., (2016), *Beyond stakeholders theory: Financial reporting and voluntary disclosure in Italian SME according to a unitary perspective*, in Economia Aziendale Online, Vol. 7 – N. 4, 285–304.

[103] Valentinetti D., Rea M. A., Basile C., (2016), *Differences between National Reporting Practices and IFRS for SMEs Presentation and Disclosure Requirements: Evidence from Italy*, in International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol. 6, n. 2, 146-174.

in forma abbreviata depositati nel Registro delle imprese, concentrandosi sulla possibilità offerta dalla tassonomia XBRL di utilizzare nella nota integrativa anche tabelle proprie del bilancio ordinario e, quindi, di fornire volontariamente informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste dalla legge. I risultati mostrano una diffusione significativa di tale comportamento: oltre l'83% dei bilanci esaminati contiene almeno una tabella facoltativa propria del bilancio ordinario e il numero medio di tali tabelle è pari a sette.

Il risultato assume particolare rilievo perché evidenzia come l'adozione del bilancio abbreviato non comporti necessariamente l'utilizzo sistematico del livello minimo di divulgazione. Le imprese possono infatti avvalersi delle semplificazioni previste dal regime e, contemporaneamente, scegliere di integrare alcune informazioni quando lo ritengono opportuno. Tuttavia, Panizzolo, Fradeani e Metushi non individuano nelle caratteristiche dimensionali dell'impresa il principale elemento esplicativo del fenomeno: tra le variabili considerate, il software utilizzato per redigere il bilancio risulta essere l'unico fattore in grado di spiegare il numero di tabelle opzionali inserite. Gli autori dimostrano, inoltre, come differenti applicativi siano associati a comportamenti informativi differenti, suggerendo che la struttura dell'interfaccia utilizzata possa facilitare oppure scoraggiare l'inserimento di informazioni non obbligatorie. Tale risultato appare coerente con la precedente osservazione di Antonelli, D'Alessio e Cuomo circa il ruolo svolto dal professionista contabile e dagli strumenti informatici nel processo di predisposizione del bilancio delle PMI italiane[104].

Più recentemente, gli autori Daniele e Cantù analizzano in modo ancora più diretto la scelta tra l'utilizzo delle semplificazioni e l'adozione volontaria di un livello informativo più elevato. Lo studio considera 149.664 piccole imprese italiane che, pur possedendo i requisiti dimensionali per l'applicazione delle regole abbreviate, potevano scegliere tra queste ultime e le regole complete. Gli autori interpretano la scelta tra i due regimi come una decisione relativa alla quantità di informazione fornita, mantenendo invariato il sistema di principi contabili nazionali applicato.

I risultati mostrano una netta prevalenza del regime semplificato: soltanto il 2% delle imprese del campione sceglie volontariamente di adottare le regole complete. Le imprese appartenenti a quest'ultimo gruppo risultano, in termini descrittivi, mediamente più

[104] Panizzolo D., Fradeani A., Metushi E., (2017), *Financial reporting practices of Italian SMEs: Why do they disclose more?*, in The International Journal of Digital Accounting Research, Vol. 17, 111–137.

grandi e sottopongono maggiormente a revisione i propri bilanci. L'analisi evidenzia, inoltre, che l'adozione volontaria delle regole complete è associata all'appartenenza ad un gruppo e ad un minore grado di controllo e influenza familiare. Livelli più elevati di *disclosure* vengono osservati altresì nelle imprese coinvolte come target in operazioni di fusione e acquisizione e nei contesti caratterizzati da un minore livello di capitale sociale[105].

Le evidenze italiane non dimostrano, quindi, un comportamento univoco. Da un lato, il lavoro di Daniele e Cantù mostra una forte preferenza delle piccole imprese per il regime abbreviato nel suo complesso; dall'altro, Panizzolo, Fradeani e Metushi evidenziano che, una volta adottato tale regime, una quota molto elevata di imprese integra volontariamente alcune informazioni nella nota integrativa. I due risultati non risultano necessariamente in contrasto, poiché riguardano livelli differenti della decisione contabile: la scelta generale tra regime completo e abbreviato, nel primo caso, e la possibilità di arricchire selettivamente l'informativa pur continuando a utilizzare il bilancio abbreviato, nel secondo.

Nel complesso, gli studi esaminati confermano, quindi, l'esistenza di un margine di discrezionalità nelle scelte informative delle PMI italiane e mostrano come tale discrezionalità possa essere esercitata in varie forme. Tuttavia, nella letteratura considerata, l'attenzione si pone prevalentemente sulla scelta tra regole complete e abbreviate, sull'utilizzo di tabelle facoltative nella nota integrativa o sul confronto tra differenti modelli di reporting.

Risultano, invece, meno approfondite le modalità con cui le imprese che hanno effettivamente scelto il bilancio abbreviato utilizzano le singole facoltà di semplificazione previste dalla disciplina, rinunciando eventualmente solo ad alcune di esse. Su tale aspetto si concentra l'indagine empirica sviluppata nei successivi paragrafi, attraverso l'osservazione congiunta di specifiche scelte relative all'informativa, ai criteri di valutazione e alla struttura degli schemi di bilancio.

[105] Daniele M., Cantù E., (2025), *Differential Reporting for Small Companies: Exploring the Determinants of Voluntary Disclosure*, di prossima pubblicazione in Journal of International Accounting, Auditing and Taxation.

5.2 Obiettivi della ricerca

Questo capitolo descrive una ricerca empirica effettuata allo scopo di analizzare le scelte contabili adottate da un campione di imprese italiane che redigono il bilancio in forma abbreviata secondo l'art. 2435-*bis* del Codice civile.

L'obiettivo principale consiste nel comprendere se le imprese italiane tendano a limitarsi al livello minimo di informativa e di complessità contabile richiesto dal Legislatore oppure se, pur potendo beneficiare delle semplificazioni previste, scelgano volontariamente di fornire un'informativa più ampia e completa o utilizzino criteri di valutazione maggiormente articolati.

Questo obiettivo si è posto alla luce del fatto che, come abbiamo visto nel primo Capitolo, il livello di informazione economico-finanziaria delle piccole e medie imprese è molto scarso e non è in grado di assecondare pienamente i fabbisogni informativi derivanti dagli stakeholder esterni.

A tal fine, l'analisi considera da un lato alcune forme di informativa volontaria, quali la predisposizione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione, e dall'altro, prende in esame il ricorso alle semplificazioni previste con riferimento ai criteri di valutazione e alla presentazione del bilancio. In particolare, vengono osservate l'adozione del criterio del costo ammortizzato per crediti e debiti, la modalità di valutazione dei titoli immobilizzati e il livello di dettaglio offerto dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. Ulteriore elemento che viene preso in analisi è la presenza, all'interno della nota integrativa, di informazioni di dettaglio relative ai crediti e ai debiti, così come di tabelle proprie del bilancio ordinario.

L'indagine mira, inoltre, a verificare se le imprese che rinunciano alle semplificazioni presentino delle caratteristiche differenti rispetto alle altre società del campione, prendendo soprattutto come riferimento la dimensione aziendale e il settore di appartenenza. Tuttavia, tale approfondimento ha natura meramente descrittiva ed esplorativa, in quanto l'obiettivo è quello di evidenziare eventuali tendenze all'interno del campione analizzato.

Alla luce degli obiettivi descritti, l'indagine è stata articolata attorno alle seguenti domande di ricerca:

1) **RQ1**: In quale misura le società italiane che redigono il bilancio in forma abbreviata utilizzano le principali semplificazioni oggetto di analisi e in quale misura scelgono, invece, di fornire volontariamente informazioni ulteriori rispetto al contenuto minimo richiesto?
2) **RQ2**: Le imprese che rinunciano a una o più semplificazioni o che presentano un maggiore livello di informativa volontaria mostrano caratteristiche dimensionali o settoriali differenti rispetto alle altre società del campione?

La prima domanda di ricerca è quindi finalizzata a verificare l'effettivo utilizzo delle facoltà di semplificazione nella prassi contabile, mentre la seconda mira a individuare eventuali caratteristiche associate alla scelta di fornire un'informativa più articolata o di adottare criteri contabili più complessi.

5.3 Selezione del campione

Allo scopo di effettuare l'indagine empirica è stato selezionato un campione composto da 50 società di capitali italiane (APPENDICE A) che, nel 2025, hanno redatto il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* del Codice civile.

La selezione del campione di imprese è stata svolta attraverso l'ausilio della banca dati AIDA. Sono stati applicati congiuntamente i seguenti filtri:

- Numero di dipendenti compreso tra 10 e 50 nell'ultimo anno disponibile;
- Totale dell'attivo compreso tra 220.000 € e 5.500.000 € nell'ultimo anno disponibile;
- Disponibilità del bilancio relativo all'esercizio 2025.

Per quanto riguarda i primi due filtri, l'applicazione di un intervallo minimo e massimo ha permesso di circoscrivere l'analisi alle imprese compatibili con l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 2435-*bis*, senza rischiare di incorrere nella disciplina del bilancio per le micro-imprese. Inoltre, sono stati applicati solo due dei tre limiti previsti dalla normativa considerando il fatto che una società potrebbe anche superare uno dei tre limiti e comunque poter beneficiare del regime abbreviato.

L'applicazione di tali criteri ha restituito una popolazione iniziale di 69.659 imprese.

Le società risultanti dall'applicazione dei filtri sono state ordinate alfabeticamente e le imprese facenti parte del campione sono state selezionate manualmente senza seguire un criterio legato alla denominazione, al settore di attività, alla localizzazione geografica o

alle caratteristiche economico-dimensionali; quindi, attraverso una selezione a carattere casuale. Per ognuna delle società estratte è stata assodata l'effettiva adozione della forma abbreviata attraverso il bilancio depositato verificando dichiarazioni quali: "Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-*bis* del Codice civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo"; oppure "Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-*bis* del Codice Civile"; oppure "Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-*bis* del Codice Civile, in presenza dei requisiti di legge previsti".
Le imprese per le quali tale requisito non risultava soddisfatto sono state escluse dalla selezione, proseguendo l'estrazione fino al raggiungimento delle 50 società incluse nel campione.

Il campione presenta una composizione eterogenea sia sotto il profilo territoriale sia sotto quello settoriale. Le 50 imprese considerate sono distribuite tra 18 regioni italiane. La maggiore concentrazione si registra in Lombardia, con 9 società pari al 18% del campione, seguita dal Veneto con 7 imprese (14%) e dal Piemonte con 6 (12%). Campania e Lazio sono rappresentate da 4 imprese ciascuna, mentre le restanti società sono distribuite tra Emilia-Romagna, Toscana, Trentino-Alto-Adige, Calabria, Marche, Abruzzo, Puglia, Liguria, Friuli-Venezia-Giulia, Sicilia, Umbria, Basilicata e Valle d'Aosta.

Grafico 5.1: Composizione campione per regione

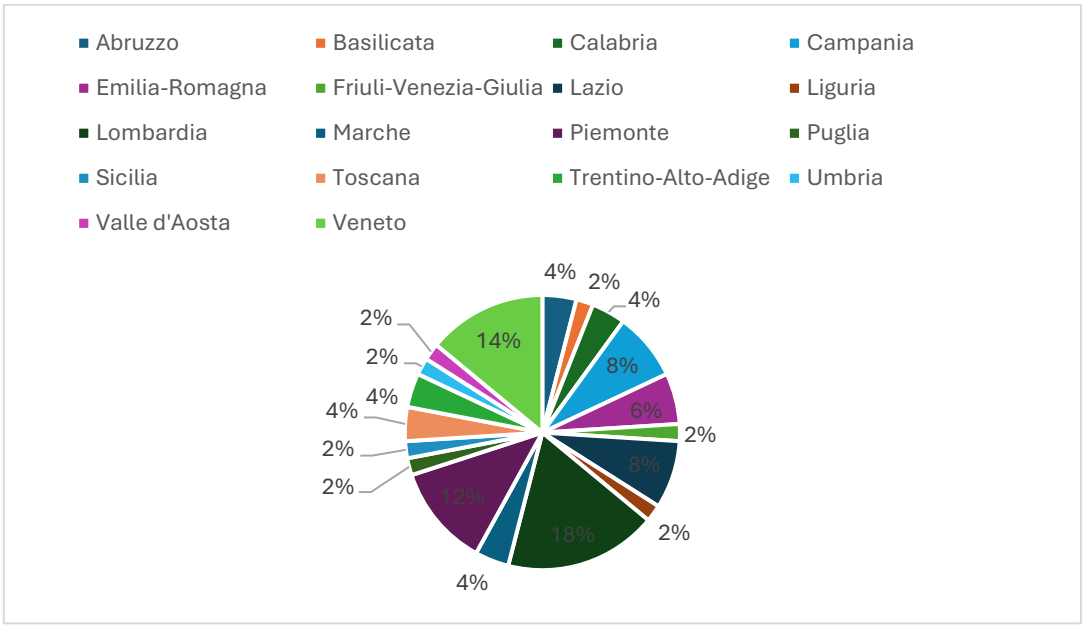

Fonte: elaborazione propria.

Con riferimento al settore di attività, il gruppo più numeroso è costituito dalle imprese operanti nel settore dei servizi, che rappresentano il 34% del campione, seguito dal settore del commercio con il 28%. Le imprese manifatturiere costituiscono il 18% del campione, quelle appartenenti al settore delle costruzioni il 14%, mentre il restante 6% opera nel settore dei trasporti.

La presenza di società appartenenti a settori differenti consente, pertanto, di non circoscrivere l'osservazione delle scelte contabili ad uno specifico settore economico.

Grafico 5.2: Composizione campione per settore di attività.

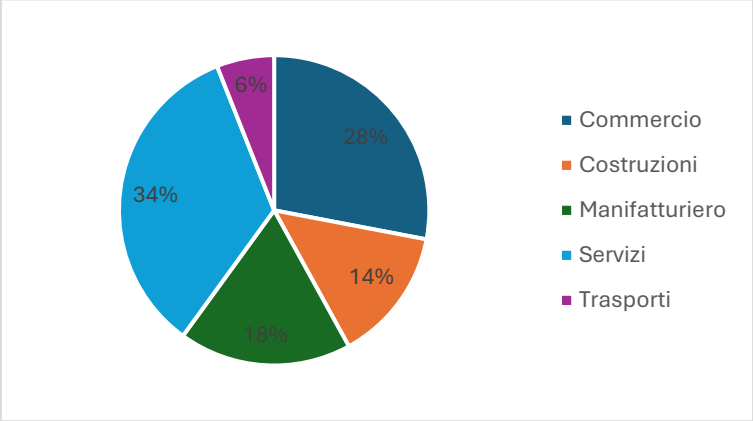

Fonte: elaborazione propria.

Anche sotto il profilo dimensionale il campione presenta una significativa variabilità. I ricavi delle società analizzate sono compresi tra circa 473 mila euro, che rappresenta il valore minimo, e 15,7 milioni di euro, che rappresenta il valore massimo, con un valore medio di circa 4,1 milioni di euro e una mediana pari a circa 3,3 milioni.

Il totale dell'attivo delle società analizzate è compreso tra un valore minimo di circa 220 mila euro e un valore massimo di 5,4 milioni di euro, con un valore medio di circa 2,3 milioni di euro e una mediana pari a circa 1,9 milioni di euro.

Il numero dei dipendenti varia da un minimo di 10 a un massimo di 47 unità, con una media di circa 21 dipendenti e una mediana di 18,5.

Tabella 5.1: *Dati campione*.

Variabile	**Media**	**Mediana**	**Minimo**	**Massimo**
Ricavi (€)	4.114.849,30	3.265.542,50	473.443,00	15.656.956,00
Totale Attivo (€)	2.306.011,00	1.986.341,00	219.953,00	5.413.825,00
Dipendenti	21,06	18,50	10	47

Fonte: elaborazione propria.

Essendo che l'art. 2435-*bis* c.c. stabilisce, come limiti dimensionali per l'accesso alla redazione del bilancio abbreviato, dei ricavi inferiori a 11 milioni di euro e un attivo di stato patrimoniale inferiore a 5,5 milioni di euro, il campione analizzato presenta una certa eterogeneità in quanto sono presenti sia imprese che stanno di poco al di sotto di queste soglie, sia imprese che superano uno dei limiti ma essendo gli altri due inferiori allora possono redigere il bilancio in forma abbreviata, sia imprese che si avvicinano molto alle soglie per il bilancio micro.

La presenza nel campione di imprese caratterizzate da differenti livelli dimensionali, settori di attività e aree geografiche consente di osservare il ricorso alle facoltà di semplificazione previste per il bilancio abbreviato in contesti aziendali tra loro differenti.

Tuttavia, la numerosità limitata del campione e la procedura di selezione adottata non consentono di attribuire all'indagine una rappresentatività statistica dell'intera popolazione delle imprese italiane che redigono il bilancio abbreviato. Di conseguenza, i risultati devono pertanto essere interpretati come evidenze di natura descrittiva riferite alle società oggetto di osservazione.

5.4 Metodologia di ricerca

L'indagine è stata condotta mediante un'analisi documentale dei bilanci d'esercizio delle 50 società incluse nel campione. Per ciascuna di esse, infatti, sono stati esaminati i documenti ufficialmente depositati e reperiti attraverso la banca dati AIDA, dando particolare attenzione allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa. La nota integrativa ha rappresentato la principale fonte informativa per confermare l'adozione della forma abbreviata di bilancio, per l'individuazione dei criteri di valutazione adottati e delle facoltà di semplificazione esercitate dalle singole società.

Per effettuare l'analisi è stata predisposta una griglia di rilevazione in Excel applicata in modo omogeneo a tutti i bilanci analizzati (APPENDICE B).

Le variabili oggetto di osservazione sono state individuate con l'obiettivo di rilevare, da un lato, la presenza di forme di informativa volontaria e, dall'altro, l'effettivo utilizzo delle principali facoltà di semplificazione riconosciute alle società che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c.

In particolare, sono state esaminate:

- La predisposizione volontaria del rendiconto finanziario;
- La redazione della relazione sulla gestione;
- L'applicazione del criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti e dei debiti;
- Il criterio adottato nella valutazione dei titoli immobilizzati;
- Il livello di dettaglio utilizzato negli schemi di stato patrimoniale e conto economico rispetto alle possibilità di raggruppamento riconosciute dal regime abbreviato;
- La presenza nella nota integrativa di almeno una tabella propria del bilancio ordinario e non obbligatoria per il bilancio abbreviato;
- La presenza di informazioni volontarie di dettaglio relative ai crediti e ai debiti ulteriori rispetto a quelle richieste per il bilancio abbreviato.

Per rendere confrontabili le scelte osservate e per semplificare la rilevazione delle variabili, queste ultime sono state codificate secondo un determinato schema. In termini generali, al valore 0 è stato associato il ricorso alla facoltà di semplificazione prevista dalla normativa o, nel caso dell'informativa volontaria, l'assenza del documento; il valore 1 identifica, invece, la rinuncia alla semplificazione o la predisposizione volontaria di un'informativa ulteriore rispetto a quella minima richiesta. Tale impostazione permette di interpretare il valore 1 come indicativo di una scelta volontaria di offrire un maggiore livello di informazione.

Con riferimento alla valutazione dei titoli immobilizzati, è stata aggiunta la categoria NA (*not applicable*) nei casi in cui la società non disponesse di titoli immobilizzati sui quali fosse possibile osservare la scelta valutativa adottata. Tale categoria è stata mantenuta distinta dal valore 0, poiché quest'ultimo presuppone che la facoltà di semplificazione fosse applicabile e che l'impresa avesse volutamente scelto di avvalersene.

Tabella 5.2: *Metodologia di ricerca*.

Variabile	**0**	**1**	**NA**
Rendiconto finanziario	Assente, uso esonero	Presente volontariamente	-
Relazione sulla gestione	Assente, uso esonero	Presente volontariamente	-
Costo ammortizzato crediti	Non applicato	Applicato	-
Costo ammortizzato debiti	Non applicato	Applicato	-
Titoli immobilizzati	Uso semplificazione	Criterio ordinario	Titoli assenti
Dettaglio schemi di bilancio	Schema abbreviato	Maggiore dettaglio	-
Presenza di almeno una tabella facoltativa	Nessuna tabella	Almeno una tabella	-
Dettaglio volontario crediti	Nessun dettaglio	Informazioni di dettaglio	-
Dettaglio volontario debiti	Nessun dettaglio	Informazioni di dettaglio	-

Fonte: elaborazione propria.

Per quanto concerne la classificazione relativa ai crediti, ai debiti e ai titoli sono state considerate le dichiarazioni espresse in nota integrativa riguardanti i criteri di valutazione adottati e l'eventuale esercizio delle facoltà riconosciute dall'art. 2435-*bis* c.c. Infatti, la sola presenza di una determinata voce nello stato patrimoniale non è stata considerata sufficiente a comprendere il criterio di valutazione applicato.

Ai fini dell'analisi, la nota integrativa costituisce un elemento indispensabile anche per verificare la presenza di tabelle proprie del bilancio ordinario non obbligatorie per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. In aggiunta, la sua consultazione è funzionale anche a rilevare la presenza di informazioni volontarie di maggior dettaglio relative ai crediti e ai debiti.

Queste ultime variabili sono state inserite all'interno della presente indagine empirica prendendo spunto dallo studio di Panizzolo, Fradeani e Metushi, analizzato nel paragrafo 5.1, i quali individuano nell'utilizzo di tabelle facoltative della nota integrativa una significativa forma di *disclosure* volontaria delle PMI italiane.

A tale scopo, è stata predisposta una griglia autonoma composta da dodici categorie di possibili tabelle facoltative proprie del bilancio in forma ordinaria. In particolare, tali tabelle sono relative a:

- Variazione e scadenza crediti;
- Variazione e scadenza debiti;
- Ripartizione geografica di crediti e debiti;
- Variazione rimanenze;
- Variazione disponibilità liquide;
- Variazione attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
- Informazioni relative alle operazioni di locazione finanziaria;
- Variazione ratei e risconti attivi/passivi;
- Variazione voci di patrimonio netto;
- Variazione fondi per rischi e oneri;
- Variazione trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- Dettaglio altre riserve.

Per ciascuna delle categorie individuate è stato attribuito un valore pari a 1 in presenza dell'informazione facoltativa, e pari a 0 in caso contrario. Ogni categoria è stata conteggiata una sola volta per ciascuna società, indipendentemente dal numero di prospetti attraverso cui l'informazione veniva rappresentata.

Si riporta tale griglia di rilevazione nell'APPENDICE C.

Da tale rilevazione sono state ricavate due ulteriori variabili: la presenza di almeno una tabella facoltativa e il numero complessivo di categorie informative facoltative utilizzate da ciascuna impresa.

La qualificazione delle singole categorie di tabelle facoltative è stata effettuata confrontando il contenuto minimo della nota integrativa previsto dall'art. 2435-*bis* c.c. con le ulteriori informazioni richieste dall'art. 2427 c.c. per il bilancio ordinario.

L'analisi è stata, inoltre, estesa al dettaglio volontario dei crediti e dei debiti. In questo caso, la variabile assume valore pari a 1 quando la nota integrativa fornisce una scomposizione quantitativa della voce maggiore rispetto all'informazione minima richiesta, anche qualora tale dettaglio sia presentato in forma testuale anziché mediante una tabella. Tali variabili sono state considerate autonomamente rispetto all'analisi sulle tabelle facoltative. Tuttavia, nel caso in cui era presente una tabella sulla composizione e sulla scadenza dei crediti/debiti, allora si è esteso il risultato anche per la variabile relativa al dettaglio volontario dei crediti e debiti.

Oltre alle variabili relative alle scelte contabili, nella griglia predisposta in Excel, sono state inserite alcune caratteristiche descrittive delle società analizzate, quali la ragione sociale, la regione di appartenenza e il settore di attività.

L'analisi dei risultati è stata condotta prevalentemente attraverso statistiche descrittive. Per ciascuna scelta contabile rilevante sono state calcolate la frequenza assoluta e la relativa incidenza percentuale sul totale delle imprese comprese nel campione. Per i casi in cui si è riscontrata una scelta contabile diversa all'interno del campione, è stato effettuato un confronto tra alcune caratteristiche dimensionali e settoriali delle società analizzate.

5.5 Risultati dell'analisi

L'analisi dei bilanci delle 50 società incluse nel campione evidenzia un ampio ricorso alle principali facoltà di semplificazione previste per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Tale comportamento emerge, con particolare chiarezza, con riferimento alla predisposizione dei documenti di bilancio, ai criteri di valutazione e alla struttura degli schemi.

La principale eccezione riguarda la predisposizione del rendiconto finanziario. Tra le 50 società analizzate 5 hanno scelto di presentare volontariamente tale documento, pur potendo beneficiare dell'esonero. Le restanti 45 imprese, invece, si sono avvalse della relativa facoltà di esonero.

Comportamento più uniforme emerge, invece, con riferimento alle altre scelte esaminate. Nessuna delle società incluse nel campione ha predisposto volontariamente la relazione sulla gestione. Analogamente, in nessuno dei 50 bilanci è stata rilevata l'applicazione del criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti o dei debiti. Anche sotto il profilo della presentazione, nessuna società ha rinunciato alle aggregazioni previste per gli schemi di stato patrimoniale e conto economico.

Con riferimento ai titoli immobilizzati, la variabile è risultata applicabile soltanto ad una società del campione. In quel caso, è stato comunque adottato il criterio semplificato, mentre nelle restanti 49 società la voce non risultava presente e la relativa scelta valutativa è stata pertanto classificata come non applicabile.

Diversamente, l'esame della nota integrativa mostra una diffusa presenza di informazioni volontarie ulteriori. Infatti, la maggior parte delle imprese apporta informazioni e tabelle

facoltative rispetto al contenuto minimo richiesto dalla normativa, soprattutto in riferimento alla composizione quantitativa di crediti e debiti.

Nei successivi paragrafi si analizzeranno più nel dettaglio le variabili osservate e i risultati ottenuti.

5.5.1 Informativa volontaria: Rendiconto finanziario e Relazione sulla gestione

La prima dimensione oggetto di analisi riguarda la predisposizione volontaria di documenti informativi dai quali le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono essere esonerate. In particolare, sono state osservate la presenza del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione, al fine di comprendere se le imprese del campione sceglessero di fornire un'informativa ulteriore rispetto al contenuto minimo richiesto dalla normativa.

Con riferimento al rendiconto finanziario, le imprese che non hanno predisposto il documento ne hanno segnalato l'assenza in nota integrativa dicendo: "La nostra società non ha predisposto la redazione del rendiconto finanziario delle disponibilità liquide, in quanto esonerata in base all'art. 2435-*bis*, comma 2, C.c.".

Tra le 50 società analizzate solo 5 hanno scelto di predisporre volontariamente tale documento, nonostante la possibilità di avvalersi dell'esonero dell'art. 2435-*bis* c.c. L'incidenza delle società che hanno rinunciato a tale semplificazione risulta pertanto essere pari al 10% del campione, mentre le restanti 45 società, pari al 90% del campione, non hanno presentato il rendiconto finanziario.

Grafico 5.3: *Predisposizione del rendiconto finanziario*.

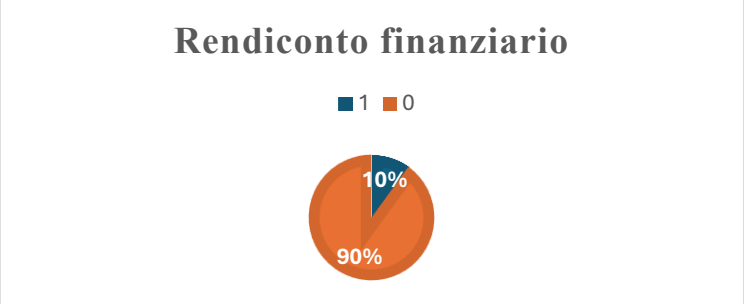

Fonte: elaborazione propria.

Una delle 5 società che ha predisposto il rendiconto finanziario ha segnalato in nota integrativa: "Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla

redazione del rendiconto finanziario (art 2435 *bis* comma 2 Cc); tuttavia al fine di fornire un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo del rendiconto finanziario redatto con il metodo indiretto".

Tutte le società che hanno redatto il rendiconto finanziario lo hanno fatto con metodo indiretto, vale a dire che il flusso finanziario derivante dall'attività operativa è stato calcolato partendo dall'utile (o perdita) d'esercizio.

La presenza di un numero, seppur limitato, di imprese che predispongono volontariamente il rendiconto finanziario rende possibile un primo confronto descrittivo con le società che si avvalgono dell'esonero.

Tabella 5.3: *Società che hanno redatto il Rendiconto finanziario*.

Imprese che redigono il rendiconto finanziario	**Regione**	**Settore**	**Ricavi**	**Totale Attivo**	**Dipendenti**
D'AURIA COSTRUZIONI SRL	Puglia	Costruzioni	727.931	1.049.848	12
LUGEST S.R.L.	Lazio	Commercio	15.656.956	4.338.607	23
RETAIL BOOSTER SRL	Lombardia	Servizi	6.770.101	4.459.519	36
SOCEIT S.R.L.	Campania	Commercio	4.101.208	2.070.792	10
TERNGEST S.R.L.	Lazio	Commercio	12.539.292	2.063.892	17

Fonte: elaborazione propria.

Le cinque imprese che presentano il documento registrano ricavi medi pari a circa 7,96 milioni di euro, contro circa 3,69 milioni delle restanti società. Anche considerando la mediana, meno influenzata dalla presenza di valori estremi, emerge una differenza significativa in termini dimensionali: i ricavi mediani delle imprese che redigono il rendiconto finanziario ammontano a circa 6,77 milioni di euro, rispetto a circa 2,78 milioni per le società che non lo predispongono.

La differenza risulta più contenuta considerando il totale dell'attivo. Per le società che presentano volontariamente il rendiconto finanziario, l'attivo medio è pari a circa 2,80 milioni di euro e quello mediano a circa 2,07 milioni; per le restanti imprese i corrispondenti valori risultano pari, rispettivamente, a circa 2,25 milioni e 1,93 milioni di euro.

Il numero dei dipendenti non evidenzia, invece, una maggiore dimensione delle imprese che redigono il documento: queste presentano infatti una media di 19,6 dipendenti e una mediana di 17, contro una media di circa 21,2 e una mediana di 19 nelle società che si avvalgono dell'esonero.

Tabella 5.4: *Dati delle società che hanno redatto il rendiconto finanziario*.

Variabile	**Media**	**Mediana**
Ricavi (€)	7.959.097,60	6.770.101,00
Totale Attivo (€)	2.796.531,60	2.070.792,00
Dipendenti	19,60	17,00

Fonte: elaborazione propria.

Tabella 5.5: *Dati delle società che non hanno redatto il rendiconto finanziario*.

Variabile	**Media**	**Mediana**
Ricavi (€)	3.687.710,60	2.778.809,00
Totale Attivo (€)	2.251.508,71	1.928.968,00
Dipendenti	21,22	19,00

Fonte: elaborazione propria.

I dati sembrano pertanto evidenziare, limitatamente al campione osservato, una maggiore presenza del rendiconto finanziario tra le imprese caratterizzate da livelli più elevati di ricavi, mentre tale differenza risulta meno evidente considerando il totale dell'attivo e non trova riscontro nel numero di dipendenti.

Per quanto riguarda, invece, il settore di attività delle società che hanno presentato il rendiconto finanziario, si può notare, dalla lettura della Tabella 5.3, che tre di queste appartengono al settore del commercio, una appartiene al settore delle costruzioni ed una appartiene al settore dei servizi. Quindi, il settore commerciale risulta maggiormente presente tra le imprese che rinunciano all'esonero: esso rappresenta il 28% del campione complessivo, mentre il 60% delle società che redigono volontariamente il rendiconto finanziario appartengono a tale settore. Nessun caso è stato invece rilevato tra le imprese manifatturiere e quelle operanti nei trasporti.

Tale distribuzione può suggerire una possibile maggiore propensione delle imprese commerciali del campione a predisporre il rendiconto finanziario, ma il numero

estremamente ridotto delle osservazioni positive non consente di attribuire al settore di appartenenza un ruolo decisivo nella scelta. Pertanto, tale dato deve essere interpretato esclusivamente in termini descrittivi.

Un risultato più uniforme emerge con riferimento alla relazione sulla gestione. Nessuna delle 50 società analizzate ha scelto di predisporla volontariamente: tutte le imprese del campione si sono quindi avvalse della facoltà di non redigere tale documento prevista dalla disciplina del bilancio abbreviato ricorrendo, ove richiesto, all'inserimento nella nota integrativa delle informazioni necessarie ai fini dell'esonero.

Giustificazione per l'assenza della relazione sulla gestione è stata fornita dichiarando in Nota integrativa: "La presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - *bis*, comma 6 del Codice Civile"; oppure "Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione".

Concludendo, la differenza tra i risultati relativi ai due documenti evidenzia quindi che, tra le forme di informativa volontaria considerate, il rendiconto finanziario costituisce l'unico caso nel quale è stata osservata una rinuncia, seppur limitata, alla semplificazione prevista dalla normativa.

5.5.2 Criteri di valutazione

La seconda area di analisi riguarda le scelte adottate dalle imprese con riferimento ad alcuni criteri di valutazione per le quali la disciplina del bilancio abbreviato consente determinate semplificazioni. In particolare, sono state considerate la valutazione dei crediti e dei debiti e, ove presenti, quella dei titoli immobilizzati.

Relativamente ai crediti, nessuna delle 50 società analizzate ha applicato il criterio del costo ammortizzato. Tutte le imprese del campione si sono quindi avvalse della facoltà prevista per il bilancio in forma abbreviata ed hanno valutato i crediti al loro presumibile valore di realizzo.

In nota integrativa veniva infatti segnalato, all'interno del paragrafo riguardante i criteri di valutazione: "I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-*bis* del Codice civile"; oppure "Per i bilanci redatti in forma abbreviata è prevista la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e quindi valutare le poste con i criteri

tradizionali; la società ha scelto, nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2025, di avvalersi di tale facoltà"; oppure "Sussistendo le condizioni previste dall'art. 2435 *bis* del C.C., la società, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426, si è avvalsa della facoltà di iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento OIC per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata".

Risultato analogo emerge anche per i debiti. Infatti, anche in questo caso, nessuna delle società osservate ha scelto di applicare il criterio del costo ammortizzato, ricorrendo invece alla possibilità di esporre i debiti al loro valore nominale, che corrisponde al valore presumibile di estinzione.

La scelta di utilizzare l'esonero veniva confermata dalla lettura della nota integrativa, sempre nel paragrafo relativo ai criteri di valutazione, nella quale veniva segnalato: "I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-*bis* del Codice civile"; oppure "La società, redigendo il bilancio in forma abbreviata, non è obbligata a rilevare i debiti secondo il criterio del costo ammortizzato".

Pertanto, l'utilizzo della semplificazione risulta pari al 100% sia per i crediti che per i debiti.

L'analisi dei titoli immobilizzati presenta caratteristiche differenti e ha richiesto una maggiore cautela, in quanto la presenza della voce "Immobilizzazioni finanziarie" in bilancio non consente, da sola, di stabilire se essa comprenda titoli, partecipazioni o altre attività finanziarie. Ai fini della classificazione sono stati pertanto considerati come casi applicabili soltanto quelli nei quali il bilancio o la nota integrativa consentivano di identificare esplicitamente la presenza di titoli immobilizzati.

Sulla base di tale analisi è emerso un solo caso osservabile del campione. Nel bilancio della società SIOR S.r.l. la nota integrativa evidenzia infatti la presenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, di partecipazioni, quote di fondi comuni di investimento e titoli Veneto Banca, consentendo di individuare con certezza la componente costituita da titoli immobilizzati. La stessa nota integrativa precisa, inoltre, che i titoli sono stati valutati a costi specifici, confermando l'utilizzo del criterio semplificato.

Negli altri casi nei quali erano presenti immobilizzazioni finanziarie in bilancio, ma senza informazioni sufficienti a distinguerne la natura, la variabile non è stata considerata applicabile, così come nel caso in cui le immobilizzazioni finanziarie risultavano assenti dal bilancio.

Pertanto, con riferimento ai titoli immobilizzati, il numero limitato di osservazioni effettivamente classificabili non consente di formulare delle considerazioni di natura generale. Inoltre, il solo caso osservabile, in linea con la valutazione dei crediti e dei debiti, mostra comunque il ricorso alla semplificazione.

Nel complesso, con riferimento ai criteri di valutazione considerati, non è stata riscontrata alcuna impresa che abbia scelto volontariamente di adottare modalità più articolate di valutazione rispetto a quelle consentite dal regime abbreviato.

5.5.3 Dettaglio degli schemi di bilancio

La terza area di analisi riguarda il livello di dettaglio offerto nella presentazione dello stato patrimoniale e del conto economico. La disciplina del bilancio in forma abbreviata consente infatti alle imprese di beneficiare di specifiche aggregazioni e semplificazioni negli schemi di bilancio, che abbiamo approfondito dettagliatamente nel Capitolo 2, riducendo il livello di analiticità rispetto alla forma ordinaria.

Ai fini dell'indagine è stato pertanto verificato se le società comprese nel campione si fossero avvalse delle possibilità di aggregazione previste dall'art. 2435-*bis* c.c. oppure se avessero scelto volontariamente di presentare schemi caratterizzati da un livello di dettaglio superiore rispetto a quello minimo richiesto.

L'analisi dei 50 bilanci non ha evidenziato alcun caso di rinuncia volontaria alle semplificazioni previste. Infatti, dalla lettura dello stato patrimoniale e del conto economico, è stato possibile confermare tale scelta dalla presenza dei raggruppamenti previsti dall'art. 2435-*bis* c.c.

Tutte le società osservate hanno adottato una struttura coerente con la forma abbreviata, utilizzando le possibilità di aggregazione consentite e senza presentare un livello di dettaglio simile agli schemi del bilancio ordinario.

Tale evidenzia suggerisce che, almeno con riferimento al campione esaminato, le semplificazioni previste nella presentazione degli schemi rappresentino una facoltà utilizzata in modo sistematico dalle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.

5.5.4 Ulteriori forme di informativa volontaria presenti nella nota integrativa

L'estensione dell'indagine al contenuto della nota integrativa evidenzia un comportamento differente rispetto a quello emerso dall'analisi delle principali semplificazioni previste dall'art. 2435-*bis* c.c. Infatti, come abbiamo visto, queste ultime risultano quasi sempre utilizzate dalle società del campione. Tuttavia, la maggior parte delle imprese del campione sceglie di integrare il contenuto minimo previsto per la nota integrativa con informazioni ulteriori.

In particolare, 44 società su 50, pari all'88% del campione, presentano almeno una delle categorie di tabelle facoltative considerate nell'analisi. Di conseguenza, soltanto sei imprese non riportano alcuna tabella propria del bilancio ordinario.

La media di tabelle facoltative inserite in nota integrativa è di 5,46 per società, il valore mediano è pari a 7, mentre il numero di categorie osservate varia da un minimo di 0 a un massimo di 9.

Il risultato suggerisce, quindi, che il ricorso al bilancio abbreviato non comporta necessariamente una riduzione dell'informativa al solo contenuto minimo previsto dalla legge. Al contrario, coerentemente con quello che è emerso dallo studio di Panizzolo, Fradeani e Metushi, numerose società sembrano utilizzare le semplificazioni previste dalla disciplina ma le integrano con informazioni ritenute utili ai destinatari del bilancio.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di tale analisi.

Tabella 5.6: *Riassunto dell'analisi sulle tabelle proprie del bilancio ordinario*.

Tabella facoltativa	**N. imprese**	**%**
Variazione e scadenza crediti	39	78%
Variazione e scadenza debiti	40	80%
Ripartizione geografica di crediti e debiti	7	14%
Variazione rimanenze	25	50%
Variazione disponibilità liquide	34	68%
Variazione attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	4	8%
Informazioni relative alle operazioni di locazione finanziaria	6	12%

Variazione ratei e risconti attivi/passivi	33	66%
Variazione voci di patrimonio netto	41	82%
Variazione fondi per rischi e oneri	8	16%
Variazione trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	31	62%
Dettaglio altre riserve	5	10%

Fonte: elaborazione propria.

Le tabelle facoltative più diffuse riguardano le variazioni del patrimonio netto, presenti nell'82% dei bilanci, le variazioni dei debiti, rilevate nell'80% dei casi, e quelle dei crediti, presenti nel 78% del campione. Risultano, inoltre, piuttosto frequenti le informazioni relative alle disponibilità liquide, ai ratei e risconti e al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. Meno diffuse sono, invece, le informazioni relative ai fondi per rischi e oneri, alla ripartizione geografica di crediti e debiti, alle operazioni di locazione finanziaria e alle attività finanziarie non immobilizzate.

Relativamente alle dimensioni delle società che forniscono tabelle facoltative non emerge una relazione dimensionale univoca. Mentre, in merito al settore di appartenenza, le società che forniscono tali informazioni appartengono principalmente al settore del commercio e al settore dei servizi, ma questi sono anche i settori più presenti nell'indagine complessiva.

Tabella 5.7: *Settore di appartenenza delle imprese che presentano tabelle proprie del bilancio ordinario*.

Settore	**N. imprese**	**N. medio tabelle facoltative**
Commercio	14	6,86
Servizi	17	5,71
Costruzioni	7	4,86
Manifatturiero	9	4,22
Trasporti	3	2,67

Fonte: elaborazione propria.

Per quanto riguarda il livello di dettaglio volontariamente fornito per crediti e debiti, emerge un risultato particolarmente significativo. In 43 società su 50, pari all'86% del campione, la nota integrativa contiene una scomposizione quantitativa dei crediti ulteriore rispetto al contenuto minimo richiesto. Per i debiti tale comportamento interessa 44 società, pari all'88% del campione.
Questo risultato mostra come l'informativa volontaria non coincida necessariamente con la presenza di una specifica tabella; infatti, alcune imprese forniscono informazioni quantitative aggiuntive anche attraverso descrizioni testuali strutturate.

5.6 Considerazioni finali in merito all'indagine empirica

Volendo trarre alcune considerazioni finali sull'indagine appena conclusa riprendiamo alcune osservazioni in parte già esaminate.

L'indagine empirica condotta sul campione di 50 società che redigono il bilancio in forma abbreviata evidenzia un ricorso molto ampio alle facoltà di semplificazione previste dalla normativa contenuta nell'art. 2435-*bis* del Codice civile.

I risultati complessivi evidenziano, quindi, che 45 società, pari al 90% del campione, hanno utilizzato le facoltà di semplificazione relative alla predisposizione dei documenti di bilancio, ai criteri di valutazione e alla struttura degli schemi. Le restanti cinque imprese, pari al 10%, hanno rinunciato ad una sola semplificazione, rappresentata in tutti i casi dalla predisposizione volontaria del rendiconto finanziario. Le società che hanno scelto di redigere tale documento presentano, in media, livelli di ricavi superiori rispetto alle imprese che si sono avvalse dell'esonero. Tale evidenza potrebbe suggerire una maggiore propensione delle imprese dimensionalmente più grandi a fornire un'informativa finanziaria aggiuntiva.

Tuttavia, il numero ridotto dei casi positivi richiede una certa cautela nell'interpretazione del dato, che deve quindi essere considerato esclusivamente come un'indicazione descrittiva e non come prova di una relazione sistematica tra dimensione aziendale e maggiore informativa volontaria.

Non sono state, invece, rilevate imprese caratterizzate da una rinuncia sistematica o generalizzata delle agevolazioni previste dal regime abbreviato.

Nessuna società ha predisposto volontariamente la relazione sulla gestione, avvalendosi, quindi, dell'esonero previsto dalla norma.

Anche con riferimento ai criteri di valutazione il comportamento risulta particolarmente uniforme, in quanto tutte le società hanno fatto ricorso alle semplificazioni previste per la valutazione dei crediti e dei debiti, evitando l'applicazione del criterio del costo ammortizzato.

Per quanto concerne i titoli immobilizzati, il numero di casi effettivamente osservabili è risultato estremamente limitato e non consente di formulare conclusioni di carattere generale, sebbene l'unico caso classificabile evidenzi anch'esso il ricorso al criterio semplificato.

Un'ulteriore uniformità emerge anche con riferimento alla struttura degli schemi di bilancio. Infatti, nessuna delle imprese analizzate ha scelto di rinunciare alle aggregazioni consentite dalla disciplina del bilancio abbreviato per presentare uno stato patrimoniale o un conto economico caratterizzati da un livello di dettaglio superiore. Tale risultato conferma, almeno all'interno del campione considerato, una preferenza generalizzata per l'utilizzo delle semplificazioni disponibili.

Relativamente all'informativa aggiuntiva contenuta nella nota integrativa, sembra che le imprese siano maggiormente disponibili a fornire informazioni aggiuntive quando queste possono essere inserite nella nota integrativa, mentre risultano molto meno propense a rinunciare alle semplificazioni che comportano la predisposizione di ulteriori documenti o l'applicazione di criteri contabili più complessi.

Tale evidenza consente di formulare alcune considerazioni in relazione agli obiettivi dell'indagine. In primo luogo, le principali facoltà di semplificazione previste per il bilancio abbreviato non sembrano rappresentare, nel campione osservato, strumenti meramente teorici o scarsamente utilizzati, ma risultano invece ampiamente utilizzate nella prassi. Si deduce, quindi, che le società analizzate tendono a limitarsi, nella maggior parte dei casi, al livello di complessità contabile e informativa richiesto dalla normativa. D'altro canto, per quanto riguarda il contenuto della nota integrativa, le imprese sono più propense a fornire maggiori dettagli e ad ampliare il contenuto informativo del bilancio abbreviato.

Alla luce dei risultati ottenuti, è possibile fornire una risposta alle due domande di ricerca formulate nel paragrafo 5.2.

Con riferimento alla **RQ1**, i risultati evidenziano due comportamenti apparentemente differenti ma tra loro compatibili. Da un lato, le società del campione utilizzano in misura pressoché generalizzata le principali semplificazioni previste per il bilancio abbreviato. Dall'altro, l'88% delle imprese presenta almeno una categoria di tabella facoltativa nella nota integrativa e una quota altrettanto elevata fornisce maggiori dettagli riguardanti i crediti e i debiti. Ne deriva che l'utilizzo delle semplificazioni non sembra tradursi necessariamente nella scelta di limitare al minimo il contenuto informativo del bilancio. Le imprese sembrano utilizzare ampiamente le agevolazioni relative agli adempimenti più complessi, però mantenendo allo stesso tempo un certo livello di informativa aggiuntiva nelle aree ritenute maggiormente rilevanti.

Mentre, per quanto riguarda la **RQ2**, l'analisi delle cinque società che hanno rinunciato all'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario evidenzia alcune differenze rispetto alle altre imprese del campione, in quanto presentano in media ricavi maggiori, ma non consente di individuare una relazione sistematica tra caratteristiche aziendali e rinuncia alle semplificazioni. Anche sotto il profilo settoriale emerge una maggiore presenza delle imprese commerciali tra le società che hanno predisposto volontariamente il rendiconto finanziario. Tuttavia, il numero limitato di osservazioni non permette di offrire una forte evidenza del legame tra il settore di appartenenza e la rinuncia alle semplificazioni.
Anche l'analisi sulle informazioni contenute nella nota integrativa non evidenzia una relazione univoca tra livello di informativa volontaria e dimensione aziendale. Le imprese che presentano almeno una tabella facoltativa non risultano sistematicamente più grandi in termini di ricavi, attivo o numero di dipendenti rispetto a quelle che non ne presentano. Alcune differenze emergono, invece, osservando il settore di attività: le società commerciali presentano in media una quantità maggiore di tabelle informative facoltative rispetto agli altri settori, mentre il valore più contenuto si osserva nel settore dei trasporti. Tuttavia, tali evidenze devono essere interpretate esclusivamente in termini descrittivi.

I risultati ottenuti possono fornire evidenza alla luce del dibattito sulla proporzionalità della disciplina contabile applicabile alle imprese di minori dimensioni. La forte diffusione per l'utilizzo delle semplificazioni rilevata nel campione suggerisce che tale regime risponda ad un'esigenza effettivamente avvertita dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in quanto dispongono sicuramente di minori strumenti e disponibilità rispetto alle imprese di grandi dimensioni. In questa prospettiva, eventuali interventi di riforma volti a semplificare ulteriormente la disciplina del bilancio

abbreviato dovrebbero tenere conto non soltanto dell'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi e contabili per le imprese di minori dimensioni, ma anche della necessità di preservare un livello di informazione adeguato rispetto alle esigenze degli utilizzatori del bilancio.

L'indagine presenta, tuttavia, alcuni limiti che devono essere considerati nell'interpretazione dei risultati. In primo luogo, il campione, pur essendo composto da imprese appartenenti a differenti settori, aree geografiche e classi dimensionali, è costituito da un numero limitato di osservazioni e non può essere considerato statisticamente rappresentativo dell'intera popolazione di società italiane che si avvalgono della forma di bilancio abbreviata. In secondo luogo, alcune scelte contabili, in particolare quella relativa ai titoli immobilizzati, sono risultate scarsamente osservabili a causa della limitata presenza di tali titoli nei bilanci o nell'insufficiente livello di dettaglio fornito dalla nota integrativa per quanto riguarda la composizione delle immobilizzazioni finanziarie. Infine, la ricerca si concentra su un singolo esercizio e non consente, pertanto, di verificare l'eventuale evoluzione delle scelte contabili nel tempo.

Nonostante tali limiti, l'analisi fornisce un'evidenza empirica utile sull'effettivo comportamento delle imprese incluse nel campione e mostra come, nella prassi osservata, il ricorso alle semplificazioni previste per il bilancio abbreviato rappresenti un comportamento particolarmente diffuso.

Tabella 5.8: *Risultati dell'analisi empirica*.

Scelta osservata	**N. imprese che rinunciano alla semplificazione**	**N. imprese che utilizzano la semplificazione**	**Incidenza scelte volontarie**
Rendiconto finanziario	5	45	10%
Relazione sulla gestione	0	50	0%
Costo ammortizzato crediti	0	50	0%
Costo ammortizzato debiti	0	50	0%
Titoli immobilizzati	0	1	0%

Dettaglio schemi di bilancio	0	50	0%
Presenza di almeno una tabella facoltativa	44	6	88%
Dettaglio volontario crediti	43	7	86%
Dettaglio volontario debiti	44	6	88%

Fonte: elaborazione propria.

CONCLUSIONE

Il percorso sviluppato nel presente lavoro ha consentito di esaminare il tema della semplificazione contabile per le imprese di minori dimensioni partendo da una questione di fondo: individuare un sistema di reporting finanziario che sia capace di ridurre gli oneri amministrativi sostenuti dalle PMI senza compromettere l'utilità dell'informazione prodotta nei confronti degli stakeholder. L'analisi svolta mostra come il problema della proporzionalità non rappresenti un'esigenza di natura prettamente teorica, ma costituisca una componente di rilevanza centrale per l'evoluzione della disciplina contabile italiana.

L'importanza del tema deriva soprattutto da quelle che sono le caratteristiche del tessuto produttivo nazionale, composto in larghissima parte da imprese di ridotte dimensioni. La minore complessità organizzativa, la limitata disponibilità di risorse amministrative e professionali e la frequente coincidenza tra proprietà e gestione che contraddistinguono queste entità rendono difficilmente giustificabile un'applicazione indifferenziata di regole elaborate in base alle esigenze delle grandi imprese. Il problema della semplificazione non può, quindi, essere risolto unicamente mediante una riduzione indiscriminata degli obblighi informativi, questo perché un minor costo di predisposizione del bilancio deve essere confrontato con il rischio di ridurne l'efficacia quale strumento di comunicazione economico-finanziaria.

La disciplina attualmente prevista dal Codice civile tenta già di realizzare questo bilanciamento attraverso una struttura differenziata degli obblighi di bilancio. Il regime abbreviato e quello delle micro-imprese consentono di ridurre il dettaglio degli schemi di bilancio, limitare alcune informazioni e utilizzare criteri valutativi meno onerosi. Tuttavia, l'analisi del "Progetto Piccole Imprese" proposto dall'OIC ha evidenziato come le agevolazioni già esistenti non abbiano eliminato totalmente le difficoltà applicative in cui incorrono le PMI. Dai questionari rivolti ai redattori, ai professionisti, ai revisori e agli utilizzatori del bilancio sono emerse diverse criticità. In particolare, i problemi risultano principalmente relativi alle rimanenze, alle immobilizzazioni, ai crediti, alla contabilizzazione dei ricavi e ad alcuni obblighi informativi. È, inoltre, emersa l'esigenza di perseguire un maggiore coordinamento tra la disciplina civilistica e quella fiscale, aspetto particolarmente rilevante nel contesto delle imprese di minori dimensioni.

La consultazione ha mostrato, al tempo stesso, un orientamento ampiamente favorevole ad un intervento di razionalizzazione. Circa l'80% dei rispondenti si è dichiarato favorevole alla predisposizione di un unico principio contabile per le piccole imprese, anche se le risposte delle società di revisione hanno evidenziato una maggiore prudenza. Una dinamica analoga è stata osservata anche nell'ambito delle micro-imprese, per le quali l'orientamento generale è risultato favorevole alla predisposizione di un principio unitario ma i revisori hanno assunto, anche in questo caso, una posizione più critica. Questa dinamica conferma come il tema della semplificazione non possa essere affrontato considerando esclusivamente le esigenze dei redattori, ma debba contemperare anche quelle dei soggetti chiamati a controllare e utilizzare le informazioni di bilancio.

La prima bozza del Principio Contabile Micro e Piccole Imprese costituisce la risposta più concreta a tali esigenze finora fornita dall'OIC. La scelta di concentrare in un unico documento le principali disposizioni applicabili alle imprese di minori dimensioni consente innanzitutto di ridurre la frammentazione delle fonti, semplificando il processo di ricerca dei principi applicabili per tali entità. Un aspetto particolarmente importante riguarda il modo in cui sono state introdotte le semplificazioni: il documento mantiene le regole ordinarie nei casi in cui non vi siano motivi sufficienti per modificarle, mentre prevede soluzioni più semplici quando queste permettano di ottenere risultati simili riducendo gli oneri per le imprese.

Particolarmente significativa è anche la possibilità di applicare il principio in maniera modulare e flessibile. L'impresa può, infatti, scegliere di utilizzare tutte le semplificazioni previste oppure soltanto alcune di esse, mantenendo per le altre poste i trattamenti previsti dai principi ordinari. Essa conduce, tuttavia, alla nascita di nuove questioni relative alla comparabilità dei bilanci e alla necessità di rendere adeguatamente conoscibili le scelte effettuate. Per questo si attribuisce maggiore importanza alla nota integrativa, attraverso la quale l'impresa è tenuta a fornire una corretta documentazione per quanto concerne le opzioni contabili adottate.

Il confronto con l'*IFRS for SMEs* ha permesso di valutare l'evoluzione della disciplina contabile italiana in una prospettiva più ampia. Il modello internazionale condivide l'obiettivo di predisporre una disciplina proporzionata alle esigenze delle imprese che non presentano un interesse pubblico, ma presenta un'impostazione non integralmente sovrapponibile a quella italiana. Le differenze osservate nei criteri relativi, ad esempio, al

leasing, alle rimanenze e alla valutazione finanziaria di crediti e debiti testimoniano una maggiore attenzione del modello internazionale alla sostanza economico-finanziaria delle operazioni e alla comparabilità tra di esse. Tuttavia, il bilancio italiano non svolge unicamente una funzione informativa, essendo strettamente collegato a finalità civilistiche, societarie e fiscali. Questo rende difficilmente realizzabile un recepimento diretto dell'*IFRS for SMEs* in Italia e contribuisce a spiegare perché il modello OIC appaia maggiormente coerente con le caratteristiche del sistema nazionale. La stessa analisi svolta nella tesi evidenzia come per molte PMI italiane non emergano ancora benefici economici tali da compensare gli oneri di un eventuale passaggio obbligatorio al modello internazionale.

L'indagine empirica condotta nell'ultimo capitolo del presente elaborato permette infine di osservare il problema della semplificazione dal punto di vista delle scelte concretamente adottate dalle imprese. L'analisi di 50 società di capitali che nel 2025 hanno redatto il bilancio in forma abbreviata mostra una marcata propensione verso l'utilizzo delle principali agevolazioni riconosciute dall'art. 2435-*bis* c.c. Con riferimento alla predisposizione dei documenti di bilancio, soltanto 5 imprese, pari al 10% del campione, hanno scelto di predisporre volontariamente il rendiconto finanziario pur essendo esonerate, mentre le restanti 45 hanno utilizzato la semplificazione prevista dalla legge. Nessuna delle società analizzate ha, invece, predisposto volontariamente la relazione sulla gestione.

Un comportamento ancora più uniforme emerge nell'ambito dei criteri di valutazione e alla struttura degli schemi di bilancio. Tutte le imprese osservate hanno rinunciato all'applicazione del costo ammortizzato per crediti, debiti e titoli, utilizzando i criteri semplificati ammessi per il bilancio abbreviato. Analogamente, per gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, nessuna impresa ha scelto di rinunciare alle aggregazioni ammesse dalla disciplina abbreviata fornendo, di conseguenza, un livello di dettaglio minimo.

L'analisi del contenuto della nota integrativa ha, tuttavia, evidenziato un comportamento differente. Pur continuando ad avvalersi delle semplificazioni previste dal regime abbreviato, 44 società su 50, pari all'88% del campione, hanno inserito almeno una categoria di tabella facoltativa propria del bilancio ordinario. Il numero medio di categorie facoltative rilevate è pari a 5,46, con una mediana pari a 7. Inoltre, l'86% delle imprese

fornisce un dettaglio quantitativo volontario dei crediti e l'88% un dettaglio ulteriore dei debiti.

I risultati mostrano, quindi, che il ricorso al bilancio abbreviato non coincide necessariamente con la scelta di limitare l'informativa al minimo previsto dalla normativa. Le società del campione sembrano utilizzare in modo generalizzato le semplificazioni che riducono gli adempimenti, la complessità dei criteri di valutazione o il dettaglio degli schemi di bilancio, mostrando al tempo stesso una maggiore disponibilità a fornire informazioni aggiuntive all'interno della nota integrativa. Tale risultato appare coerente con le evidenze emerse nella letteratura analizzata, secondo cui l'adozione del regime abbreviato può accompagnarsi alla scelta di integrare volontariamente alcune informazioni ritenute utili.

Con riferimento alle caratteristiche delle imprese, le cinque società che hanno predisposto volontariamente il rendiconto finanziario presentano in media ricavi superiori rispetto alle altre imprese del campione. Anche sotto il profilo settoriale emerge una maggiore presenza delle imprese commerciali tra i cinque casi osservati. Tuttavia, il numero estremamente limitato delle osservazioni positive non permette di individuare alcuna relazione statisticamente generalizzabile tra dimensione, settore di appartenenza e maggiore informativa volontaria, ma consente soltanto di rilevare una possibile tendenza meritevole di ulteriori approfondimenti. Analogamente, l'analisi dell'informativa volontaria contenuta nella nota integrativa non evidenzia una relazione univoca con la dimensione aziendale, pur mostrando alcune differenze descrittive tra i diversi settori.

Nel complesso, i risultati dell'indagine empirica sembrano confermare che le semplificazioni previste per il bilancio abbreviato non costituiscono facoltà meramente teoriche, ma sono ampiamente utilizzate nella prassi dalle imprese che possono beneficiarne. Allo stesso tempo, la diffusione di forme di *disclosure* volontaria nella nota integrativa mostra come la riduzione degli adempimenti non implichi necessariamente una riduzione generalizzata dell'informazione fornita. Tale risultato rende particolarmente attuale il problema individuato all'inizio del lavoro: se le imprese ricorrono sistematicamente alle possibilità di riduzione degli adempimenti, appare ancora più importante definire quale sia il livello minimo obbligatorio di informazioni da fornire considerando anche le esigenze degli utilizzatori del bilancio.

I risultati devono naturalmente essere interpretati alla luce dei limiti della ricerca. Future ricerche potrebbero ampliare il numero di società osservate, estendere l'analisi a più esercizi e verificare se l'entrata in vigore del nuovo Principio Contabile Micro e Piccole Imprese modificherà concretamente le scelte di reporting delle imprese.

Alla luce dell'intero percorso finora svolto, appare consolidata l'ipotesi per cui la semplificazione non è giustificata unicamente dalla struttura del sistema produttivo italiano, ma è effettivamente richiesta e utilizzata dalle imprese di minori dimensioni. Pertanto, non ci si dovrebbe unicamente chiedere se semplificare la disciplina, quanto piuttosto come farlo senza ridurre oltre una soglia accettabile la capacità informativa del bilancio. I risultati dell'indagine mostrano, infatti, che le imprese possono avvalersi delle semplificazioni previste e, allo stesso tempo, scegliere di integrare volontariamente alcune informazioni ritenute utili per i destinatari. In questa prospettiva, la direzione intrapresa dall'OIC, fondata sulla proporzionalità e sulla possibilità di modulare le semplificazioni, appare coerente con tale esigenza e il suo effettivo successo dipenderà dalla capacità di mantenere un equilibrio tra l'obiettivo di rendere il bilancio sostenibile per chi deve predisporlo e quello di conservare contemporaneamente l'utilità per chi deve utilizzarlo.

APPENDICE A

Campione di aziende su cui è stata effettuata l'analisi empirica contenuta nel Capitolo 5.

1	+ WATT	26	NEW HOTEL SENIGALLIA
2	01 SISTEMI	27	NUOVA ELVA
3	2 EFFE	28	OASI 81
4	2B COSTRUZIONI	29	P & P COSTRUZIONI GENERALI
5	A.G.W AUTOTRASPORTI	30	PAOLUCCI MANUFATTI CEMENTO
6	ABUS ITALIA	31	PAVITEC
7	ARTE VENEZIANA ARREDO	32	PRISMA INFORMATICA
8	ATENA	33	RAD COLAIANNI OFFICINE
9	BIEMME IMPIANTI	34	RETAIL BOOSTER
10	BRAV	35	S.D.S. COLOR
11	CANEVISIO	36	SIOR
12	CRYOS	37	SMERALDO
13	D'AURIA COSTRUZIONI	38	SOCEIT
14	E-FASHION SOFTWARE	39	SOCIETÀ PER ATTORI
15	FAVETO IMPIANTI TECNOLOGICI	40	SPARTA
16	GIANNI PLAINO	41	TERNGEST
17	GOLMAR	42	TIPOGRAFIA BIGNOTTI
18	IMPERO DEI SIGNORI	43	TODESCHI AUTONOLEGGI
19	INTENDO	44	TRINK
20	KAIWA	45	TURATI CUCINE
21	LE NOIR	46	UBER
22	LOGICA	47	UNDIQUE GESTIONI
23	LUGEST	48	VALDIGNE SERVICES
24	MAFFEI	49	WE MAKE
25	MITIKO	50	ZEUS

APPENDICE B

Griglia di rilevazione in Excel usata per svolgere l'analisi empirica.

ID	RAGIONE SOCIALE	REGIONE	SETTORE	RICAVI	TOTALE ATTIVO	DIPENDENTI	FORMA BILANCIO
1	+ WATT S.R.L.	Veneto	Commercio	10.628.781	4.857.202	40	Abbreviato
2	01 SISTEMI S.R.L.	Toscana	Servizi	4.134.706	3.982.020	45	Abbreviato
3	2 EFFE S.R.L.	Piemonte	Commercio	2.778.809	1.529.189	27	Abbreviato
4	2B COSTRUZIONI S.R.L.	Piemonte	Costruzioni	3.289.812	1.491.323	10	Abbreviato
5	A.G.W. AUTOTRASPORTI S.R.L.	Lombardia	Trasporti	1.018.168	316.489	12	Abbreviato
6	ABUS ITALIA S.R.L.	Emilia-Romagna	Commercio	4.352.803	2.276.992	14	Abbreviato
7	ARTE VENEZIANA ARREDO S.R.L.	Veneto	Manifatturiero	4.878.773	4.954.501	27	Abbreviato
8	ATENA S.R.L.	Campania	Servizi	473.443	219.953	22	Abbreviato
9	BIEMME IMPIANTI S.R.L.	Lombardia	Costruzioni	6.675.309	4.333.471	20	Abbreviato
10	BRAV SRL	Veneto	Manifatturiero	622.830	220.127	12	Abbreviato
11	CANEVISIO S.R.L.	Lombardia	Manifatturiero	8.051.413	4.047.253	19	Abbreviato
12	CRYOS S.R.L.	Piemonte	Commercio	6.229.388	5.053.695	35	Abbreviato
13	D'AURIA COSTRUZIONI SRL	Puglia	Costruzioni	727.931	1.049.848	12	Abbreviato
14	E-FASHION SOFTWARE S.R.L.	Veneto	Servizi	4.965.196	4.750.593	42	Abbreviato
15	FAVETO IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	Liguria	Costruzioni	1.832.236	1.926.136	12	Abbreviato
16	GIANNI PLAINO SRL	Friuli-Venezia-Giulia	Manifatturiero	2.098.628	1.928.968	10	Abbreviato
17	GOLMAR	Lombardia	Trasporti	2.557.573	2.164.396	47	Abbreviato
18	IMPERO DEI SIGNORI S.R.L.	Trentino-Alto-Adige	Servizi	3.989.023	523.424	30	Abbreviato
19	INTENDO S.R.L.	Calabria	Servizi	3.241.273	2.923.873	15	Abbreviato
20	KAIWA S.R.L.	Lombardia	Servizi	842.676	220.672	12	Abbreviato
21	LE NOIR S.R.L.	Veneto	Commercio	10.871.640	3.182.208	11	Abbreviato
22	LOGICA S.R.L.	Campania	Commercio	632.531	220.799	10	Abbreviato
23	LUGEST S.R.L.	Lazio	Commercio	15.656.956	4.338.607	23	Abbreviato
24	MAFFEI S.R.L.	Piemonte	Manifatturiero	1.354.588	1.223.103	10	Abbreviato
25	MITIKO S.R.L.	Veneto	Servizi	1.348.232	367.830	30	Abbreviato
26	NEW HOTEL SENIGALLIA S.R.L.	Marche	Servizi	744.942	220.727	11	Abbreviato
27	NUOVA ELVA S.R.L.	Piemonte	Commercio	10.026.130	4.509.333	18	Abbreviato
28	OASI 81 S.R.L.	Sicilia	Servizi	1.204.743	574.478	19	Abbreviato
29	P & P COSTRUZIONI GENERALI SRL	Umbria	Costruzioni	1.338.303	1.349.391	13	Abbreviato
30	PAOLUCCI MANUFATTI CEMENTO S.R.L.	Abruzzo	Manifatturiero	4.106.066	2.890.055	21	Abbreviato
31	PAVITEC S.R.L.	Lazio	Costruzioni	4.575.823	2.904.676	20	Abbreviato
32	PRISMA INFORMATICA S.R.L.	Emilia-Romagna	Servizi	7.188.065	5.413.825	21	Abbreviato
33	RAD COLAIANNI OFFICINE S.R.L.	Basilicata	Servizi	3.724.132	4.552.727	16	Abbreviato
34	RETAIL BOOSTER SRL	Lombardia	Servizi	6.770.101	4.459.519	36	Abbreviato
35	S.D.S. COLOR S.R.L.	Marche	Commercio	8.580.453	4.956.021	17	Abbreviato
36	SIOR S.R.L.	Lombardia	Servizi	1.072.560	2.602.350	19	Abbreviato
37	SMERALDO S.R.L.	Emilia-Romagna	Manifatturiero	2.104.184	1.007.552	30	Abbreviato
38	SOCEIT S.R.L.	Campania	Commercio	4.101.208	2.070.792	10	Abbreviato
39	SOCIETA' PER ATTORI S.R.L.	Lazio	Servizi	1.386.020	562.112	28	Abbreviato
40	SPARTA SRL	Piemonte	Costruzioni	2.024.056	871.086	35	Abbreviato
41	TERNGEST S.R.L.	Lazio	Commercio	12.539.292	2.063.892	17	Abbreviato
42	TIPOGRAFIA BIGNOTTI S.R.L.	Lombardia	Manifatturiero	10.891.574	4.866.256	15	Abbreviato
43	TODESCHI AUTONOLEGGI S.R.L.	Trentino-Alto-Adige	Trasporti	764.504	834.167	11	Abbreviato
44	TRINK SRL	Abbruzzo	Commercio	4.538.232	2.036.437	20	Abbreviato
45	TURATI CUCINE SRL	Lombardia	Commercio	4.471.073	1.936.245	14	Abbreviato
46	UBER S.R.L.	Calabria	Servizi	1.423.813	2.070.974	16	Abbreviato
47	UNDIQUE GESTIONI SRL	Veneto	Servizi	2.536.065	858.697	33	Abbreviato
48	VALDIGNE SERVICES SRL	Valle d'Aosta	Manifatturiero	1.553.098	1.352.348	12	Abbreviato
49	WE MAKE S.R.L.	Campania	Commercio	3.371.650	1.353.821	39	Abbreviato
50	ZEUS S.R.L.	Toscana	Servizi	1.453.660	880.397	15	Abbreviato

ID	RENDICONTO FINANZIARIO	RELAZIONE SULLA GESTIONE	COSTO AMMORTIZZATO CREDITI	COSTO AMMORTIZZATO DEBITI	TITOLI IMMOBILIZZATI	DETTAGLIO DEGLI SCHEMI DI BILANCIO	PRESENZA DI ALMENO UNA TABELLA FACOLTATIVA	N. TABELLE FACOLTATIVE	DETTAGLIO VOLONTARIO CREDITI	DETTAGLIO VOLONTARIO DEBITI
1	0	0	0	0	NA	0	1	9	0	1
2	0	0	0	0	NA	0	1	1	0	0
3	0	0	0	0	NA	0	1	8	1	1
4	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	NA	0	1	5	0	1
6	0	0	0	0	NA	0	1	9	1	1
7	0	0	0	0	NA	0	0	0	1	1
8	0	0	0	0	NA	0	1	6	1	1
9	0	0	0	0	NA	0	0	0	1	1
10	0	0	0	0	NA	0	1	3	1	1
11	0	0	0	0	NA	0	1	8	1	1
12	0	0	0	0	NA	0	1	8	1	1
13	1	0	0	0	NA	0	1	8	1	1
14	0	0	0	0	NA	0	1	6	1	1
15	0	0	0	0	NA	0	1	7	1	1
16	0	0	0	0	NA	0	1	9	1	1
17	0	0	0	0	NA	0	1	3	1	1
18	0	0	0	0	NA	0	1	7	1	1
19	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	NA	0	1	6	1	1
21	0	0	0	0	NA	0	1	8	1	1
22	0	0	0	0	NA	0	1	7	1	1
23	1	0	0	0	NA	0	1	7	1	1
24	0	0	0	0	NA	0	1	1	1	1
25	0	0	0	0	NA	0	1	3	1	1
26	0	0	0	0	NA	0	1	6	1	1
27	0	0	0	0	NA	0	1	8	1	1
28	0	0	0	0	NA	0	1	7	1	1
29	0	0	0	0	NA	0	1	7	1	1
30	0	0	0	0	NA	0	1	7	1	1
31	0	0	0	0	NA	0	1	6	1	1
32	0	0	0	0	NA	0	1	7	1	1
33	0	0	0	0	NA	0	1	6	1	1
34	1	0	0	0	NA	0	1	9	1	1
35	0	0	0	0	NA	0	1	8	1	1
36	0	0	0	0	0	0	1	7	1	1
37	0	0	0	0	NA	0	1	8	1	1
38	1	0	0	0	NA	0	1	7	1	1
39	0	0	0	0	NA	0	1	5	1	1
40	0	0	0	0	NA	0	1	6	1	1
41	1	0	0	0	NA	0	1	7	1	1
42	0	0	0	0	NA	0	1	1	1	0
43	0	0	0	0	NA	0	0	0	1	1
44	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	NA	0	1	7	1	1
46	0	0	0	0	NA	0	1	7	1	1
47	0	0	0	0	NA	0	1	8	1	1
48	0	0	0	0	NA	0	1	1	0	0
49	0	0	0	0	NA	0	1	3	1	1
50	0	0	0	0	NA	0	1	6	1	1

APPENDICE C

Griglia utilizzata per verificare la presenza di categorie di tabelle facoltative.

ID	VARIAZIONI CREDITI	VARIAZIONI DEBITI	VARIAZIONI RIMANENZE	VARIAZIONI DISPONIBILITA' LIQUIDE	VARIAZIONI RATEI/RISCONTI	VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO	RIPARTIZIONE GEOGRAFICA CREDITI/DEBITI	VARIAZIONI FONDI RISCHI E ONERI	VARIAZIONI TFR	VARIAZIONI ATTIVITA' NON IMM.	INFO OP. LOCAZIONE FINANZIARIA	DETTAGLIO ALTRE RISERVE	TOTALE
1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	9
2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
3	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	8
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	5
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	6
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
11	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	8
12	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	8
13	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	8
14	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
15	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	7
16	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	9
17	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
18	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	7
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	6
21	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	8
22	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	7
23	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	7
24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
26	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	6
27	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	8
28	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	7
29	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	7
30	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	7
31	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	6
32	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	7
33	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	6
34	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	9
35	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	8
36	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	7
37	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	8
38	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	7
39	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	5
40	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
41	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	7
42	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	7
46	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	7
47	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	8
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
49	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
50	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	6
Tot	**39**	**40**	**25**	**34**	**33**	**41**	**7**	**8**	**31**	**4**	**6**	**5**	**273**

BIBLIOGRAFIA

Antonelli V., D'Alessio R., Cuomo F., (2016), *Beyond stakeholders theory: Financial reporting and voluntary disclosure in Italian SME according to a unitary perspective*, in Economia Aziendale Online, Vol. 7 – N. 4.

Antonelli V., D'Alessio R., Dell'Atti V., (2022), *I bilanci delle imprese*, 1. Ed., Milano-Torino, Pearson Italia.

Baldarelli M. G., Demartini P., Mošnja-Škare L., (2007), *International Acccounting Standards for SMEs (Empirical evidence from SMEs in a country in transition and in a developed country facing new challenges)*, in Rivista Piccola Impresa/Small Business, n.1.

Bohušová, H., (2007), *The possible ways to IFRS (International Financial Reporting Standards) for SME (Small and Medium sized Entities) development*, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, n. 6.

Budai E., Denich E., Hajdu D., (2021), *Financial reporting quality at SMEs – A theoretical approach*, in Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 23(1).

Campadelli B., (2006), *Principi contabili internazionali e imprese minori. Una prospettiva europea*, in Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, vol. 106, n. 3-4.

Cedrola, E. e Battaglia, L., (2010), *Piccole e medie imprese e internazionalità: strategie di business, relazioni, innovazione*, Working Paper, Unità di ricerca PRIN, Università degli Studi di Macerata.

Ceustermans S., Breesch D., (2013), *Determinants of voluntary disclosure of sales by small private companies*, Vrije Universiteit Brussel Faculty of Economic, Social and Political Sciences, and Solvay Business School.

Collis J., (2008), *Directors views on accounting and auditing requirements for SMEs*, BEER –Department for Business Enterprise & Regulatory Reform in association with Kingston University London, Retrieved February 10 2014.

Collis J., Jarvis R., (2000), *How owner-managers use accounts*, Bristol: The Institute of Charted Accountants in England & Wales.

Collis J., Jarvis R., (2002), *Financial information and the management of small private companies*, Journal of Small Business and Enterprise Development, 9, 100–110.

Commissione europea. "*Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023 che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni*" in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 21 dicembre 2023.

Commissione europea, *Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese*, in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L. 124 del 20 maggio 2003.

CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), *Osservazioni allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE*, Documento in consultazione pubblica, 2015.

Cortesi A., Alberti F., Salvato C., (2004), *Le Piccole Imprese*, Carocci editore, Roma, 1 ed.

Daniele M., Cantù E., (2025), *Differential Reporting for Small Companies: Exploring the Determinants of Voluntary Disclosure*, di prossima pubblicazione in Journal of International Accounting, Auditing and Taxation.

De Pasquale G., Recchioni L., *Redazione del bilancio: recepimento della nuova Direttiva UE*, in Guida alla contabilità e bilancio, n. 7-8/2015.

Demartini P., Di Giorgio G., Murro P., (2021), *Le PMI italiane e la sfida della crescita*, Il Mulino, n.1-2.

Di Lorenzo A., *La definizione delle piccole e medie imprese: un problema aperto*, in Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, maggio-giugno 2009.

Di Sarli M., (2014), *Politiche a favore delle piccole e medie imprese: un documento della Commissione Europea*, in Rivista delle società, vol. 59 n. 5.

EFRAG, (2024), *Exposure Draft: ESRS For Listed Small-and-Medium-Sized Enterprises* (ESRS LSME).

Fontana R, Calò E. D., Cassella M., *Ripartire dall'innovazione: PMI e start-up in Italia – Quali sono, quanto contano, come cambiano*, in Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione, 3/2021.

Garesio G., (2016), *Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE: il progressivo allineamento delle disposizioni contabili racchiuse nel Codice civile ai principi IAS/IFRS*, in Orizzonti del Diritto Commerciale, n. 1.

Ghio A., Verona R., *Indagine sulla percezione degli IFRS per PMI da parte dei dottori commercialisti ed esperti contabili*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3/2014.

Ialomițianu G., (2010), *A few considerations on simplifying the fiscal and accounting systems of Small and Medium Enterprises*, in Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series V: Economic Sciences, 3(52).

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, IAS 28: *Partecipazioni in società collegate e joint venture*.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, IFRS 9: *Strumenti Finanziari*.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, (2025), *IFRS for SMEs Accounting Standard*, Third Edition.

IFRS Foundation, (2018), *Module 1-Small and Medium-sized Entities: Supporting material for the IFRS for SMEs Standard*.

ISTAT, *Annuario Statistico Italiano 2025*, Roma

Leoni G., (2013), *L'informativa economico-finanziaria delle PMI italiane*, Rirea, Milano.

Mackenzie B., Lombard A., Coetsee D., Njikizana T., Chamboko R., Selbst E., (2011), *Applying IFRS for SMEs*, Wiley, Hoboken.

Mamić Sačer I., Dečman N., Sever I., (2015), *The influence of accounting regulation simplification on the financial reporting of micro entities – the case of Croatia*, in Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28(1).

Marcello R., *L'applicazione dei principi contabili nei bilanci delle piccole e medie imprese*, in Le società, 2/2009.

Mariniello L. F. (a cura di), (2015), *Controlli interni ed esterni nelle PMI nella prospettiva di Basilea 2 e degli IFRS*, Franco Angeli, Milano.

Mattei M., (2014), *Il progetto IFRS for SMEs e le sue relazioni con le proposte di revisione delle direttive europee*, in Rivista Piccola Impresa/Small Business, n. 1.

Organismo Italiano di Contabilità (OIC), *Contabilità semplificata per le micro e piccole imprese: L'OIC avvia la consultazione sul nuovo principio contabile*, Comunicato Stampa, Roma, 7 agosto 2026.

Organismo Italiano di Contabilità (OIC), *OIC avvia il progetto per le piccole e medie imprese*, Comunicato Stampa, Roma, 28 maggio 2024.

Organismo Italiano di Contabilità (OIC), *Le semplificazioni per le piccole imprese: evidenze empiriche e linee di intervento*. Feedback statement, 2024/2025.

Organismo Italiano di Contabilità (OIC), (2026), *Principio contabile Micro e Piccole imprese: Bozza per la consultazione*, 7 agosto 2026.

Organismo Italiano di Contabilità (OIC), Principio Contabile OIC 9: *Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali*, Roma, versione dicembre 2016.

Organismo Italiano di Contabilità (OIC), Principio Contabile OIC 19: *Debiti*, Roma, versione dicembre 2016.

Organismo Italiano di Contabilità (OIC), Principio Contabile OIC 25: *Imposte sul reddito*, Roma, versione dicembre 2016

Organismo Italiano di Contabilità (OIC), Principio Contabile OIC 32: *Strumenti finanziari derivati*, Roma, versione dicembre 2016.

Organismo Italiano di Contabilità (OIC), Principio Contabile OIC 34: *Ricavi*, Roma, versione aprile 2023.

Organismo Italiano di Contabilità (OIC), *Questionario per la semplificazione delle regole contabili, Auditors*, Roma, 21 ottobre 2024.

Organismo Italiano di Contabilità (OIC), *Questionario per la semplificazione delle regole contabili, Preparers (imprese)*, Roma, 21 ottobre 2024.

Organismo Italiano di Contabilità (OIC), *Questionario per la semplificazione delle regole contabili, Professione Contabile*, Roma, 21 ottobre 2024.

Organismo Italiano di Contabilità (OIC), *Questionario per la semplificazione delle regole contabili, Users (finanziatori)*, Roma, 21 ottobre 2024.

Panizzolo D., Fradeani A., Metushi E., (2017), *Financial reporting practices of Italian SMEs: Why do they disclose more?*, in The International Journal of Digital Accounting Research, Vol. 17.

Paoloni P., (2006), *Il bilancio delle piccole imprese nella prospettiva internazionale – il progetto IASB International Accounting Standards for SMEs*, Torino, Giappichelli.

Preti P., Puricelli M., (2011), *La guida del Sole 24 ore alla gestione delle PMI: la soluzione alle problematiche più tipiche della piccola e media impresa italiana*, Milano, Gruppo 24 ore.

Quagli A., (2023), *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli.

Ricciardi A., (2008), *Modello organizzativo per sostenere la competitività delle Pmi italiane*, in Amministrazione e Finanza, n. 22.

Rossi, P., & Hanni, T., (2016), *The Impact of Voluntary IAS/IFRS Adoption on Medium Italian Private Entities: Implications for the Adoption of IFRS for SMEs*, Journal of Modern Accounting and Auditing, n. 12.

Savioli G., (2008), *Principi contabili internazionali e Basilea 2: l'impatto sulle PMI*, Milano, Franco Angeli.

Sostero U., (2026), *Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle micro-imprese*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli S.p.A.

Sottoriva C., *I principi contabili internazionali per le piccole e medie imprese*, in Giurisprudenza Commerciale, marzo 2011.

Sottoriva C., *Il nuovo principio contabile internazionale per i bilanci delle PMI*, in Le Società, n. 3/2010.

Sottoriva C., *Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in Italia: annotazioni a margine del Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015*, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, Luglio-Agosto-Settembre 2015.

USAI N., (2025), *Assetti "adeguati alle dimensioni" dell'impresa. Per un'attuazione sostenibile dell'art. 2086 c.c. nelle piccole e medie imprese*, in Rivista di diritto societario.

Valentinetti D., Rea M. A., Basile C., (2016), *Differences between National Reporting Practices and IFRS for SMEs Presentation and Disclosure Requirements: Evidence from Italy*, in International Journal of Accounting and Financial Reporting, vol. 6, n. 2.

SITOGRAFIA

Commissione europea, Raccomandazione (UE) 2025/1710 del 30 luglio 2025, 5 agosto 2025.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1737462276450&uri=CELEX:32025H1710&utm

Consiglio dell'Unione europea, *Semplificazione delle norme UE*, sezione "Omnibus I: sostenibilità".
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/simplification/#omnibus

Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica delle Direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32026L0470&utm

https://www.fondazioneoic.eu/projects/progetto-piccole-imprese/

Nittolo F., *OIC per micro e piccole imprese: cosa cambia per bilanci e organi di controllo*, in Fisco e Tasse, Maggioli SPA, Bologna, 26 agosto 2026.

https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/17404-oic-per-micro-e-piccole-imprese-cosa-cambia-per-bilanci-e-organi-di-controllo.html

Redazione Memento, *Piccole e Medie Imprese: il nuovo progetto OIC*, in Il Quotidiano Più, Giuffrè Francis Lefebvre, 31 maggio 2024.

https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/10917342/piccole-e-medie-imprese-il-nuovo-progetto-oic.

Tettamanzi P, Zaccone E., *Iniziativa OIC per le PMI: semplificazione dei principi contabili nazionali*, in Il Quotidiano Più, Giuffrè Francis Lefebvre, 11 marzo 2026. https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/15067487/iniziativa-oic-per-le-pmi-semplificazione-dei-principi-contabili-nazionali.